



PROVINCIA DI MANTOVA
AREA 5 – LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO PROGETTAZIONE STRADALE, PONTI E STRUTTURE COMPLESSE

Prot. n. 48997/2024

Mantova, li 24.07.2024

Spett.le

S.P. ex S.S. N°413 "ROMANA" - INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ANTISISMICA DEL TRATTO GOLENALE DEL PONTE SUL FIUME PO IN COMUNE DI SAN BENEDETTO PO (MN).

LETTERA D'INVITO

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO ex art. 76, comma 2, lett.c) D.Lgs. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO, TRAMITE APPALTO INTEGRATO, DELL’AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA, DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI.

CUP G41B21003100005 – CIG B270654936

Visto l’art. 19, comma 9 del D.L. 10/08/2023 n. 186 “*Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici*” convertito in legge 9/10/2023 n.136, con cui per l’affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione antisismica del tratto golendale del ponte sul fiume Po tra i comuni di San Benedetto Po e Bagnolo San Vito, è stato disposto “*In considerazione dell’urgenza di garantire la sicurezza e il ripristino della viabilità connessi al completamento degli interventi di cui al primo periodo, per l’affidamento congiunto dell’aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico-economica, della redazione del progetto esecutivo e dell’esecuzione dei lavori si procede, ricorrendo i relativi presupposti, ai sensi dell’articolo 76, comma 2, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”;

Visto il Protocollo di Intesa, sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Lombardia e la Provincia di Mantova, approvato con Decreto Presidenziale n. 72 del 13/07/2023, con cui sono stati definiti tra le parti i rapporti relativi al completo finanziamento e alla realizzazione dell’intervento in oggetto in considerazione della necessità di accelerare quanto prima la messa in sicurezza del ponte esistente, nonché di creare le condizioni per il completamento dell’opera considerata di preminente interesse pubblico;

Visto il Decreto Presidenziale n.75 del 26/06/2024 di approvazione della modifica e integrazione del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica (PGTE) dell’intervento in oggetto, redatto ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n.50/2016 in conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al decreto del Ministero della Transizione Ecologica n° 256 del 23 giugno 2022 e al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 27 settembre 2017.

Ricorrendo i presupposti, indicati nel citato l’art. 19, comma 9 del D.L. n. 186/2023, dell’urgenza di garantire la sicurezza e il ripristino della viabilità dell’infrastruttura in oggetto, completando nel più breve tempo possibile la totale ristrutturazione antisismica del ponte al fine di consegnare alla collettività una infrastruttura fondamentale ed essenziale, non solo per i collegamenti con i territori mantovani situati a sud del Po, ma anche per dare nuovamente slancio all’economia locale

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 575 del 19/07/2024, esecutiva dal 23/07/2024, è stata indetta dalla Provincia di Mantova una gara, mediante **procedura negoziata senza pubblicazione di bando ex art. 76, comma 2, lett.c) D.Lgs. 36/2023**, per l’affidamento congiunto, tramite appalto integrato, dell’aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico-economica, della redazione del progetto esecutivo e dell’esecuzione dei lavori dell’intervento in oggetto;

codesta spett.le impresa

è invitata

a formulare la propria offerta, secondo i criteri, modalità e vincoli di seguito indicati, entro e non oltre

il termine ultimo delle ore 16.00 del giorno 16 OTTOBRE 2024

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi telematici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici, come meglio precisato al successivo *paragrafo 1*.

Trattandosi di un appalto integrato, che prevede l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dell'opera, le offerte saranno valutate con applicazione del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 44, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. d) dell'Allegato I.3 del D.Lgs. n. 36/2023, la durata del procedimento è prevista pari a **4 (quattro) mesi** dall'invio della Lettera di Invito, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste dai commi 4 e 5 del citato art. 1; in particolare il RUP, considerata la natura e la complessità dell'appalto che prevede l'affidamento congiunto sia della progettazione che della realizzazione dell'opera, con proprio atto motivato, potrà prorogare il termine suddetto per un massimo di 3 (*tre*) mesi.

Luogo di esecuzione dei lavori: I lavori dovranno essere realizzati nel territorio della Provincia di Mantova – Comuni di San Benedetto Po e Bagnolo San Vito, in corrispondenza della S.P. ex S.S. n. 413 “Romana”.

Codice NUTS: ITC4B

CUP: G41B21003100005

CUI: L80001070202202400001

CIG: B270654936

Codici CPV

Codice CPV progettazione: 71300000-1 “Servizi di ingegneria”

Codice CPV lavori: 45221111-3 “Lavori di costruzione di ponti stradali”

Il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è l'Ing. Luca Bondesani del **Servizio Progettazione strade, Ponti e Strutture complesse** della Provincia di Mantova (tel. 0376/204214 - fax 0376/204388 – e-mail: luca.bondesani@provincia.mantova.it)

INDICE

PREMESSE	
1	PIATTAFORMA TELEMATICA
1.1	LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE
1.2	DOTAZIONI TECNICHE
1.3	IDENTIFICAZIONE
2	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1	DOCUMENTI DI GARA
2.2	CHIARIMENTI
2.3	COMUNICAZIONI
3	OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO
3.1	OGGETTO DELL'APPALTO
3.2	IMPORTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA
4	CATEGORIE E CLASSIFICHE DEI LAVORI
5	CLASSI E CATEGORIE DELLA PROGETTAZIONE
6	DURATA DELL'APPALTO
7	MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE
8	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
8.1	SERVIZI DI PROGETTAZIONE: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
8.2	ESECUZIONE DEI LAVORI: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
9	REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE
10	REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

	10.1	REQUISITI DEGLI ESECUTORI DEI LAVORI
		10.1.1 Requisiti di Idoneità'
		10.1.2 Requisiti di Capacità' Economica e Finanziaria e Tecnica e Professionale
		10.1.3 Indicazioni sui requisiti speciali nei Raggruppamenti Temporanei, Consorzi ordinari, Aggregazioni di imprese, Geie
		10.1.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei Consorzi di Cooperative e di Imprese Artigiane e nei Consorzi Stabili
	10.2	REQUISITI DEGLI ESECUTORI DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE
		10.2.1 Requisiti di Idoneità'
		10.2.2 Requisiti di Capacità' Economica e Finanziaria e Tecnica e Professionale
		10.2.3 Indicazioni sui requisiti speciali nei Raggruppamenti Temporanei, Consorzi ordinari, Aggregazioni di imprese, Geie
		10.2.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei Consorzi Stabili di società' di professionisti e di società di ingegneria
11		CLAUSOLE SOCIALI
12		AVVALIMENTO
13		SUBAPPALTO
14		SUBAFFIDAMENTI
15		AFFIDAMENTO ATTIVITA' MAGGIORMENTE ESPOSTE AL RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA
16		GARANZIA PROVVISORIA
17		PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC
18		SOPRALLUOGO
19		MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
20		SOCCORSO ISTRUTTORIO
21		CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
	21.1	DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE
	21.2	DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
	21.3	DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
	21.4	DOCUMENTAZIONE A CORREDO
22		CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA TECNICA
23		CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA ECONOMICA E OFFERTA TEMPO
24		RIEPILOGO DELL'OFFERTA (Step 4) E INVIO OFFERTA (Step 5)
25		CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
	25.1	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA
	25.2	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA
	25.3	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TEMPO E DELL'OFFERTA ECONOMICA
	25.4	METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
26		SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE
27		SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
28		APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE TECNICHE ED ECONOMICHE – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE, ECONOMICHE E TEMPO
29		VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
30		AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
31		OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
32		CODICE DI COMPORTAMENTO
33		TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI
	33.1	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
	33.2	ACCESSO AGLI ATTI
34		DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

PREMESSE

Il ponte di San Benedetto Po sorge lungo la strada provinciale ex S.S. 413 "Romana", mettendo in collegamento le due sponde del fiume Po tra le località di Bagnolo San Vito e San Benedetto Po nella provincia di Mantova.

Il manufatto si estende per una lunghezza di circa 613 metri collegando la sponda in sinistra idraulica (*lato Bagnolo San Vito*) con la sponda in destra idraulica (*lato San Benedetto Po*);

L'opera, realizzata da Anas tra la prima e la seconda metà degli anni sessanta (1964-1966), ha manifestato, a partire dalla sua costruzione e negli anni successivi, cedimenti differenziali delle fondazioni delle pile in alveo amplificati ulteriormente dal successivo intervento di "rettifica" del piano viario, effettuato sempre da Anas, che ha visto l'utilizzo di materiali di riempimento costituiti da inerti e/o cementati.

Tali condizioni critiche sono state ulteriormente aggravate dagli eventi sismici del maggio 2012; di qui la necessità improrogabile di procedere alla sostituzione della struttura esistente con un nuovo manufatto in acciaio, come sta tutt'oggi avvenendo (*lavori attualmente in fase di completamento*) per il "tratto in alveo"

maggiormente ammalorato, compreso tra la spalla SP1 lato Bagnolo e la pila in alveo P5, in prossimità della sponda golenale lato San Benedetto.

Attualmente dal limite di intervento indicato sulla pila N° 5 fino alla spalla 2 in destra idraulica (*manufatto posto in comune di San Benedetto Po*), il manufatto rimane quello di prima realizzazione per un tratto di circa 268 metri di lunghezza. Il tratto di ponte in questione, anche se non fortemente ammalorato come il tratto in alveo, presenta le limitazioni tipiche di un'opera di circa 55 anni soprattutto per quanto riguarda il degrado dei materiali componenti.

Tale situazione di generale ammaloramento della struttura ha indotto la Provincia di Mantova a realizzare un intervento che preveda la ristrutturazione antisismica anche del tratto golenale del ponte in modo tale da garantire, non solo continuità ed omogeneità col "tratto in alveo", attualmente in fase di realizzazione, ma anche di migliorare la sicurezza per gli utenti della strada e la durabilità dell'opera nel corso degli anni a venire.

La completa ristrutturazione antisismica del ponte consentirà inoltre di porre fine allo stato di sofferenza e disagio sociale, economico ed infrastrutturale che interessa un ampio territorio denominato "Oltre Po Mantovano" che utilizza la S.P. ex S.S. 413 "Romana" quale asse primario avente O/D il capoluogo – Mantova, le aree limitrofe ed il casello di Mantova Sud sulla Autobrennero, e che sino ad oggi ha subito forti penalizzazioni a causa della ridotta percorribilità del ponte gravato, per ovvi motivi di sicurezza, dal divieto di transito per il traffico pesante.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La **Provincia di Mantova** utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia (*di seguito Piattaforma*) denominato "**SINTEL**" ai sensi della L.R. 33/2007 e s.m.i., al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/>.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (*di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature*), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle "guide e manuali utente" scaricabili accedendo dal link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nella presente Lettera di Invito e nella documentazione inserita nella sezione "Guide e manuali" della Piattaforma Sintel, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (*o da persona munita di idonei poteri di firma*) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (*previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05*);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento Eidas.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Per ogni richiesta di assistenza di natura tecnica per l'accreditamento al portale SINTEL, l'operatore economico dovrà contattare esclusivamente ARIA spa al numero verde 800.116.738 tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 17.30 escluso sabato, domenica e festivi e, inoltre, all'indirizzo e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti relativi alla piattaforma SINTEL, nonché al quadro normativo di riferimento, si rimanda al "Manuale di supporto all'utilizzo di Sintel per operatori economici – Partecipazione alle gare".

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti www.ariaspa.it nella sezione Help&Faq: "Guide e Manuali" e "Domande Frequenti degli Operatori Economici".

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di SINTEL si prega di contattare il Contact Center di ARIA scrivendo all'indirizzo e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- **Lettera di Invito**
- **Allegato 1/a)** Dichiarazione di PARTECIPAZIONE impresa costruttrice singola con Staff interno e/o progettisti Indicati
- **Allegato 1/b)** Dichiarazione di PARTECIPAZIONE impresa costruttrice singola in raggruppamento con progettisti Associati
- **Allegato 1/c)** Dichiarazione di PARTECIPAZIONE Raggruppamenti Temporanei – Consorzi ordinari – Geie di sole imprese costruttrici con Staff interno e/o progettisti Indicati
- **Allegato 1/d)** Dichiarazione di PARTECIPAZIONE Raggruppamenti Temporanei – Consorzi ordinari – Geie composti da imprese costruttrici e progettisti Associati
- **Allegato 1/e)** Dichiarazione di PARTECIPAZIONE imprese aderenti al Contratto di Rete
- **Allegato 2) DGUE (Request)**
- **Allegato 3/a)** Dichiarazione REQUISITI SPECIALI impresa costruttrice singola con Staff interno e/o progettisti Indicati
- **Allegato 3/b)** Dichiarazione REQUISITI SPECIALI impresa costruttrice singola in raggruppamento con progettisti Associati
- **Allegato 3/c)** Dichiarazione REQUISITI SPECIALI Raggruppamento di sole imprese costruttrici con Staff interno e/o progettisti Indicati
- **Allegato 3/d)** Dichiarazione REQUISITI SPECIALI Raggruppamento imprese costruttrici e progettisti Associati
- **Allegato 4)** Dichiarazione sulla composizione minima obbligatoria del GRUPPO DI LAVORO
- **Allegato 5)** Dichiarazione RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROGETTISTI
- **Allegato 6)** Dichiarazione di impegno dell'operatore economico AUSILIARIO
- **Allegato 7)** Dichiarazioni INTEGRATIVE
- **Allegato 8)** Dichiarazione Consorzi di Cooperative – Consorzi di imprese artigiane – Consorzi Stabili
- **Allegato 9)** Dichiarazione "TITOLARE EFFETTIVO"
- **Allegato 10)** OFFERTA ANNI MANUTENZIONE GRATUITA
- **Allegato 11)** OFFERTA RIDUZIONE TEMPO
- **Allegato 12)** OFFERTA ECONOMICA
- **Allegato 13)** "Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova" approvato con Decreto Presidenziale n.72 del 27/06/2017 ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, c.17 della L. n.190/2012
- **Allegato 14)** "Codice di comportamento della Provincia di Mantova" adottato dalla stazione appaltante con Decreto Presidenziale n. 62 del 10/05/2018
- **Allegato 15)** "Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679
- **Allegato 16)** Determinazione dei corrispettivi - Servizi relativi all'architettura e all'ingegneria
- **Allegato 17)** Elenco elaborati e documentazione messi a disposizione dei concorrenti

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sia sul sistema "Sintel" di Regione Lombardia, sia sul sito internet: <https://www.provincia.mantova.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di gara e contratti" - "Procedure negoziate".

Parimenti nella suddetta sezione del sito internet della Provincia di Mantova, unitamente alla Lettera di Invito e relativi allegati, sono pubblicati tutti **gli elaborati progettuali in formato.zip**, del Progetto di Fattibilità Tecnico-economica posto a base di gara; tali elaborati progettuali sono messi a disposizione dei concorrenti in formato editabile al fine di favorire le successive fasi di progettazione.

Inoltre, al fine di consentire a tutti gli operatori economici invitati di conoscere e valutare le caratteristiche dei lavori da progettare e realizzare, senza che si possano creare asimmetrie conoscitive ed in modo da avere la piena conoscenza delle caratteristiche e degli aspetti qualificanti anche del precedente progetto relativo alla realizzazione del tratto di ponte in alveo, la Provincia rende disponibili tutti gli elaborati progettuali esecutivi, in formato pdf, relativi alla costruzione del ponte in acciaio a doppio arco e della campata di transizione

provvisoria posta a collegamento tra il nuovo manufatto in acciaio collocato in posizione provvisoria, parallela al ponte esistente, e il “tratto golenale” di quest’ultimo.

La suddetta documentazione (*elencata nell’ Allegato 17*) verrà messa a disposizione degli operatori economici invitati a presentare offerta in una apposita sezione del sito internet della Provincia di Mantova che verrà comunicata con l’invio della Lettera di invito.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso la funzionalità **“Comunicazioni procedura”** di “Sintel”, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) inserito dagli operatori economici concorrenti all’atto della registrazione a “Sintel”, almeno **10 (dieci) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell’art. 88, c. 3 del D.Lgs. 36/2023, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico almeno **6 (sei) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste e delle relative risposte in forma anonima sulla piattaforma “Sintel” nell’ambito della documentazione di gara nonché all’indirizzo internet www.provincia.mantova.it, nella sezione **“Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti” - “Procedure negoziate”**.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/2005, tramite la funzionalità **“Comunicazioni procedura”** di “Sintel”, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito dagli operatori economici concorrenti all’atto della registrazione a “Sintel” o per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura; pertanto la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del D.Lgs. 36/2023, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO

3.1 OGGETTO DELL’APPALTO

L’oggetto del presente appalto integrato consiste nell’affidamento congiunto della progettazione a norma dell’art. 41 del D.Lgs. 36/2023 (*aggiornamento del Progetto di fattibilità tecnico-economica e redazione del Progetto esecutivo*) e della realizzazione dei lavori di ristrutturazione antisismica del tratto golenale del Ponte sul Fiume Po in comune di San Benedetto Po, da effettuarsi sulla base del Progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/20216.

L’appalto è costituito da un unico lotto in ragione delle sue stesse caratteristiche ed in considerazione del fatto che le attività in esso previste riguardano prestazioni contrattuali particolarmente complesse che, per ragioni di omogeneità, efficienza e buon funzionamento dell’appalto, devono essere eseguite da un unico operatore

economico in grado di coordinare, attraverso le modalità dell'appalto integrato, sia i vari aspetti della progettazione che la realizzazione stessa dell'intervento, nell'ottica della massima semplificazione ed economicità del procedimento.

In particolare l'appalto comprende:

➤ **AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA (PFTE)**

La Provincia di Mantova ha provveduto a redigere un Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016, da ultimo approvato con decreto Presidenziale n. 75 del 26/06/2024 con cui si è provveduto a integrare e modificare un precedente PFTE, approvato con decreto Presidenziale n. 91 del 2/08/2021, sempre sotto la vigenza del D.Lgs. 50/2016.

Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica redatto dalla Provincia di Mantova presenta i contenuti previsti per questa tipologia di progetti dall'art. 23 del vecchio Codice dei Contratti (*D.Lgs. n.50/2016*) e pertanto deve essere aggiornato in base alle disposizioni del nuovo Codice dei Contratti (*D.Lgs. n. 36/2023*) che, disciplinando due soli livelli di progettazione, prevede caratteristiche e contenuti diversi e più articolati per il Progetto di Fattibilità Tecnico-economica (PFTE) di cui all'art. 41, comma 6 e alla Sezione II (*artt. da 6 a 21*) dell'Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023.

Si dovrà pertanto procedere ad aggiornare il PFTE approvato dalla Provincia, sulla base del quale viene affidato il presente appalto integrato, con tutti gli elaborati e la documentazione elencata alla citata Sezione II (*artt. da 6 a 21*) dell'Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023. In particolare il progetto dovrà essere sviluppato con un livello di approfondimento tale da individuare prestazionalmente le caratteristiche principali, anche geometriche, formali, tecnico-costruttive e materiche, dell'intervento e segnatamente quelle alle quali la Provincia di Mantova attribuisce particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei risultati desiderati.

➤ **REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO (PE)**

Sulla scorta del Progetto di fattibilità tecnico-economica approvato, dovrà redigersi il Progetto esecutivo (**PE**) di cui all'art. 41, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023, con tutti gli elaborati e la documentazione elencata alla Sezione III (*artt. da 22 a 33*) dell'Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Progetto esecutivo, redatto in conformità al precedente livello di progettazione di fattibilità tecnico-economica, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l'indicazione delle coperture finanziarie e il cronoprogramma coerente con quello del Progetto di fattibilità tecnico-economica. Il Progetto esecutivo deve essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.

Il progetto deve essere comprensivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento (**PSC**) e corredato di apposito Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell'opera stessa.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 22 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 il Progetto esecutivo non può prevedere significative modifiche alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel Progetto di fattibilità tecnico-economica. Sono ammesse le modifiche qualitative e quantitative, contenute entro i limiti stabiliti dal codice, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.

NB) Si precisa che il Progetto di Fattibilità Tecnico-economica (PFTE) aggiornato, redatto secondo le prescrizioni normative sopra richiamate, così come il Progetto Esecutivo (PE), saranno sottoposti:

- a verifica ai sensi di quanto previsto dall'art.42 del D.Lgs 36/2023 e dall'Allegato I.7, Sezione IV (*artt. da 34 a 44*); la verifica del Progetto di Fattibilità Tecnico-economica sarà completata prima dell'inizio della progettazione esecutiva e la verifica del Progetto Esecutivo redatto dall'aggiudicatario sarà effettuata prima dell'inizio dei lavori.
- a validazione da parte del RUP della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 42, c. 4 del D.Lgs 36/2023

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 34, c. 2, lett. a dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, poiché il presente affidamento consiste in un appalto integrato di importo superiore alla soglia europea, la verifica verrà effettuata da un organismo di controllo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

Si precisa inoltre che:

- sia l'aggiornamento del Progetto di Fattibilità Tecnico-economica che il Progetto Esecutivo dovranno essere redatti tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (**CAM**) di cui al **D.M. 23 giugno 2022, n.256** recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi» e al **D.M. 27 settembre 2017** recante "Criteri ambientali minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio

di progettazione di impianti per illuminazione pubblica”.

- *qualora si rendesse necessario eseguire ulteriori indagini, rilievi, prove specialistiche (es. indagini geologiche, sui materiali, etc), le stesse resteranno di esclusiva competenza ed onere dell'aggiudicatario, da eseguirsi all'interno dei tempi previsti per la redazione della progettazione; tali indagini così come le relazioni specialistiche potranno essere affidate in subappalto a professionisti/operatori economici qualificati;*
- *in ogni caso è onere del progettista il reperimento di tutti i dati necessari per la completa e corretta progettazione dell'intervento, rimanendo pertanto compresi nel servizio affidato gli oneri per ogni verifica o indagine che il progettista riterrà di effettuare a tale scopo nell'ambito dell'oggetto di intervento*

Anche se si è dato corso alla progettazione in BIM, l'aggiudicatario è tenuto a consegnare la **documentazione progettuale** sia del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE.), sia del Progetto Esecutivo (PE) come segue:

- n.2 copie cartacee complete di tutti gli elaborati progettuali timbrati e firmati dai progettisti;
- n.1 copia su supporto ottico (cd – rom) con tutti i files degli elaborati di progetto in formato sorgente editabile tipo MS Office – AutoCAD e tutti i files degli elaborati di progetto in formato non editabile tipo .pdf firmati digitalmente dai progettisti;
- ogni altra copia cartacea e informatizzata che risulti necessaria per la presentazione dei due progetti agli Enti che devono rilasciare permessi/autorizzazioni/nulla osta/etc...

➤ **REALIZZAZIONE DEI LAVORI**

L'intervento prevede la sostituzione completa dell'attuale manufatto in calcestruzzo armato con un nuovo manufatto in acciaio composto sostanzialmente da due macro-oggetti:

- ✓ il tratto di ponte in alveo costituito da due campate ad arco a via inferiore collegati tra loro in maniera continua e costituiti da due archi affiancati; assieme coprono complessivamente una luce di 330 metri circa. Il ponte più grande ha una luce di 180 m ed una freccia in chiave di 35 m; quello più piccolo ha una luce di 150 m ed una freccia in chiave di 30 m. La struttura metallica appoggia in tre punti costituiti da elementi in calcestruzzo armato, una spalla in sinistra idraulica e due pile, una in alveo e una in golena. Le opere afferenti a questo tratto di ponte sono già state eseguite in parte e verranno utilizzate in sede provvisoria;
- ✓ Il tratto di ponte in golena costituito da un impalcato metallico che trae origine dalla parte terminale del ponte in alveo fino al raggiungimento dell'attuale rilevato stradale presente sul lato di San Benedetto Po. Il ponte è presente con un impalcato metallico a via inferiore realizzato in continuità sulle sottostanti pile e spalle in calcestruzzo armato. Le strutture verticali sono costituite da n. 4 pile aventi interasse di 67.00 m e una spalla, situata lato San Benedetto Po a ridosso del rilevato stradale esistente. Tale spalla è posizionata a circa 50.00 m dall'ultima pila; sommando gli interassi tra le varie pile e l'interasse tra l'ultima del ponte in golena con la prima pila della porzione di ponte in alveo, pari a circa 29.00 m, l'impalcato in totale sviluppa una lunghezza di circa 280.00 m.

L'intervento prevede quindi:

- demolizione completa del ponte esistente;
- completamento della spalla e delle pile afferenti al ponte in alveo;
- demolizione dell'impalcato di transizione;
- traslazione del ponte in alveo dalla sede provvisoria a quella definitiva;
- realizzazione della spalla e delle pile afferenti al ponte in golena;
- montaggio e varo del ponte in golena;
- rimodulazione delle rampe di accesso al ponte sia in destra che in sinistra idraulica con realizzazione dei percorsi ciclopedonali;
- demolizione delle pile provvisorie afferenti al ponte in alveo;
- completamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche;
- realizzazione degli impianti di illuminazione, TVCC, monitoraggio strutturale e monitoraggio idraulico;
- interventi di mitigazione e compensazione ambientale

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto di Fattibilità Tecnico-economica (PFTE) redatto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 posto a base di gara. Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata in sede di gara dall'appaltatore e recepite dalla Stazione Appaltante. Si

precisa inoltre che dovranno essere recepite e realizzate tutte le lavorazioni e/o adempimenti derivanti dalle risultanze della Conferenza di Servizi senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante.

L'intervento in oggetto è inserito nel Programma Triennale dei LL.PP. 2024/2026 della Provincia di Mantova, nell'Elenco dei Lavori della annualità 2024, approvato, come allegato al DUP 2024/2026, con DCP n. 40 del 15/11/2023 e s.m.i..

Il Progetto di Fattibilità Tecnico-economica (PFTE) redatto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016, posto a base di gara, è stato oggetto di verifica preventiva ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n.36/2023 e successivamente validato dal RUP in data 25/06/2024. Il medesimo progetto è stato infine approvato con decreto Presidenziale n. 75 del 26/06/2024

3.2 IMPORTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto, come meglio dettagliato nella seguente Tabella 1), è di **€ 19.166.762,68#** (Euro diciannovemilionicentosessantaseimilasettecentosessantadue/68), di cui **€ 778.714,63#** (Euro settecentosettantotto milasettecentoquattordici/63) per aggiornamento Progetto di Fattibilità Tecnico-economica (PFTE), **€ 468.048,05#** (Euro quattrocentosessantottomilaquarantotto/05) per redazione Progetto Esecutivo (PE), **€ 17.665.000,00#** (Euro diciassettemilioneicentosessantacinquemila/00) per lavori **a corpo** ed **Euro 255.000,00#** (Euro duecentocinquantacinquemila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Tabella 1 (importo dell'appalto)

Importo dei lavori A CORPO (1)	€ 17.665.000,00
<i>di cui Costi della Manodopera - non soggetti a ribasso d'asta</i>	€ 3.630.000,00
Costi della Sicurezza - non soggetti a ribasso d'asta (2)	€ 255.000,00
Totale lavori (A=1+2)	€ 17.920.000,00
Corrispettivo per il Progetto di Fattibilità Tecnico-economica (PFTE) ai sensi del D.Lgs. 36/2023 (di cui € 98.138,94 per spese e oneri accessori soggetti a ribasso d'asta) (3)	€ 778.714,63
Corrispettivo per il Progetto Esecutivo ai sensi del D.Lgs. 36/2023, compreso il Coordinamento sicurezza in fase di progettazione (CSP) (di cui € 58.986,60 per spese e oneri accessori soggetti a ribasso d'asta) (4)	€ 468.048,05
Totale corrispettivo progettazione (B=3+4)	€ 1.246.762,68
TOTALE APPALTO (C=A+B)	€ 19.166.762,68

Finanziamento dell'intervento

L'appalto è finanziato per complessivi **€ 25.561.536,06** (IVA compresa) come di seguito indicato;

- € 7.400.000,00 fondi Regione Lombardia
- € 6.723.466,08 D.M. 225 del 29/05/2021 (annualità 2021 – 2022)
- € 5.251.000,00 Ordinanza n. 645 del 9/02/2021 Struttura Commissariale Sisma 20 e 29 maggio 2012
- € 3.500.000,00 fondi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- € 2.687.069,98 risorse proprie della Provincia di Mantova

Importo servizio di progettazione

- l'ammontare stimato del compenso previsto sia per la Progettazione di Fattibilità Tecnico-economica, che per la Progettazione Esecutiva (comprensiva della redazione del PSC) è indicato al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali, ove dovuti, ed è determinato sulla base del costo stimato di costruzione e del Decreto Ministeriale 17/06/2016 come modificato dall'Allegato I.13 del D. Lgs. 36/2023;
- Poiché per la progettazione viene richiesto l'utilizzo della metodologia BIM, il compenso è stato maggiorato del 10% sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 5 del citato Allegato I.13;
- Nel corrispettivo del servizio resta compreso anche l'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni;
- L'espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri,

nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.

- In considerazione della natura intellettuale del servizio, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 81/2008.

Importo lavori

L'ammontare stimato dell'importo dei lavori è indicato al netto dell'IVA ed è determinato – conformemente a quanto previsto dall'art. 41, c.13, del D.Lgs. 36/2023 - mediante l'utilizzo del "Prezzario regionale delle opere pubbliche di Regione Lombardia" approvato con D.G.R. n. 7707 del 28 dicembre 2022; inoltre per alcune voci di prezzo non previste nel citato Prezzario si è fatto riferimento al Prezzario ANAS 2023, a prezzi di lavorazioni analoghe di recente esecuzione e a indagini di mercato.

Costo della manodopera:

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 41, c. 14 del D.Lgs. 36/2023, l'incidenza del costo della manodopera, sull'importo dei lavori, risulta stimata nella misura del **20,55% (pari ad € 3.630.000,00)**.
- Tale costo della manodopera deve intendersi non soggetto a ribasso, pur essendo ricompreso nell'importo dei lavori posto a base di gara. Tuttavia, il medesimo art. 41, c. 14 prevede che: *"Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale"*.
- Pertanto nel caso in cui l'operatore economico esponga un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante, ne dovrà fornire adeguata giustificazione.

Contratti collettivi applicabili:

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, commi 1 e 2 e dell'art. 57, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, tenuto conto dell'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire, si precisa che il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si devono eseguire le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è il seguente:

CCNL Edili Industria e cooperative - Cod. F012

Gli operatori economici concorrenti possono indicare nella propria offerta (*compilando l'apposita sezione dell'Allegato 7 "Dichiarazioni integrative"*) il **differente contratto collettivo da essi applicato**, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello di riferimento indicato nella presente Lettera di Invito; in tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, c. 4 del D.Lgs. 36/2023, prima di procedere all'aggiudicazione il RUP acquisirà:

- a. la dichiarazione con la quale l'operatore economico aggiudicatario si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e per tutta la sua durata, ad applicare il contratto collettivo indicato nella presente Lettera di Invito

o in alternativa

- b. la dichiarazione con la quale l'operatore economico aggiudicatario dichiara l'equivalenza del diverso contratto collettivo da lui applicato

Viste le indicazioni fornite da ANAC nella Nota Illustrativa al Bando tipo n. 1/2023, nell'ipotesi **sub b)**, l'aggiudicatario, al fine di dimostrare che il diverso contratto collettivo da lui applicato garantisce ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato nella presente Lettera di Invito, dovrà produrre, unitamente alla dichiarazione di equivalenza, una TABELLA DI RAFFRONTO che evidenzia:

- l'equivalenza economica dei contratti, prendendo a riferimento le componenti fisse della retribuzione globale annua costituite dalle seguenti voci:
 - retribuzione tabellare annuale;
 - indennità di contingenza;
 - Elemento Distinto della Retribuzione – EDR - a cui vanno sommate le eventuali mensilità aggiuntive (*tedicesima e quattordicesima*), nonché ulteriori indennità previste;
- l'equivalenza delle tutele normative contenute nei contratti prendendo a riferimento i parametri relativi a:
 - disciplina concernente il lavoro supplementare e le clausole elastiche nel part-time;
 - disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai suoi limiti massimi, con l'avvertenza che solo il CCNL leader può individuare ore annuali di straordinario superiori alle 250. Lo stesso non possono fare i CCNL sottoscritti da soggetti privi del requisito della maggiore rappresentatività;

- disciplina compensativa delle ex festività soppresse, che normalmente avviene attraverso il riconoscimento di permessi individuali;
- durata del periodo di prova;
- durata del periodo di preavviso;
- durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio;
- malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di un'eventuale integrazione delle relative indennità;
- maternità ed eventuale riconoscimento di un'integrazione della relativa indennità per astensione obbligatoria e facoltativa;
- monte ore di permessi retribuiti;
- bilateralità;
- previdenza integrativa;
- sanità integrativa.

Il RUP procederà, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele economiche e normative, con riferimento alle quali verrà comunque ritenuta sussistente l'equivalenza in caso di scostamenti marginali tenuto anche conto della corrispondenza tra le mansioni del CCNL applicato e le lavorazioni oggetto dell'appalto (vedasi ordinanza TAR Brescia n. 89/2024).

La dimostrazione della equivalenza del diverso contratto collettivo applicato è condizione per addivenire alla aggiudicazione dell'appalto e alla conseguente stipulazione del contratto.

IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo a base di gara, rispetto al quale i concorrenti dovranno formulare la propria offerta economica, viene determinato in € 17.822.125,54 (diciassettemilioniottocentoventiduemilacentoventicinque/54) secondo la seguente Tabella 2)

Tabella 2 (importo a base di gara)

	<i>Importi non soggetti a ribasso</i>	<i>Importi soggetti a ribasso</i>
Importo dei lavori A CORPO <i>di cui € 3.630.000,00 per Costi della Manodopera - non soggetti a ribasso d'asta *</i>		€ 17.665.000,00
Costi della Sicurezza - <i>non soggetti a ribasso d'asta</i>	€ 255.000,00	
A) TOTALE importo lavori soggetto a ribasso d'asta		€ 17.665.000,00
Progetto di Fattibilità tecnico-economica (PFTE): importo progettazione - <i>non soggetto a ribasso</i>	€ 680.575,69	
Progetto di Fattibilità Tecnico-economica (PFTE): importo per "Spese e oneri accessori" - <i>soggetto a ribasso **</i>		€ 98.138,94
Progetto esecutivo (PE), comprensivo di PSC: importo progettazione - <i>non soggetto a ribasso</i>	€ 409.061,45	
Progetto esecutivo (PE), comprensivo di PSC: importo per "Spese e oneri accessori" - <i>soggetto a ribasso **</i>		€ 58.986,60
B) TOTALE importo spese progettazione soggetto a ribasso d'asta		€ 157.125,54
C) TOTALE A + B		€ 17.822.125,54

NB)

* Il costo della manodopera deve intendersi non soggetto a ribasso, pur essendo ricompreso nell'importo dei lavori posto a base di gara. (vedasi parere MIT 2154 del 19/07/2023 e Bando tipo n.1 ANAC).

** L'importo dei servizi di progettazione soggetto a ribasso (spese e oneri accessori) è stato determinato nel rispetto della L.49/2023 e dell'art. 8, c. 2 del D.Lgs 36/2023, recante le disposizioni in materia di equo compenso e tenuto conto della sentenza TAR Lazio n.8580/2024

4. CATEGORIE E CLASSIFICHE DEI LAVORI

I lavori oggetto dell'appalto rientrano nelle seguenti categorie ai sensi della Tabella A dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023:

LAVORAZIONE	CATEGORIA	CLASSIFICA *	IMPORTO Inclusi oneri sicurezza	% sul totale	
Componenti strutturali in acciaio	OS18-A	VI	€ 8.805.876,23	49,14%	PREVALENTE Subappaltabile nei limiti previsti dall'art. 119, comma 1 D.Lgs. 36/2023
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	OG3	IV-bis	€ 4.067.691,49	22,70%	SCORPORABILE Subappaltabile per intero
Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	OG10	III	€ 735.465,61	4,10%	SCORPORABILE Subappaltabile per intero
Opere strutturali speciali	OS21	II	€ 561.489,95	3,13%	SCORPORABILE Subappaltabile per intero
Demolizione di opere	OS23	IV-bis	€ 3.236.048,68	18,06%	SCORPORABILE Subappaltabile per intero
Barriere stradali di sicurezza	OS12-A	II	€ 513.428,04	2,87%	SCORPORABILE Subappaltabile per intero
			€ 17.920.000,00	100%	

* Le classifiche indicate nella presente tabella tengono conto di quanto previsto dall'art. 2, comma 2 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023

Ai sensi di quanto previsto dall'art.18, c. 11 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023, per poter partecipare alla presente gara gli operatori economici devono essere in possesso di **attestazione SOA**, regolarmente autorizzata e in corso di validità, che documenti la qualificazione **per progettazione e costruzione o per sola costruzione** per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.

Ai sensi dell'art. 2, c. 2 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento è richiesta la qualificazione nelle categorie SOA indicate nella precedente Tabella, con le seguenti precisazioni:

- ai sensi dell'art. 119, c. 1 del D.Lgs. 36/2023 è nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate;
- con riferimento alla **categoria prevalente OS18-A**, sempre ai sensi del citato art. 119 c. 1 del D.Lgs.

36/2023, è nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni in essa ricomprese

- le altre categorie indicate nella precedente Tabella (**OG3, OG10, OS21, OS23, OS12-A**) sono tutte a **qualificazione obbligatoria, scorporabili e subappaltabili per intero**; pertanto, qualora l'operatore economico concorrente non sia in possesso di specifica e adeguata qualificazione SOA per eseguire in proprio i lavori di una o più delle suddette categorie scorporabili, deve necessariamente, pena l'esclusione dalla gara, indicarne il subappalto (**subappalto necessario**)

Le predette Categorie SOA di lavori sono subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, a condizione che l'operatore economico concorrente copra con la propria classifica posseduta nella categoria prevalente OS18-A l'importo o gli importi delle categorie scorporabili che intende subappaltare.

In particolare qualora la somma tra l'importo della categoria prevalente OS18-A e l'importo della/e categoria/e che si intende/intendono subappaltare ecceda l'importo di € 12.394.800,00 (*importo della classifica VI incrementato del quinto*), l'operatore economico, per poter procedere al subappalto, dovrà obbligatoriamente essere in possesso della qualificazione SOA per la cat. OS18-A classifica VII.

In alternativa il concorrente può sempre costituire Raggruppamenti temporanei (RTI) con operatori economici qualificati nelle suddette categorie scorporabili o acquisire le qualificazioni mancanti con ricorso all'Istituto dell'Avvalimento

Qualificazione di operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia.

Ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del nuovo Codice la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 in merito al DGUE

5. CLASSI E CATEGORIE DI PROGETTAZIONE

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo delle Opere (€)	Specificità della prestazione	Importo Compensi (€)	Spese e oneri (€) 14,42%
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA': V.02 VIABILITA' ORDINARIA <i>Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili</i>	VI/a	0,45	2.745.000,00	Qbl.01, Qb.II.01, Qbl.03, QbII.04, QbII.05, Qbl.06, QbII.09, Qbl.08, QbII.11, Qbl.09, QbII.12, Qbl.21, QbII.19, QbII.20, QbII.23, QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07	73.806,55	10.642,89
STRUTTURE: S.03 STRUTTURE, OPERE INFRASTRUTTURALI PUNTUALI <i>Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisoriale di durata superiore a due anni</i>	I/g	0,95	4.650.000,00	Qbl.01, Qb.II.01, Qbl.03, QbII.04, QbII.05, Qbl.06, QbII.09, Qbl.08, QbII.11, Qbl.09, QbII.12, Qbl.21, QbII.14, QbII.19, QbII.20, QbII.23, QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07	279.186,06	40.258,60
STRUTTURE: S.05 STRUTTURE SPECIALI <i>Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.</i>	IX/b IX/c	1,05	560.000,00	Qbl.01, Qb.II.01, Qbl.03, QbII.04, QbII.05, Qbl.06, QbII.09, Qbl.08, QbII.11, Qbl.09, QbII.12, Qbl.21, QbII.14, QbII.19, QbII.20, QbII.23, QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07	57.840,54	8.340,60
STRUTTURE: S.06 STRUTTURE SPECIALI <i>Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari – Verifiche strutturali relative - Strutture con metodologie normative che richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità di valutazioni di secondo ordine</i>	I/g IX/c	1,15	8.805.000,00	Qbl.01, Qb.II.01, Qbl.03, QbII.04, QbII.05, Qbl.06, QbII.09, Qbl.08, QbII.11, Qbl.09, QbII.12, Qbl.21, QbII.14, QbII.19, QbII.20, QbII.23, QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07	579.687,90	83.590,92
IMPIANTI: IA.04 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI A SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI - SINGOLE APPARECCHIATURE PER LABORATORI E IMPIANTI PILOTA <i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso</i>	III/c	1,30	1.160.000,00	Qbl.01, Qb.II.01, Qbl.03, QbII.04, QbII.05, Qbl.08, QbII.11, Qbl.21, QbII.19, QbII.20, QbII.23, QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07	99.116,09	14.292,53
			17.920.000,00	SOMMA	1.089.637,14	157.125,54
TOTALE comprensivo di spese e oneri					€ 1.246.762,68	

La presente Tabella è stata redatta ai sensi dell'Allegato I.13 del D.lgs. 36/2023 e del Decreto Ministeriale 17/06/2016 come modificato dal suddetto Allegato I.13.

La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di progettazione è stabilita nella tavola Z-1 allegata al Decreto Ministeriale 17/06/2016, tenendo conto delle categorie d'opera e del loro grado di complessità.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, c. 1 dell'Allegato I.13 i corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria sono stati calcolati in base al quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del citato Decreto Ministeriale, attualizzato alle disposizioni di cui all'art. 41 del D.Lgs. 36/2023

Il calcolo dei corrispettivi per la progettazione tiene conto delle disposizioni di cui all'art. 2 dell'Allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023 in quanto:

- è stato applicato un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, essendo prevista l'adozione di metodologia Building Information Modeling (B.I.M.) (art. 2, comma 5 dell'Allegato I.13).
- l'aliquota QbII.08 non è stata applicata in quanto Capitolato speciale e schema di contratto sono già stati predisposti e posti alla base dell'affidamento del presente appalto integrato;
- l'aliquota QbII.05 è stata attribuita al PFTE, come previsto in caso di appalto integrato (art. 2, comma 3, lett. a dell'Allegato I.13);
- le aliquote QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07 restano interamente di competenza della progettazione esecutiva (art. 2, comma 4, lett. b dell'Allegato I.13) in quanto il presente appalto integrato prevede l'affidamento congiunto della progettazione di fattibilità tecnico-economica e della progettazione esecutiva.

Criteri e Modalità di calcolo dei corrispettivi per la progettazione sono dettagliati nell'Elaborato "DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI - SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA" Allegato 16) alla presente Lettera di invito.

NB) Con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria oggetto del presente appalto integrato si precisa che.

La prestazione principale è costituita dai servizi di progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva relativi ai lavori rientranti nella categoria e ID "**Strutture S.06**"

Le prestazioni secondarie sono quelle relative:

- ai servizi di progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva relativi ai lavori rientranti nella categoria e ID "**Infrastrutture per la mobilità V.02**"
- ai servizi di progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva relativi ai lavori rientranti nella categoria e ID "**Strutture S.03**"
- ai servizi di progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva relativi ai lavori rientranti nella categoria e ID "**Strutture S.05**"
- ai servizi di progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva relativi ai lavori rientranti nella categoria e ID "**Impianti IA.04**"
- al servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (**PSC**)

6. DURATA DELL'APPALTO

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15, 21 e 26 del CSA, la durata massima globale dei servizi e dei lavori oggetto della presente procedura è stabilita in **max 690 (seicentonovanta) giorni** naturali e consecutivi, distinti come di seguito indicato:

- Aggiornamento del **Progetto di Fattibilità Tecnico-economica (PFTE)** = **max 90 (novanta) giorni**
Il suddetto termine decorre, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del CSA, a far data dal provvedimento con cui il RUP ordina all'Appaltatore di dare immediatamente inizio all'aggiornamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica o, in alternativa, a far data dalla scadenza del termine previsto al comma 2 del citato art. 15.
- Redazione **Progetto Esecutivo (PE)** comprensivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. = **max 60 (sessanta) giorni**
Il suddetto termine decorre, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del CSA, a far data dal provvedimento con cui il RUP ordina all'Appaltatore di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva
- Esecuzione dei **lavori** = **max 540 (cinquecentoquaranta) giorni**
Il suddetto termine decorre, ai sensi dell'art. 26, comma 1 del CSA, dalla data riportata nel Verbale di inizio lavori.

Non concorrono al decorso dei termini previsti per la progettazione, sempre che i differimenti non siano imputabili all'Appaltatore o ai progettisti dell'Appaltatore, i tempi necessari per le attività previste agli artt. 16, c. 3 e 22 c. 3 del CSA né i tempi necessari per la verifica e validazione dei progetti e per l'espletamento della Conferenza di Servizi.

I tempi per gli eventuali aggiornamenti delle fasi di progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva derivanti da prescrizioni dettate dagli enti competenti saranno concordati di volta in volta con il RUP, in base alle caratteristiche ed alla complessità degli aggiornamenti stessi.

Il termine di 540 giorni naturali e consecutivi previsto per l'esecuzione dei lavori è al netto delle sospensioni e delle proroghe concesse dalla stazione appaltante ai sensi degli artt. 27, 28 e 29 del CSA. Al contrario in tale termine sono da considerarsi compresi i giorni non lavorativi corrispondenti a ferie e giorni di andamento climatico sfavorevole; pertanto per tali motivi, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

NB)

La durata effettiva dell'appalto sarà determinata in base all'offerta di riduzione tempo che il concorrente risultato aggiudicatario avrà formulato in merito al termine massimo di 180 giorni previsto, nel Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica redatto dalla Provincia, per la chiusura al traffico del ponte.

7. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Con riferimento all'affidamento dei lavori oggetto del presente appalto integrato si precisa quanto segue:

Revisione Prezzi:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 in caso di variazioni del costo dei lavori in aumento o in diminuzione, superiore al **5% (cinque per cento)** dell'importo complessivo, si procederà alla revisione dei prezzi in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici relativi al costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

Si applica la clausola di revisione dei prezzi come disciplinata dal citato art. 60 del D.lgs. n. 36/2023.

Quinto d'obbligo

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 120, c. 9 del D.Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In considerazione della suddetta opzione, ai sensi dell'art. 14, c. 4 del D.Lgs. n. 36/2023, il valore complessivo stimato dell'appalto (*esclusa IVA*) è pari ad **Euro 23.000.115,22**, come meglio dettagliato nella seguente Tabella; tale importo rileva ai fini della determinazione del contributo da versare all'ANAC.

Importo complessivo dell'appalto (<i>esclusa IVA</i>)	€ 19.166.762,68
Importo modifiche del contratto (<i>esclusa IVA</i>)	€ 3.833.352,54
Valore globale stimato	€ 23.000.115,22

8. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

8.1 SERVIZI DI PROGETTAZIONE: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Poiché il presente appalto integrato ha per oggetto anche la progettazione dell'intervento, ai sensi dell'art.44, c. 3, del D.Lgs. 36/2023, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati da indicare nell'offerta (*PROGETTISTI INDICATI*) o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione (*PROGETTISTI ASSOCIATI*).

In particolare, come indicato dall'art. 30, c. 5 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 i requisiti per i progettisti:

- devono essere posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola esecuzione, attraverso un

progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'art. 66, c. 1, del D.Lgs. 36/2023;

- devono essere posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione, o attraverso il proprio staff interno di progettazione o, qualora i suddetti requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff tecnico o comunque lo stesso non venga impiegato, attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di progettista/progettisti scelto/i tra i soggetti di cui all'art. 66, comma 1, del D.Lgs. 36/2023

Ai sensi dell'art. 66, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, possono essere affidatari di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:

- I. liberi professionisti singoli od associati (**art.66., c.1, lett. a**) nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- II. società tra professionisti (**art.66., c.1, lett. b**);
- III. società di ingegneria (**art.66., c.1, lett. c**);
- IV. prestatori di servizi di ingegneria e architettura (**art.66., c.1, lett. d**) identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- V. altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale (**art.66., c.1, lett. e**) a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- VI. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari (**art.66., c.1, lett. f**) costituiti dai soggetti di cui ai punti da I) ad V) e VIII) del presente elenco;
- VII. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria (**art.66., c.1, lett. g**), anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE (**art.66., c.1, lett. a**);
- VIII. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- IX. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti I), II), III), IV), V) aderenti al contratto di rete (*rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'articolo 12 della l. 81/2017*) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 68 del D.Lgs. 36/2023 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del D.Lgs. 36/2023.

I consorzi stabili che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

NB

Si precisa che qualora il concorrente dimostri i requisiti connessi alla prestazione di progettazione **ASSOCIANDO progettisti esterni** (*PROGETTISTI ASSOCIATI*), e quindi costituendo con essi un raggruppamento temporaneo, questi ultimi **rivestono la qualità di concorrente** e come tali devono sottoscrivere, in qualità di mandanti, tutta la documentazione richiesta dalla presente Lettera di Invito.

Al contrario qualora l'operatore economico dimostri i requisiti connessi alla prestazione di progettazione **INDICANDO progettisti esterni** (*PROGETTISTI INDICATI*) che però non vengono formalmente associati all'esecutore, questi ultimi, non entrando a far parte di un raggruppamento temporaneo, **non assumono la qualità di concorrente** (*vedasi Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria n. 13/2020*).

I progettisti INDICATI devono comunque possedere i requisiti generali e speciali connessi alla prestazione di progettazione; a comprova di ciò devono compilare e sottoscrivere solo il DGUE (***Allegato 2***), la "SEZIONE riservata alle dichiarazioni in merito ai soggetti di cui all'art. 94 commi 3 e 4 del D.Lgs. 36/2023" in calce all' ***Allegato 7*** "Dichiarazioni integrative", la Dichiarazione relativa al Titolare Effettivo (***Allegato 9***) e nel caso costituiscano o si impegnino a costituire un Raggruppamento Temporaneo (RTP), la relativa Dichiarazione di cui all' ***Allegato 5***)

GRUPPO DI LAVORO.

- I concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, devono affidare la progettazione dell'intervento ad una struttura operativa (**Gruppo di Lavoro**) – facente parte della struttura tecnica del concorrente (*staff interno*) o facente parte di strutture esterne al concorrente (*progettisti associati o indicati*) – composta da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di partecipazione alla gara, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

- In considerazione della natura e complessità dei servizi oggetto del presente affidamento, che richiedono professionalità qualificate e specifiche, si ritiene che debba essere costituito un Gruppo di Lavoro composto da **almeno i seguenti** professionisti.
 - **N. 1 Ingegnere Capo-progetto** incaricato della progettazione dell'intervento per la parte strutturale e Coordinatore Responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche;
 - **N. 1 Ingegnere** incaricato della progettazione dell'intervento per la parte geotecnica;
 - **N. 1 Ingegnere** incaricato della progettazione dell'intervento per la parte idraulica;
 - **N. 1 Architetto**, incaricato della progettazione dell'intervento per le parti competenza;
 - **N. 1 professionista**, iscritto all'ordine degli ingegneri/architetti o all'ordine dei periti, ramo elettrico o ad una associazione di categoria del settore dell'illuminazione pubblica, regolarmente riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della L. 4/2013, con i requisiti di cui al punto 4.3.2.1. del DM 27 settembre 2017, incaricato della progettazione dell'illuminazione pubblica
 - **N. 1 professionista** incaricato per lo svolgimento dei compiti di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - *(eventuale)* **N.1 Ingegnere** individuato come responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche, qualora tale attività non venga svolta direttamente dal capo-progetto incaricato della progettazione strutturale

Si precisa che:

- Il professionista con il titolo di Ingegnere e con specifiche e documentate competenze in strutture assumerà il ruolo di progettista e di Coordinatore Responsabile incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche;
- Qualora l'attività di responsabile della integrazione delle prestazioni specialistiche non venga svolta dall'Ingegnere capoprogetto incaricato della progettazione strutturale dell'intervento, le stessa potrà essere affidata ad un Ingegnere appositamente individuato; in tal caso il Gruppo di Lavoro, nella sua composizione obbligatoria, dovrà comprendere almeno 4 Ingegneri
- Gli altri professionisti facenti parte del Gruppo di Lavoro svolgeranno il ruolo di co-progettisti per le attività progettuali di competenza; in particolare il professionista con il titolo di Architetto svolgerà il ruolo di co-progettista e firmerà il progetto relativamente alle parti architettoniche dello stesso nonché alle parti inerenti la materia paesaggistica ambientale;
- Nel caso in cui uno dei professionisti con il titolo di ingegnere abbia competenze specifiche in più di una disciplina tra quelle richieste (*strutture, geotecnica e idraulica*) dovrà comunque essere affiancato nel Gruppo di Lavoro da almeno 2 professionisti con il titolo di ingegnere, in considerazione della complessità della attività di progettazione oggetto dell'appalto. Pertanto anche in tale ipotesi dovranno obbligatoriamente far parte del Gruppo di Lavoro almeno n. 3 ingegneri (*4 nel caso in cui il capoprogetto non svolga l'attività di responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche*).
- Al contrario, nel caso in cui uno dei professionisti con il titolo di Ingegnere o di Architetto sia in possesso anche dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., lo stesso potrà svolgere i compiti di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP); in tal caso il Gruppo di Lavoro, nella sua composizione obbligatoria, dovrà comprendere almeno 5 professionisti (*6 nel caso in cui il capoprogetto non svolga l'attività di responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche*);
- La presenza nel Gruppo di Lavoro di un Geologo è facoltativa in quanto è già stata redatta la "Relazione geologica, geotecnica e sismica" nell'ambito del PFTE redatto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016.

Del Gruppo di Lavoro potranno inoltre far parte tutti i collaboratori dei professionisti facenti parte del Gruppo stesso, in particolare:

- i professionisti indicati per la progettazione, per l'espletamento della propria attività, potranno avvalersi di uno o più collaboratori; tali professionisti dovranno essere in possesso di specifici titoli professionali (*laurea, laurea breve, diploma*) adeguati in relazione ai compiti di supporto che svolgeranno nei confronti del progettista.
- il professionista indicato quale coordinatore della sicurezza, per l'espletamento della propria attività, potrà avvalersi di uno o più collaboratori anch'essi in possesso dei requisiti previsti dal citato art. 98. del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Sono considerati collaboratori coloro che rivestono nella struttura dell'offerente le seguenti posizioni:

- professionista associato, socio, amministratore, dipendente, collaboratori con contratto di collaborazione (o similare) su base annua, oppure consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che

hanno fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA

In ogni caso i professionisti indicati quali: Progettista e Coordinatore della Sicurezza saranno gli unici direttamente e personalmente responsabili dei servizi prestati di rispettiva competenza.

NB)

In sede di partecipazione alla gara i concorrenti dovranno unicamente attestare che il Gruppo di Lavoro messo a disposizione per il presente appalto è costituito almeno dai professionisti la cui presenza è obbligatoria e che rivestono le caratteristiche sopra indicate, indicandone i nominativi, i titoli di studio, gli estremi della iscrizione all'Albo e il ruolo rivestito all'interno del Gruppo di Lavoro. Tale attestazione deve essere fornita tramite la compilazione dell'apposito Modulo **ALLEGATO 4) "Dichiarazione sulla composizione minima obbligatoria del Gruppo di Lavoro"**

La effettiva composizione del Gruppo di Lavoro, comprendente anche figure professionali ulteriori rispetto a quelle la cui presenza è obbligatoria, dovrà essere indicata unicamente in sede di presentazione dell'Offerta Tecnica nell'ambito della quale sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice, a patto che rispetti i livelli minimi di composizione e di qualità richiesti.

Raggruppamento Temporaneo di Progettisti (RTP) e Giovane professionista

Il Gruppo di Lavoro può essere costituito anche tramite **Raggruppamento Temporaneo di Progettisti (RTP)** di cui all'art.66, c. 1, lett. f) del D.Lgs. 36/2023 costituito o costituendo dai soggetti di cui alla lett. da a) a e) del citato art. 66. In tal caso del Raggruppamento possono far parte sia i professionisti la cui presenza è ritenuta obbligatoria, sia altri professionisti in possesso di specifici titoli professionali (*laurea, laurea breve, diploma*) adeguati in relazione ai compiti che dovranno svolgere all'interno del Gruppo di Lavoro.

Qualora l'operatore economico dichiara di indicare o associare per la progettazione soggetti raggruppati temporaneamente, ai sensi del sopra citato art.66, c.1, lett. f) del D.Lgs. 36/2023, tali raggruppamenti temporanei devono obbligatoriamente prevedere quale progettista, ai sensi dell'art. 39, c. 1, dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023, la presenza di almeno **un giovane professionista**, laureato, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza.

Si precisa che:

- Il giovane professionista presente nel raggruppamento deve essere iscritto al relativo Albo professionale e può rivestire una delle qualifiche indicate all'art. 37, c. 2, lettera a) dell'Allegato II.12.
- il quinquennio decorre dalla data di conseguimento dell'abilitazione e non da quella di iscrizione all'Albo (vedasi: Consiglio di Stato Sez. V^a sentenze n. 278/2018 e n. 2276/2019).
- I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dalla presente Lettera di Invito, anche nel caso in cui lo stesso figure come mandante all'interno del Raggruppamento Temporaneo.

In caso di prestatori di servizi di architettura e ingegneria di altri Stati membri, per il giovane professionista presente nel raggruppamento si applica quanto previsto dall'art. 39, comma 3, lett. c) dell'Allegato II.12.

In caso di partecipazione di **Raggruppamento Temporaneo di Progettisti (RTP)**, di cui all'art.66, c. 1, lett. f) del D.Lgs. 36/2023, costituito o costituendo dovrà essere compilato e sottoscritto il Modulo **Allegato 5) "Dichiarazione Raggruppamento Temporaneo di Progettisti"**

8.2 ESECUZIONE DEI LAVORI: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici di cui all'art. 65 del D.Lgs. 36/2023 possono partecipare alla presente gara, in forma singola o associata.

Ai sensi dell'art. 68, c. 19 del D.Lgs. 36/2023 l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del D.Lgs. 36/2023.

I consorzi di cui all'art.65, c.2 del D.Lgs. 36/2023 che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

NB: Sia con riferimento ai progettisti che agli esecutori dei lavori si precisa quanto segue:

- *Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:*
- *partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);*
 - *partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;*
 - *partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono partecipare, in forma singola o associata;*
 - *partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.*

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Aggregazioni di rete

- *Le aggregazioni di retisti rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:*
- *nel caso in cui la **rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;***
 - *nel caso in cui la **rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;***
 - *nel caso in cui la **rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.***

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Partecipazione degli operatori economici in caso di crisi di impresa

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 94, c. 5, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023, è escluso l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza), dall'articolo 186-bis, comma 5, del R.D. n. 267/1942 e dall'articolo 124 del D.Lgs. n. 36/2023. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del R.D. n. 267/1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 14/2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. n. 14/2019, successivamente al deposito della domanda di cui all'art. 40 del citato Decreto (domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale), la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

L'autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Ai sensi dell'art. 372, c. 4 del D.Lgs. n. 14/2019, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto

previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Pertanto, in tali ipotesi, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre:

- copia conforme dell'autorizzazione del tribunale o, dopo il decreto di apertura, copia conforme dell'autorizzazione del giudice delegato
- copia conforme della relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto (solo nel caso ricorra l'ipotesi di cui al citato art. 372, c. 4 del D.Lgs. n. 14/2019)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, c.5 del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza) l'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

9. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 36/2023 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lettere b) e c) e all'art. 66, c. 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023 i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, c. 2, lett. d) e all'art. 66, c. 1, lettera g) del D.Lgs. n. 36/2023 i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

- a. dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b. del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c. di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d. dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e. dei membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f. dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g. del direttore tecnico o del socio unico;
- h. dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

NB) Con riferimento alla suddetta elencazione continua ad applicarsi il **Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017** cui si rinvia integralmente. Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 94, commi 1 e 2 dovrà essere resa con riferimento ai:

- membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- membri del "Collegio Sindacale" o membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- membri del "Consiglio di Gestione" e membri del "Consiglio di sorveglianza";
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (come Institori e Procuratori ad negotia);

- *altri soggetti muniti di poteri di direzione (come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa);*
- *altri soggetti muniti di poteri di controllo (come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001)*

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 94, commi 1 e 2 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023, l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, c. 7 del Codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

NB) L'elencazione dei soggetti di cui all'art. 94, c. 3 del D.Lgs. n. 36/2023 deve essere resa da parte di tutti i concorrenti (*comprese le mandanti*) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori. Qualora tale elencazione non venga prodotta in sede di gara, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art.94 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 resa dal concorrente tramite la compilazione del DGUE si riterrà riferita anche a tutti i soggetti di cui al citato art. 94, c. 3.

Sono altresì esclusi gli operatori economici che si trovano in una delle situazioni elencate **dall'art. 94, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023.**

Ai sensi di quanto disposto **dall'art. 94, c. 6 del D.Lgs. n. 36/2023**, è inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate **nell'Allegato II.10 del D.Lgs. n. 36/2023.**

L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Grave illecito professionale

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023**, l'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'art. 95, c. 1, lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023 (***illecito professionale grave, tale da rendere dubbia l'integrità e affidabilità dell'operatore economico***) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- a. elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;
- b. idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;
- c. adeguati mezzi di prova di cui al comma 6 del citato art. 98

L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:

- sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
- condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempimenti particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
- condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
- condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;
- omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del Bando di gara e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del

soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;

- contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo art. 94;
- contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 del D.Lgs. n. 36/2023, di taluno dei seguenti reati consumati:
 - 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
 - 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
 - 4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
 - 5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 98, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 36/2023**:

- la valutazione di gravità deve tener conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 del citato art. 98 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.
- Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 del citato art. 98 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui allo stesso comma 3.

Self cleaning

Sia con riferimento alle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023, sia con riferimento alle cause di esclusione non automatica previste dall'art. 95 del D.Lgs. n. 36/2023 si applicano le disposizioni di cui **all'art. 96 del D.Lgs. n. 36/2023** in tema di disciplina dell'esclusione.

Pertanto un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai citati artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (*c.d. self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, c. 6 del D.Lgs. n. 36/2023;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del D.Lgs. n. 36/2023 dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. n. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti consorzi ordinari, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023** e fermo restando quanto previsto dall'art. 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 36/2023, il raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di

qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 del citato art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023 e ha adempiuto ai seguenti oneri:

- a. in sede di presentazione dell'offerta:
 - ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato;
 - ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l'impossibilità di adottarle prima di quella data;
- b. ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta.

Fermo restando l'art. 96 del D.Lgs. n. 36/2023, se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023, il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.

Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 dell'art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023 si applicano anche ai consorzi ordinari.

Si applicano altresì ai consorzi fra imprese artigiane, nonché ai consorzi stabili limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

Altre cause di esclusione

- Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.**, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni. Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. con riferimento alla Provincia di Mantova.
- Ai sensi dell'art. 1 c. 17 della L. n. 190/2012, costituisce altresì causa di esclusione dalla gara, il mancato rispetto delle clausole contenute nel **Patto di Integrità**, di cui al Decreto Presidenziale n. 72 del 27.06.2007, allegato alla documentazione di gara (**Allegato 13**).

10. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei ~~comi~~ paragrafi seguenti.

Ai sensi dell'art. 99 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 40 dell'Allegato II.12, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli operatori economici per l'affidamento sia dei servizi di progettazione, sia dei lavori oggetto del presente appalto integrato avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) di cui all'articolo 24 del D.lgs. 36/2023.

Il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

I partecipanti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte IV e V dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 come di seguito dettagliati

10.1 REQUISITI DEGLI ESECUTORI DEI LAVORI

10.1.1 REQUISITI DI IDONEITA' DEGLI ESECUTORI DEI LAVORI

Gli esecutori dei lavori previsti in appalto devono possedere i seguenti requisiti minimi:

A. ISCRIZIONE NEL REGISTRO tenuto dalla **Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura** per attività pertinenti con quelle oggetto della **presente procedura di gara**

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del D.Lgs. 36/2023

B. Nel caso di società cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'ISCRIZIONE NELL' ALBO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.

C. (eventuale) ISCRIZIONE NELLA "WHITE LIST" tenuta dalle competenti Prefetture nel caso in cui l'operatore economico svolga direttamente le attività elencate all'art. 1, c. 53 della L. 190/2012 e s.m.i. (*attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa*)

Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'art. 92 c. 2 e c. 3 del Codice antimafia nonché quanto indicato nella Circolare 23 marzo 2016 del Ministero dell'Interno.

10.1.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA e TECNICA E PROFESSIONALE DEGLI ESECUTORI DEI LAVORI

POSSESSO DI ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA: ai sensi di quanto previsto dall'art. 100, c.4 del D.Lgs. n.36/2023, i concorrenti dovranno essere in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le categorie e classifiche adeguate alle categorie e all'importo dei lavori da assumere.

In particolare, ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, l'operatore economico deve essere in possesso della qualificazione SOA per le categorie e le classifiche indicate al precedente **Paragrafo 4** della presente Lettera di Invito

NB:

Ai sensi dell'art. 16 c.5 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, l'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'art. 17, c. 5. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'operatore economico che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 c. 1 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'operatore economico deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'operatore economico si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

10.1.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e) (*raggruppamenti temporanei*), lett. f) (*consorzi ordinari*), lett. g) (*aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete*) e lett. h) (*Geie*) del D.Lgs. n. 36/2023 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

Requisiti di idoneità professionale

- Il requisito relativo all'**iscrizione nel Registro delle Imprese** tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al **paragrafo 10.1.1, lett. A)** deve essere posseduto da:
 - ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o aderenti al Geie e dal Geie stesso;
 - ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- Il requisito relativo all'**iscrizione nell'Albo delle società cooperative** di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. di cui al **paragrafo 10.1.1, lett. B)** deve essere posseduto da ogni società cooperativa partecipante al raggruppamento, consorzio ordinario, aggregazione di rete, Geie

- Il requisito della **iscrizione nella “White list”** tenuta dalle competenti Prefetture di cui al **paragrafo 10.1.1, lett. C)** deve essere posseduto dall'operatore economico che, nell'ambito del raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di rete, Geie, svolge direttamente attività elencate all'art. 1, comma 53 della L. 190/2012 e s.m.i. (*attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa*)

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

Il requisito relativo al possesso dell'**attestazione di qualificazione SOA** di cui al **paragrafo 10.1.2** deve essere posseduto come di seguito indicato:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 68, c. 11 del D.Lgs. 36/2023, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 del citato articolo.

Nello specifico pertanto ciascun componente del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario dovrà essere in possesso delle attestazioni di qualificazione indicate, per la categoria e classifica corrispondenti alla quota di lavori che intenderà assumere.

Si rammenta che la disposizione prevista dall'art. 2, c. 2 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 (*“la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto”*) nel caso di imprese raggruppate o consorziate si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

NB:

Le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei e Consorzi ordinari di cui all'art. 65, c.2, lett. e), f) nonché le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, c.2, lett. g) e i Geie di cui all'art. 65, c.2, lett. h) devono indicare in sede di partecipazione alla gara sia la categoria e qualifica SOA posseduta, sia la rispettiva percentuale di lavori che intendono eseguire al fine di consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione o Geie siano qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno.

Imprese Cooptate di cui all'art. 30 c.4 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023

Ai sensi di quanto previsto dall'art.30 c. 4 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto possono raggruppare altre imprese (**imprese cooptate**) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dalla presente Lettera di Invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Ai fini della compilazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa richiesta dalla presente Lettera di Invito, le Imprese Cooptate, non assumendo il ruolo di concorrenti, devono:

- sottoscrivere, unitamente agli operatori economici concorrenti, la **Sezione A** delle domande di partecipazione (**Allegati 1/a, 1/b, 1/c, 1/d**)
- compilare e sottoscrivere digitalmente il **DGUE (Allegato n. 2)**, per le parti di competenza;
- compilare e sottoscrivere digitalmente **l'Allegato n. 9) “Dichiarazione Titolare effettivo”**
- compilare e sottoscrivere solo la **“SEZIONE riservata alle dichiarazioni in merito ai soggetti di cui all'art. 94 commi 3 e 4 del D.Lgs. 36/2023”** presente in calce all' **Allegato 7 “Dichiarazioni Integrative”**;

10.1.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E NEI CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65, c. 2 lett. b) (**consorzi di cooperative di produzione e lavoro**) lett. c) (**consorzi tra imprese artigiane**) e lett. d) (**consorzi stabili**) del D.Lgs. n. 36/2023 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Requisiti di idoneità professionale

- Il requisito relativo all'**iscrizione nel Registro delle Imprese** tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al **paragrafo 10.1.1, lett. A)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici
- Il requisito relativo all'**iscrizione nell'Albo delle società cooperative** di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. di cui al **paragrafo 10.1.1, lett. B)** deve essere posseduto dal consorzio, se società cooperativa, e da ogni società cooperativa consorziata indicata come esecutrice
- Il requisito della **iscrizione nella "White list"** tenuta dalle competenti Prefetture di cui al **paragrafo 10.1.1, lett. C)** deve essere posseduto dall'operatore economico (consorzio o consorziata esecutrice) che svolge direttamente attività elencate all'art. 1, c. 53 della L. 190/2012 e s.m.i. (*attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa*)

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

Il requisito relativo al possesso dell'**attestazione di qualificazione SOA** di cui al **paragrafo 10.1.2** deve essere posseduto come di seguito indicato:

- I consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. b) (**consorzi di cooperative di produzione e lavoro**) e lett. c) (**consorzi tra imprese artigiane**) del D.Lgs. n. 36/2023, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
- Per i consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. d) (**consorzi stabili**) del D.Lgs. n. 36/2023, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.

NB)

*Ai sensi di quanto disposto dall'art. 67, c. 4 del D.Lgs. 36/2023, i **consorzi stabili** di cui all'art. 65, c. 2, lett.d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.*

*L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 65, c. 2, lett. b) (**consorzi di cooperative di produzione e lavoro**) e lett. c) (**consorzi tra imprese artigiane**), ai propri consorziati non costituisce subappalto.*

10.2 REQUISITI DEGLI ESECUTORI DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE

I requisiti degli esecutori dei servizi di progettazione devono essere posseduti dalle imprese attestate SOA per prestazioni di sola costruzione, attraverso progettisti indicati o associati temporaneamente in sede di partecipazione alla gara.

Le imprese attestate SOA per prestazioni di progettazione e costruzione possono dimostrare i suddetti requisiti attraverso i professionisti dipendenti del proprio staff interno di progettazione.

Nel caso in cui lo staff tecnico interno sia carente, in tutto o in parte, dei requisiti in parola, è necessario che il concorrente indichi o associi uno o più progettisti qualificati, in possesso dei prescritti requisiti minimi di capacità; pertanto, nel caso in cui il concorrente sia in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione, ai fini del raggiungimento dei suddetti requisiti, può sommare i requisiti posseduti dalla propria struttura tecnica con i requisiti posseduti dai progettisti indicati o associati.

10.2.1 REQUISITI DI IDONEITÀ DEGLI ESECUTORI DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE

Gli esecutori dei servizi di progettazione previsti in appalto devono possedere i seguenti requisiti minimi:

A) Requisiti di cui alla Parte V dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023

- professionisti singoli o associati (art. 34 Allegato II.12):
 - possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività oggetto del bando di gara - possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
 - abilitazione all'esercizio della professione nonché iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

- Società di professionisti (art. 35 Allegato II.12):
 - organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
 - i soci;
 - gli amministratori;
 - i dipendenti;
 - i consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
 - l'organigramma deve riportare, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.

- Società di ingegneria (art. 36 Allegato II.12):
 - presenza di un Direttore Tecnico, con le funzioni di cui al comma 1 dell'art. 36 dell'Allegato II.12, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
 - b) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
 - organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
 - i soci;
 - gli amministratori;
 - i dipendenti;
 - i consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
 - l'organigramma deve riportare, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.

- Altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura (art.37 Allegato II.12):
 - Previsione nell'oggetto sociale delle prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
 - organigramma aggiornato comprendente le persone direttamente impiegate nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, includendo, tenuto conto della propria natura giuridica:
 - legale rappresentante;
 - gli amministratori;
 - soci, soci fondatori, associati;
 - i dipendenti;
 - i consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
 - presenza di un Direttore tecnico, con le funzioni di cui al comma 2, lett. b) dell'art. 37 dell'Allegato II.12., in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente alla tipologia dei servizi tecnici da prestare;
 - b) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato dell'Unione europea di appartenenza del soggetto di cui al comma 1
 - c) essere in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi e di aggiornamento professionale previsti dalle norme legislative vigenti.

- Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE (art. 38 Allegato II.12)
 - Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE, costituiti ai sensi

dell'art. 66, comma 1, lettere a) e g), del D.Lgs. 36/2023, i requisiti di cui agli artt. 35 e 36 dell'Allegato II.12 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

- I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

➤ **Raggruppamenti temporanei (RTP) (art. 39 Allegato II.12)**

- Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 68 del D.Lgs. 36/2023, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 36/2023, i requisiti di cui agli artt. 35 e 36 dell'Allegato II.12, devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento.
- Deve essere prevista la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista.
- Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:
 - un libero professionista singolo o associato;
 - con riferimento alle società di cui agli artt. 35 e 36 dell'Allegato II.12., un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
 - con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.
- Per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 36/2023 (altri oggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura)
 - i requisiti minimi dei soggetti di cui all'art. 37, c. 1 dell'Allegato II.12 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento;
 - il giovane professionista presente nel raggruppamento può rivestire una delle qualifiche indicate all'art. 37, c. 2 dell'Allegato II.12, ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale;
 - con riferimento ai prestatori di servizi di architettura e ingegneria di altri Stati membri, il giovane professionista presente nel raggruppamento può avere anche caratteristiche equivalenti ai progettisti individuati alla lettera b), ove contemplati nel proprio organigramma, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito.

B) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara

C) (per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia) iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del D.Lgs. 36/2023, ai sensi dell'art. 100, c. 3 del D.Lgs. 36/2023.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili. Altresì la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati richiesti.

D) REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO

1. Per l'Ingegnere che espleta l'incarico di Capo-progetto

- Possesso di laurea (quinquennale o specialistica) in Ingegneria civile;
- Possesso abilitazione all'esercizio della professione
- Iscrizione all'Albo professionale **da almeno 10 anni**

Per i professionisti (Ingegneri o Architetti) che espletano l'incarico di co-progettazione

- Possesso di laurea (quinquennale o specialistica) in Architettura o in Ingegneria civile;
- Possesso abilitazione all'esercizio della professione
- Iscrizione all'Albo professionale

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 36/2023, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla

legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

2. **Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione**
 - Possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.
3. **Per il professionista che espleta l'incarico di progettazione degli impianti di illuminazione**
 - Iscrizione all'ordine degli ingegneri/architetti o all'ordine dei periti, ramo elettrico o ad una associazione di categoria del settore dell'illuminazione pubblica, regolarmente riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della L. 4/2013,
 - possesso requisiti di cui al punto 4.3.2.1. del DM 27 settembre 2017

10.2.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE DEGLI ESECUTORI DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE

- A) FATTURATO GLOBALE MINIMO** per “servizi di architettura e ingegneria” relativo ai **migliori 3 (tre) esercizi** degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di invio della presente Lettera di Invito, per un importo non inferiore a **€ 1.250.000,00 (Euro unmilione duecentocinquantamila/00)** e quindi per un valore **pari a circa una (1) volta** il valore del corrispettivo della prestazione posta a base di gara.

Tale requisito è richiesto al fine di individuare sotto l'aspetto economico-finanziario operatori economici qualificati per l'appalto in oggetto, in considerazione del carattere di complessità e di importanza dello stesso.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma di impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (*sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione*), attestante la misura (*importo*) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione

B) ESECUZIONE NEGLI ULTIMI 10 (DIECI) ANNI DI DUE SERVIZI “DI PUNTA” DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

Avvenuto espletamento, negli ultimi **10 (dieci) anni**, precedenti la data di invio della presente Lettera di Invito, di **due <<servizi di architettura e ingegneria>>** (*esclusi i soli servizi di coordinamento della sicurezza*), relativi a lavori appartenenti alle categorie e ID di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare [“Infrastrutture per la mobilità” ID **V.02**; “Strutture” ID **S.03, S05, S.06**; “Impianti” ID **IA.04**], per un **importo totale non inferiore a 0,60 (zero virgola sessanta)** volte l'importo lavori cui si riferisce la prestazione da affidare

In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante **un unico servizio** purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

Tale requisito è richiesto al fine di individuare sotto l'aspetto tecnico e professionale operatori economici qualificati per l'appalto in oggetto, in possesso delle risorse umane e tecniche e dell'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con adeguato standard di qualità.

Tabella - Categoria, ID e importo minimo dei lavori per i servizi di punta

Categoria e Destinazione funzionale	ID Opere	Classe e Categoria (ex L. n.143/1949)	Grado di complessità	Importo lavori (euro)	Importo complessivo minimo servizi di punta (importo lavori x 0.60)
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' VIABILITA' ORDINARIA	V.02	VI/a	0,45	2.745.000,00	1.647.000,00
STRUTTURE STRUTTURE, OPERE INFRASTRUTTURALI PUNTUALI	S.03	I/g	0,95	4.650.000,00	2.790.000,00
STRUTTURE STRUTTURE SPECIALI	S.05	IX/b IX/c	1,05	560.000,00	336.000,00
STRUTTURE STRUTTURE SPECIALI	S.06	I/g IX/c	1,15	8.805.000,00	5.283.000,00
IMPIANTI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI A SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI - SINGOLE APPARECCHIATURE PER LABORATORI E IMPIANTI PILOTA	IA.04	III/c	1,30	1.160.000,00	696.000,00

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del Decreto Ministeriale 17/06/2016, gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera e pertanto, come indicato nelle Linee guida ANAC n. 1/2016, approvate con delibera del Consiglio n. 937 del 14 settembre 2016, ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.
- Le considerazioni di cui sopra sono applicabili, per quanto di interesse nella presente procedura, alle opere inquadrabili nelle categorie "Infrastrutture per la mobilità" e "Strutture"
- In particolare, con riferimento alla **categoria "Strutture"**, qualora si intenda far valere, ai fini della qualificazione, la sola **destinazione funzionale e ID S.06** (con grado massimo di complessità 1,15) l'importo dei lavori da coprire sarà pari alla somma delle tre destinazioni funzionali e ID rientranti nella categoria "Strutture" (S.03; S.05; S.06); pertanto dovranno essere dimostrati lavori progettati in destinazione funzionale e ID S.06 per un importo complessivo di € 8.409.000,00.
- Nella categoria "Impianti" non vi sono altri ID che presentano un grado di complessità pari o superiore a 1,30; pertanto i servizi di punta richiesti devono obbligatoriamente riferirsi a lavori rientranti nella suddetta categoria e ID "Impianti" IA.04

C) ESECUZIONE NEGLI ULTIMI 10 (DIECI) ANNI DI DUE SERVIZI "DI PUNTA" DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Avvenuto espletamento, negli ultimi **10 (dieci) anni**, precedenti la data di invio della presente Lettera di Invito, di **due servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione** relativi a lavori appartenenti alle categorie e ID di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare [*"Infrastrutture per la mobilità" ID V.02; "Strutture" ID S.03, S.05, S.06; "Impianti" ID IA.04*], per un importo totale non inferiore a **0,40 (zero virgola quaranta)** volte l'importo complessivo dei lavori (€ 17.920.000,00) e quindi per **€ 7.168.000,00 (Euro settemilionicento sessantottomila/00)**

In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante **un unico servizio** purché di importo almeno pari al minimo richiesto.

Tale requisito è richiesto al fine di individuare sotto l'aspetto tecnico e professionale operatori economici qualificati per l'appalto in oggetto, in possesso delle risorse umane e tecniche e dell'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con adeguato standard di qualità.

Si precisa che:

- I due servizi possono essere tutti relativi a incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione o in alternativa tutti relativi a incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione o in alternativa possono consistere in un servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in un servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
- I due servizi possono riferirsi a lavori appartenenti anche ad una sola categoria e ID tra quelle sopra indicate

NB)

- Ai sensi dell'art. 66, c. 2 del D.Lgs. 36/2023 le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal bando di gara anche nei seguenti termini:
 - le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
 - le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'allegato II.12 del Codice.
- Sia con riferimento ai servizi di punta di cui alla **lett. A)**, che ai servizi di punta di cui alla **lett. B)**, si precisa quanto segue:
 - ognuno dei servizi di punta dovrà essere stato svolto interamente dal medesimo operatore economico concorrente, in quanto il singolo servizio di punta non può essere frazionato;
 - la somma complessiva dei due servizi deve raggiungere almeno la percentuale minima richiesta per ogni categoria e ID di lavori. (**ID V.02** € 1.647.000,00; **ID S.03** € 2.790.000,00; **ID S.05** € 336.000,00; **ID S.06** € 5.283.000,00; **ID IA.04** € 696.000,00) e per il coordinamento della sicurezza (€ 7.168.000,00).
- Le capacità tecniche e professionali fanno riferimento ai contratti eseguiti; pertanto sono valutabili:
 - i servizi iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero
 - la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente (*per i servizi di progettazione: verrà valutata solo la fase progettuale ultimata e approvata entro il decennio*)
- I lavori cui si riferiscono i servizi contribuiscono a dimostrare il possesso dei requisiti indipendentemente dal fatto che i lavori stessi siano stati realizzati, siano in corso di realizzazione o non siano ancora iniziati.
- Nel caso in cui gli incarichi siano stati realizzati con la compartecipazione di altri professionisti, dovrà indicarsi la quota o la parte del servizio realizzato dall'operatore economico dichiarante, in proporzione alla quale verrà considerato l'importo dei lavori corrispondenti.
- Nel caso in cui gli incarichi ricomprendano lavori rientranti in più categorie e ID, dovrà evidenziarsi la sola quota di lavori riferibili alle categorie e ID oggetto dei servizi in affidamento.

La comprova del requisito è fornita mediante certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della Stazione Appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

Tra i servizi valutabili sono ricompresi:

- i servizi di ingegneria aventi ad oggetto le sole verifiche strutturali e sismiche sulle opere esistenti, in assenza di progettazione;
- i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, purché formalizzati in un elaborato sottoscritto dal progettista. La stazione appaltante attesta che la variante, redatta nel rispetto dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, sia stata formalmente

verificata, validata ed approvata, indicando il relativo importo in misura necessariamente corrispondente alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;

- i progetti vincitori in concorsi di progettazione, da assimilare al progetto di fattibilità tecnica ed economica.”

10.2.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I **raggruppamenti temporanei (RT)** di cui all'art. 66, c. 1, lett. f) del D.Lgs. 36/2023 devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle **aggregazioni di retisti**, ai **consorzi ordinari** ed ai **GEIE** si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

I **consorzi di cui all'art. 66, comma 1, lettera a) e g)** del D.Lgs. 36/2023 utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, di cui al **paragrafo 10.2.1, lett. A)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 39 dell'allegato II.12.

Requisiti di idoneità professionale

- Il requisito relativo all'**iscrizione nel Registro delle Imprese** di cui al **paragrafo 10.2.1, lett. B)** deve essere posseduto:
 - da ciascun componente (società o consorzio) del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente (società o consorzio) dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- Il requisito relativo ai **Titoli di studio** e all'**iscrizione all'Albo professionale** di cui al **paragrafo 10.2.1, lett. D)** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.
- Il requisito di cui al **paragrafo 10.2.1, lett. D) punto 2**, relativi all' **abilitazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008** deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
- Il requisito di cui al **paragrafo 10.2.1, lett. D) punto 3 e 4** relativo all'incarico **di progettazione degli impianti di illuminazione** è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato delle relative prestazioni.

Requisiti di capacità economico-finanziaria

- Il requisito relativo al **fatturato globale** di cui al **paragrafo 10.2.2, lett. A)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- Il requisito dei **due servizi di punta** di cui al **paragrafo 10.2.2, lett. B)** richiesti in relazione a ciascuna categoria e ID di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare [*“Infrastrutture per la mobilità” ID V.02; “Strutture” ID S.03, S05, S.06; “Impianti” ID IA.04*], deve essere posseduto da uno dei componenti il raggruppamento oppure da due diversi componenti del raggruppamento per un importo complessivo pari a quello richiesto nel singolo ID, ferma restando l'infrazionabilità del singolo servizio.
- Il requisito dei **due servizi di punta di coordinamento della sicurezza**, di cui al **paragrafo 10.2.2, lett. C)** relativi a lavori appartenenti alle categorie e ID di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare

[“Infrastrutture per la mobilità” ID V.02; “Strutture” ID S.03, S05, S.06; “Impianti” ID IA.04], deve essere posseduto da uno dei componenti il raggruppamento oppure da due diversi componenti del raggruppamento per un importo complessivo pari a quello richiesto nel singolo ID, ferma restando l'infrazionabilità del singolo servizio.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento

10.2.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETA' DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETA' DI INGEGNERIA

I consorzi stabili di cui all'art. 66, c. 1, lett. g) del D.Lgs. 36/2023 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Requisiti di idoneità professionale

- I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V del Codice, di cui al **paragrafo 10.2.1, lett. A)** devono essere posseduti:
 - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 38 del citato allegato.
 - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 34 del citato allegato.
- Il requisito relativo **all'iscrizione nel Registro delle Imprese** di cui al **paragrafo 10.2.1, lett. B)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici
- Il requisito relativo ai **Titoli di studio e all'iscrizione all'Albo professionale** di cui al **paragrafo 10.2.1, lett. D)** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità
- Il requisito di cui al **paragrafo 10.2.1, lett. D) punto 2**, relativi all' **abilitazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008** deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
- Il requisito di cui al **paragrafo 10.2.1, lett. D) punto 3** relativo all'incarico **di progettazione degli impianti di illuminazione** è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato delle relative prestazioni.

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

- I requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al **paragrafo 10.2.2, lett. A** e tecnico-professionale di cui al **paragrafo 10.2.2, lett. B e C**, ai sensi dell'art. 67, c.2, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate

NB)

*Ai sensi di quanto disposto dall'art. 67, c.4 del D.Lgs. 36/2023, i **consorzi stabili** di cui all'art. 66, comma 1, lett.g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.*

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

11. CLAUSOLE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 57 c. 1 del D.lgs. 36/2023, sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate, tra l'altro, a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore.

A tal fine nello specifico:

- a) costituisce requisito necessario per la partecipazione alla gara l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, ove applicabili;
- b) il concorrente, in caso di aggiudicazione, è tenuto:
- a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale indicato dalla stazione appaltante di cui al **paragrafo 3.2**;
oppure
 - a garantire che il diverso contratto collettivo applicato prevede tutele economiche e normative, per i propri lavoratori e per quelli in subappalto, equivalenti rispetto al contratto collettivo indicato dalla stazione appaltante di cui al **paragrafo 3.2**;
oppure
 - a impegnarsi, nel caso applichi un contratto collettivo diverso e non equivalente, ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato dalla stazione appaltante di cui al **paragrafo 3.2** nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e per tutta la sua durata
- c) il concorrente, in caso di aggiudicazione, deve impegnarsi, al fine di garantire le pari opportunità generazionali e di genere, ad assicurare:
- una quota pari al 30% (*trenta per cento*) di occupazione giovanile
 - una quota pari al 15% (*quindici per cento*) di occupazione femminile
- delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto

Adempimenti previsti a carico dell'aggiudicatario

La stazione appaltante verifica, con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'art. 110 del D.Lgs. 36/2023, l'attendibilità degli impegni assunti da parte dell'aggiudicatario,

Pertanto l'aggiudicatario, qualora si verificano eventi modificativi rispetto agli impegni sopra elencati sub a), b), c) sarà tenuto ad informare tempestivamente la stazione appaltante.

Inoltre, in corrispondenza di ogni SAL, l'aggiudicatario dovrà rendere apposita dichiarazione in cui:

- darà atto, ove tenuto, di aver assolto agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- comunicherà le eventuali nuove assunzioni effettuate, dando atto, se ne ricorrono le condizioni, del rispetto delle quote assunzionali relative all'occupazione giovanile e all'occupazione femminile come sopra indicate.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell'aggiudicatario ai suddetti obblighi, potranno essere considerate dall'Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale.

12. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente (cd. avvalimento premiale), o se serve ad entrambe le finalità.

Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità, con indicazione specifica delle dotazioni tecniche e delle risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio; parimenti l'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 104, c. 3 del D.Lgs. 36/2023, il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso di autorizzazioni o altri titoli abilitativi richiesti per la partecipazione solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

NB)

- Con riferimento ai servizi di progettazione, per i **requisiti dei titoli di studio e professionali** necessari per

l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, il concorrente, ai sensi dell'art. 104, c. 3 del D.Lgs. 36/2023, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi prendono parte al "Gruppo di Lavoro" ed eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. In tal caso l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore. Peraltro **l'affidatario deve eseguire direttamente le seguenti prestazioni:** progettazione relativa alla **Categoria "Strutture" ID S.03 "Strutture, opere infrastrutturali puntuali"; S.05 e S.06 "Strutture speciali"** tramite le figure specificatamente indicate nel gruppo di lavoro. Ciò in ragione dell'esigenza di garantire la qualità e l'unitarietà della progettazione che riguarda la parte più impegnativa e qualificante dell'affidamento, tale da incidere significativamente sulla ottimale realizzazione dell'infrastruttura.

Con riferimento ai servizi di progettazione si precisa inoltre che:

- nel caso in cui oggetto dell'avvalimento sia il requisito del **"Fatturato globale minimo"** di cui precedente **paragrafo 10.2.2) lett. A**, integrando un'ipotesi di **"avvalimento di garanzia"**, l'Ausiliaria deve impegnarsi esplicitamente, **dichiarandolo nel contratto**, a prestare la propria solidità patrimoniale ed economica, garantendo in questo modo la solidità finanziaria dell'appalto.
- nel caso in cui oggetto dell'avvalimento siano i requisiti di capacità tecnica e professionale (**Servizi di punta**) di cui al precedente **paragrafo 10.2.2) lett. B e lett. C** vi è l'obbligo per l'Ausiliaria di far parte del "Gruppo di lavoro", assumendo un concreto ed effettivo ruolo esecutivo nello svolgimento dei servizi prestati in avvalimento
- possono ricorrere all'istituto dell'Avvalimento solo i progettisti ASSOCIATI e non i progettisti INDICATI in quanto questi ultimi non rivestono il ruolo di concorrenti (*vedasi: Consiglio di Stato A.P. sent. N. 13 del 9/07/2020*)

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di capacità tecnica professionale oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse riferite ai requisiti (*riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali*) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega nella documentazione amministrativa:

- 1) **il contratto di avvalimento**, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti
- 2) **dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dall'impresa ausiliaria**, attraverso la compilazione del Modulo (**Allegato n. 6) "Dichiarazione di impegno dell'operatore economico Ausiliario"**, con cui la stessa:
 - a) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente;
 - b) dichiara di non incorrere nei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023.
- 3) **"Sezione riservata alla dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023"** presente in calce al Modulo **Allegato n. 6) "Dichiarazione di impegno dell'operatore economico Ausiliario"**
- 4) **copia della/e attestazione/i SOA dell'impresa ausiliaria**, in corso di validità, che documenti/documentino il possesso della qualificazione in categoria e classifica coerenti con i requisiti di cui il concorrente intende avvalersi.
- 5) **D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato n. 2)**, da presentarsi distintamente anche per l'**impresa ausiliaria**, sottoscritto digitalmente dalla stessa, compilato per le parti di competenza
- 6) ad integrazione del DGUE Modulo **Allegato 9) "Dichiarazione Titolare effettivo"**

L'**Allegato 2)**, l'**Allegato 6)**, la **"Sezione riservata alla dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023"** presente in calce al Modulo **Allegato n. 6)** e l'**Allegato 9)** devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma dell'impresa ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Come disposto dall'art. 104, c.12 del D.lgs. 36/2023, nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta (**avvalimento premiale**), non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art.40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliario, il seggio di gara comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al *paragrafo 2.3*), al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, **entro 10 (dieci) giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (*nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento*). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art.96, comma 15, del D.Lgs. 36/2023. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di **10 (dieci) giorni**, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

La stazione appaltante trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'art. 222, c.13 del citato decreto.

In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

13. SUBAPPALTO

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

Ai sensi dell'art. 119 c. 1 del D.Lgs. 36/2023 non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Con riferimento ai lavori:

- costituisce subappalto qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare.
- con riferimento alla **categoria prevalente OS18-A**, sempre ai sensi del citato art. 119 c. 1 del D.Lgs. 36/2023, è nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni in essa ricomprese. L'individuazione di dette lavorazioni, come eseguibili solo a cura dell'aggiudicatario, risponde all'esigenza di mantenere in capo allo stesso, in quanto in possesso delle necessarie qualificazioni e competenza per eseguire i lavori, il controllo e il coordinamento delle attività più importanti e qualificanti dell'appalto, in modo tale da consentire una conduzione unitaria ed uniforme del cantiere, nel rispetto di elevati livelli di sicurezza e a garanzia di una buona esecuzione degli interventi e, al contempo, di garantire il rispetto del principio di risultato connesso alle tempistiche di esecuzione dei lavori.

- Al tempo stesso l'eventuale ricorso al subappalto, da un lato, può garantire uno svolgimento dei lavori più funzionale dal punto di vista organizzativo e logistico, dall'altro, rappresenta una maggior garanzia circa il rispetto delle tempistiche e la pronta risoluzione di eventuali criticità nell'esecuzione delle lavorazioni. Pertanto è ammesso l'integrale subappalto delle categorie scorporabili previste in appalto (**OG3, OG10, OS21, OS23, OS12-A**), tutte a qualificazione obbligatoria, al fine di garantire che l'esecuzione di dette lavorazioni venga eseguita da ditte specificatamente qualificate. Qualora l'operatore economico concorrente non sia in possesso di specifica e adeguata qualificazione SOA per eseguire in proprio i lavori di una o più delle suddette categorie scorporabili, deve necessariamente, pena l'esclusione dalla gara, indicarne il subappalto (**subappalto necessario**), nei limiti e con le modalità indicate al precedente *paragrafo 4*)

Con riferimento ai servizi di progettazione:

- Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni di progettazione oggetto del contratto; inoltre l'affidatario deve eseguire direttamente le seguenti prestazioni: progettazione relativa alla **Categoria "Strutture" ID S.03** "Strutture, opere infrastrutturali puntuali"; **S.05 e S.06** "Strutture speciali" e alla **Categoria "Infrastrutture per la mobilità" ID V.02** "Viabilità ordinaria" tramite le figure specificatamente indicate nel gruppo di lavoro; ciò in ragione dell'esigenza di garantire la qualità e l'unitarietà della progettazione che riguarda la parte più impegnativa e qualificante dell'affidamento, tale da incidere significativamente sulla ottimale realizzazione dell'infrastruttura.
- è sempre ammesso il subappalto delle indagini, dei rilievi, delle misurazioni e picchettazioni, nonché degli elaborati specialistici e di dettaglio e delle attività per le quali sono richieste apposite certificazioni.
- In ogni caso i subappaltatori dovranno avere i requisiti per svolgere l'attività affidata in subappalto

Sia per i lavori che per i servizi di progettazione oggetto del presente appalto integrato, le prestazioni che possono essere oggetto di subappalto, come sopra indicato, non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (**subappalto "a cascata"**). Il divieto di ricorso al subappalto "a cascata" è giustificato dalle specifiche caratteristiche dell'affidamento in oggetto che presenta profili di complessità dei servizi di progettazione e profili di complessità e pericolosità relativamente alla esecuzione dei lavori che, per proprie caratteristiche costruttive e per localizzazione, impongono l'esigenza di rafforzare la gestione unitaria e il controllo delle attività di cantiere e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

Il concorrente deve indicare in sede di gara le prestazioni che intende subappaltare, compilando gli appositi spazi previsti nel DGUE (**Allegato 2**) e nelle Dichiarazioni sul possesso dei requisiti speciali (**Allegati 3/a, 3/b, 3/c, 3/d**); **in caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.**

Qualora il subappalto sia necessario al fine di acquisire i requisiti richiesti per la partecipazione di cui il concorrente è sprovvisto, la sua mancata indicazione è causa di esclusione dalla gara

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, c. 4 del D.Lgs. n.36/2023, l'affidamento in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è sottoposto alle seguenti condizioni:

- il subappaltatore deve essere qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- non devono sussistere a carico del subappaltatore le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs. n.36/2023;
- all'atto dell'offerta l'operatore economico concorrente, compilando l'apposita Sezione del DGUE, deve indicare lavori o le parti di opere che intende subappaltare.

L'Appaltatore trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno 20 (*venti*) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs. 36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del citato Decreto.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La stazione appaltante effettuerà le verifiche nei confronti dell'impresa subappaltatrice attraverso il FVOE.

L'affidamento in subappalto potrà avvenire, ai sensi dell'art.119, c.16 del D.Lgs. 36/2023 solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte della stazione appaltante, entro 30 (*trenta*) giorni dalla relativa richiesta;

tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (*due per cento*) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, c.10 del D.Lgs. 36/2023 l'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al citato D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 119, c.11 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 del citato art. 119 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, secondo i tempi e le modalità di cui al Capo 5 del Capitolato Speciale d'Appalto. È pertanto fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun pagamento relativo ai servizi di progettazione e agli stati di avanzamento lavori previsti dal presente appalto, una comunicazione che indichi la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori o dai cottimisti, nonché dagli altri subcontraenti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Diversamente, nel caso in cui la stazione appaltante non provveda al pagamento diretto nei confronti dei subappaltatori, è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto e per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché per gli adempimenti da parte del subappaltatore degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

14. SUBAFFIDAMENTI

Per ciascun **subaffidamento, non considerato subappalto** ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, l'appaltatore, sarà tenuto, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla stazione appaltante, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto della prestazione affidata, utilizzando il modello appositamente predisposto dalla stessa corredato dalla seguente documentazione:

- contratto di sub-affidamento o atto equivalente;
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010.
-

15. DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' MAGGIORMENTE ESPOSTE AL RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA

Ai sensi dell'art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i., sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- a)*abrogato*.....
- b)*abrogato*.....
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri;
- i-bis) servizi funerari e cimiteriali;

i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;

i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti

Per lo svolgimento delle attività sopra elencate è necessaria l'iscrizione alla "White list" tenuta dalle competenti Prefetture; pertanto, qualora l'appaltatore ne sia sprovvisto o non intenda svolgere direttamente le suddette attività, le stesse dovranno essere subappaltate o sub-affidate esclusivamente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle "White list".

Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'art. 92 c. 2 e c. 3 del Codice antimafia nonché quanto indicato nella Circolare 23 marzo 2016 del Ministero dell'Interno.

16. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 36/2023, in ragione della procedura di gara prescelta, della tipologia e del valore dell'appalto, delle caratteristiche dell'infrastruttura interessata e delle relative modalità esecutive nonché della particolare rilevanza strategica dei lavori sotto il profilo dell'interesse pubblico da soddisfare, l'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, pari al **2,00% (due per cento)** del valore complessivo dei lavori oggetto dell'appalto e precisamente di importo pari ad **€ 358.400,00#**.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, c.11 del D.Lgs. 36/2023 la presente garanzia provvisoria viene calcolata solo sull'importo dei lavori oggetto dell'appalto, con esclusione dell'importo relativo ai servizi di progettazione.

La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.c.p.a. – Agenzia di Mantova, Corso Vittorio Emanuele n. 154 - depositi cauzionali - **IBAN IT 16 U 05696 11500 000016001X45** intestato alla Provincia di Mantova.

Nel caso di garanzia provvisoria prestata mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici presso il Tesoriere dell'Amministrazione, l'operatore economico dovrà allegare copia scansionata della ricevuta dell'avvenuto versamento, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'operatore economico (*o persona munita di comprovati poteri di firma*).

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

https://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1. In alternativa, sino al 31/12/2024, come indicato nel comunicato del Presidente dell'ANAC del 28 giugno 2024 "Proroga delle indicazioni fornite con Delibera n.606/2023 e il Comunicato del 31/01/2024 e ulteriori chiarimenti in materia di garanzie fideiussorie" l'operatore economico, all'atto della sottoscrizione della garanzia, acquisisce dal garante l'indirizzo internet cui è possibile accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia in tempo reale. Nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche indicate nella citata delibera ANAC, deve fornire un

indirizzo PEC dedicato cui la stazione appaltante invia la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (*stazione appaltante*);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, c. 2 lett. b), c), d) del D.Lgs. 36/2023, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, c. 5 del D.Lgs. 36/2023, su richiesta della stazione appaltante **per ulteriori 90 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell'art. 106, c.6 del D.Lgs. 36/2023, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Riduzione della garanzia

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, c. 8 del D.Lgs. 36/2023, l'importo della garanzia provvisoria e del suo eventuale rinnovo è ridotto:

1. del **30% (trenta per cento)** per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'art. 65, c.2, lett. e), f), g), h) del D.Lgs. 36/2023 solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett b), c), d) del D.Lgs. 36/2023, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione
2. del **50% (cinquanta per cento)**, non cumulabile con quella del precedente punto 1, in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese

3. del **10% (dieci per cento)**, cumulabile con la riduzione di cui al punto 1 e 2, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 106, c. 3 del D.Lgs. 36/2023.
4. del **5% (cinque per cento)**, cumulabile con le riduzioni di cui al punto 1 e 2, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati dall'allegato II.13 al D.Lgs. 36/2023, escluse le certificazioni UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001 e UNI ISO 45001.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'art. 65, c. 2, lett. e), f), g), h) del D.Lgs. 36/2023 se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'art. 65, c.2, lett. b), c), d) del D.Lgs. 36/2023 se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente articolo l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 117, c.3 del D.Lgs. 36/2023, le riduzioni previste dall'art. 106, c.8 del citato decreto si applicano anche alla garanzia definitiva

17. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 560,00 (Euro cinquecentosessanta/00)** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 (*GURI n. 9 del 12/01/2024*), pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara", e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

L'Autorità, come previsto dall'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e dall'art. 15, comma 5-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha aderito al sistema pagoPA, il sistema di pagamenti elettronici realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid).

L'operatore economico potrà procedere al versamento del contributo in favore dell'Autorità accedendo al nuovo servizio di Gestione Contributi Gara (GCG).

Come precisato al seguente indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> il servizio permette di generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e di pagarli con una delle seguenti modalità:

- **"Pagamento on line"** mediante il nuovo [Portale dei pagamenti dell'A.N.AC.](#), scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
- **"Pagamento mediante avviso"** utilizzando:
 - infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);
 - IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.
 - Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del [Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C.](#), a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.
 - Per usufruire del servizio occorre:
 - essere registrato come utente dei servizi dell'Autorità secondo le modalità descritte nella sezione [Registrazione e Profilazione Utenti](#).

1. richiedere il profilo di "contribuente" associato al soggetto rappresentato "operatore economico" dalla [pagina di creazione profili](#).

2. [accedere al servizio](#).

Le istruzioni del Servizio Riscossione Contributi sono disponibili nel "[manuale utente operatore economico](#)" pubblicato sul sito dell'ANAC.

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del FVOE; in caso di esito negativo della suddetta verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

18. SOPRALLUOGO

Per il presente affidamento **non è obbligatoria** l'effettuazione del sopralluogo.

Peraltro, al fine di una corretta e ponderata valutazione dell'offerta, è auspicabile che i concorrenti effettuino un sopralluogo presso l'attuale ponte di San Benedetto con lo scopo di prendere esatta cognizione dello stato dei luoghi e delle condizioni che possono influire sulla determinazione dell'offerta.

Vista la collocazione della infrastruttura (*attualmente costituita da parte del vecchio ponte e dal nuovo manufatto realizzato in alveo*), tale da garantire in ogni momento la piena accessibilità ai concorrenti, l'eventuale sopralluogo potrà essere effettuato senza previa comunicazione alla stazione appaltante e per esso non verrà rilasciata alcuna attestazione.

19. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla presente gara nonché l'Offerta Tecnica, l'Offerta Tempo e l'Offerta Economica devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma **SINTEL**.

entro e non oltre le ore 16.00 del 16 OTTOBRE 2024

pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente Lettera di invito.

L'offerta e la documentazione amministrativa devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

La Piattaforma **SINTEL** non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della offerta

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al *paragrafo 1.1*).

L'operatore economico registrato a **SINTEL** accede *all'interfaccia "Dettaglio"* della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato *"Invia offerta"*, che consente di predisporre:

- una **"busta telematica"** contenente la **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**;
- una **"busta telematica"** contenente l'**OFFERTA TECNICA**;
- una **"busta telematica"** contenente l'**OFFERTA ECONOMICA** comprensiva anche dell'**OFFERTA TEMPO**

Si precisa che l'offerta viene inviata alla Stazione Appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (*da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi*) componenti il percorso guidato *"Invia offerta"*.

Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato *"Invia offerta"* in **SINTEL** per verificare i contenuti richiesti dalla Stazione Appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la **funzionalità "Salva"** consente di interrompere il percorso *"Invia offerta"* per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di controllare attentamente in particolare lo **step 5 "Riepilogo"** del percorso *"Invia offerta"*, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, c. 4 del D.Lgs. n. 36/2023 per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi del citato 17, comma 4, di confermare la validità dell'offerta per ulteriori **90 giorni**.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

N.B.)

Come precisato nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel", in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

20. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs. 36/2023, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la dichiarazione di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica compresa l'offerta tempo.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica compresa l'offerta tempo. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della dichiarazione di partecipazione sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della dichiarazione di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a 5 (*cinque*) giorni e non superiore a 10 (*dieci*) giorni (*da definirsi in relazione alla complessità e immediatezza della documentazione da produrre*) affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art.101 del D.Lgs. 36/2023 la stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 (*cinque*) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

21. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Al primo step del percorso guidato ***"Invia offerta"*** l'operatore economico dovrà inserire la seguente documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi punti del presente paragrafo.

La busta telematica contiene la dichiarazione di partecipazione, il DGUE, le altre dichiarazioni dei partecipanti alla gara nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

21.1 DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE

La dichiarazione di partecipazione è redatta, preferibilmente secondo i modelli di cui:

all'**Allegato 1/a** *"Dichiarazione di partecipazione impresa costruttrice singola con staff interno e/o progettisti indicati"*

all'**Allegato 1/b** *"Dichiarazione di partecipazione impresa costruttrice singola in raggruppamento con progettisti associati"*

all'**Allegato 1/c** *"Dichiarazione di partecipazione di Raggruppamenti temporanei – Consorzi ordinari _ Geie composti da sole imprese costruttrici con staff interno e/o progettisti indicati"*

all'**Allegato 1/d** *"Dichiarazione di partecipazione di Raggruppamenti temporanei – Consorzi ordinari _ Geie composti da imprese costruttrici e progettisti associati"*

all'**Allegato 1/e** *"Dichiarazione di partecipazione Imprese aderenti al contratto di rete"*

Nella dichiarazione di partecipazione il concorrente indica:

- la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara
- se partecipa alla gara con il proprio staff interno di progettazione o con progettisti esterni associati o indicati;

La Dichiarazione di Partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, o da altra persona dotata dei poteri di firma, dei soggetti dichiaranti che rivestono la qualità di concorrenti, secondo quanto indicato di seguito:

- ***l'Allegato 1/a*** deve essere presentato nel caso in cui una singola impresa costruttrice partecipi alla gara utilizzando in tutto o in parte il proprio staff interno di progettazione e/o progettisti INDICATI. Il Modulo va compilato e sottoscritto solo dalla impresa costruttrice. I progettisti indicati, non rivestendo il ruolo di concorrenti, non devono sottoscrivere il Modulo.
- ***l'Allegato 1/b*** deve essere presentato nel caso in cui una singola impresa costruttrice partecipi alla gara in raggruppamento con progettisti ASSOCIATI. Qualora sia stato già conferito il mandato, (Raggruppamento già costituito), il Modulo deve essere compilato e sottoscritto dall'impresa costruttrice mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; in tal caso alla Dichiarazione di Partecipazione **dovrà essere allegata la procura** con cui è stato conferito il mandato. Qualora invece il mandato non sia stato conferito, (Raggruppamento costituendo) il Modulo deve essere compilato dalla impresa costruttrice mandataria e sottoscritto dalla stessa e dai progettisti ASSOCIATI facenti parte del raggruppamento; in tal caso la Dichiarazione di Partecipazione deve contenere **l'impegno**, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa individuata come Mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
- ***l'Allegato 1/c*** deve essere presentato nel caso in cui partecipi alla gara un Raggruppamento temporaneo o un Consorzio ordinario o un Geie di imprese costruttrici utilizzando in tutto o in parte il proprio staff interno di progettazione e/o progettisti INDICATI. Qualora sia stato già conferito il mandato, (Raggruppamento, consorzio, Geie già costituito), il Modulo deve essere compilato e sottoscritto dall'impresa costruttrice mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; in tal caso alla Dichiarazione di Partecipazione **dovrà essere allegata la procura** con cui è stato conferito il mandato. Qualora invece il mandato non sia stato conferito, (Raggruppamento, consorzio, Geie costituendo) il Modulo deve essere compilato dalla impresa costruttrice mandataria e sottoscritto da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento o consorzio o Geie; in tal caso la Dichiarazione di Partecipazione deve contenere **l'impegno**, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa individuata come Mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. I progettisti indicati, non rivestendo il ruolo di concorrenti, non devono sottoscrivere il Modulo.
- ***l'Allegato 1/d*** deve essere presentato nel caso in cui partecipi alla gara un Raggruppamento temporaneo o un Consorzio ordinario o un Geie composto da imprese costruttrici e progettisti ASSOCIATI. Qualora sia stato già conferito il mandato, (Raggruppamento, consorzio, Geie già costituito), il Modulo deve essere compilato e sottoscritto dall'impresa costruttrice mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; in tal caso alla Dichiarazione di Partecipazione **dovrà essere allegata la procura** con cui è stato conferito il mandato. Qualora invece il mandato non sia stato conferito, (Raggruppamento, consorzio, Geie costituendo) il Modulo deve essere compilato dalla impresa costruttrice mandataria e sottoscritto dalla stessa e da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento o consorzio o Geie, compresi i progettisti ASSOCIATI facenti parte del raggruppamento in tal caso la Dichiarazione di Partecipazione deve contenere **l'impegno**, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa individuata come Mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

NB) Si precisa che:

La Dichiarazione di partecipazione deve essere compilata in ogni sua parte e deve essere inserita all'interno della "busta telematica" contenente la Documentazione Amministrativa.

La Dichiarazione di partecipazione non deve essere sottoscritta dai Progettisti Indicati e dalle eventuali imprese cooptate in quanto tali soggetti non rivestono la qualità di concorrenti.

In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento la Dichiarazione di partecipazione deve essere sottoscritta solo dal concorrente Ausiliato.

Nel caso in cui il progettista ASSOCIATO sia a sua volta un RTP (*Raggruppamento Temporaneo di Progettisti*) qualora sia stato già conferito il mandato, il Modulo dovrà essere sottoscritto solo dal progettista mandatario “in nome e per conto proprio e dei progettisti mandanti”, qualora invece il mandato non sia stato conferito, il Modulo deve essere sottoscritto da tutti i progettisti associati che costituiranno il RTP

In caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzi ordinari o Geie già costituiti, dovrà essere allegata copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, da parte della mandataria.

Qualora la Dichiarazione di Partecipazione venga sottoscritta da un procuratore, il concorrente deve allegare:

- copia scansionata della procura
o in alternativa
- nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Nel caso di partecipazione alla gara di **AGGREGAZIONI TRA LE IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE**, di cui all'art. 65, c.2, lett. g) del D.Lgs. 36/2023 dovrà essere presentata la Dichiarazione di partecipazione in conformità al Modulo ***Allegato 1/e***, compilando:

- la SEZIONE A) in caso di partecipazione di “Rete dotata di un Organo Comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica” (cd. rete - soggetto) e di “Rete dotata di un Organo Comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica” (cd. rete - contratto)
Se la rete è dotata di “Organo Comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica”: il Modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di potere di firma, del solo operatore economico che riveste la funzione di Organo Comune;
Se la rete è dotata di “Organo Comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica”: il Modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante o da altra persona dotata di potere di firma dell'operatore economico che riveste la funzione di Organo Comune e di ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- la SEZIONE B) in caso di Rete dotata di Organo Comune privo del potere di rappresentanza, di Rete sprovvista di Organo Comune, di Rete con Organo Comune privo dei requisiti di qualificazione
Nelle suddette ipotesi si seguono le regole previste per i Raggruppamenti temporanei e pertanto in caso di imprese di rete aggregate nella forma del Raggruppamento Temporaneo (RTI) già costituito: deve essere sottoscritto dal legale rappresentante o da altra persona dotata di potere di firma dell'impresa che viene indicata come mandataria, in caso di imprese di rete aggregate nella forma del Raggruppamento Temporaneo (RTI) costituendo: deve essere sottoscritto dal legale rappresentante o da altra persona dotata di potere di firma di ognuna delle imprese retiste partecipanti al RTI

Unitamente al Modulo ***Allegato 1/e***, in base alla natura giuridica assunta dalla Aggregazione di rete, dovrà essere prodotta la documentazione indicata al successivo **Paragrafo 21.4) “Documentazione a corredo”**

21.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Per partecipare alla presente procedura di gara, gli operatori economici sono tenuti a presentare il “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO” (DGUE), di cui ***all'Allegato 2***, in conformità al Comunicato prot. 6212 del 30 giugno 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il quale sono state fornite indicazioni in ordine alla corretta compilazione del DGUE nel formato digitale, nonché in conformità al Comunicato del 31 luglio 2021 con il quale l'Agid ha provveduto all'aggiornamento della “*Tassonomia di riferimento dei criteri*” che correda le Specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano “eDGUE-IT” nonché i relativi allegati.

Il DGUE va compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da altra persona dotata di potere di firma del dichiarante e deve essere inserito nella Busta telematica contenente la documentazione amministrativa.

L'Allegato 2 messo a disposizione dalla stazione appaltante corrisponde al DGUE Request in formato xml, generato mediante il servizio di CONSIP

INDICAZIONI IN MERITO ALLA COMPILAZIONE DEL DGUE

A seguito delle novità introdotte dalla digitalizzazione del ciclo di vita dell'appalto, l'operatore economico, al fine di predisporre il DGUE, dovrà seguire la procedura indicata al seguente link:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/chi-siamo/comunicazione/notizie-ed-eventi/DettaglioNews/News2024/nws-5-feb-miap-eprocurement/nws-5-feb-miap-eprocurement>

ovvero:

“Gli **Operatori Economici** potranno:

generare la **DGUE Response** in formato xml a partire dalla **Request** messa a disposizione dalla Stazione Appaltante nella documentazione di gara. A tal fine è possibile utilizzare il **medesimo servizio messo a disposizione da CONSIP** nel portale <https://www.acquistinretepa.it/esp-dgue/#!/start>

Il servizio è utilizzabile a seguito di login, nel menu di sinistra “Servizi”, Sezione eDGUE. Il percorso inizia dalle selezioni seguenti:

- Chi è a compilare il DGUE? >> Sono un operatore economico
- Che operazione si vuole eseguire? >> Importare un DGUE

concluso l'iter di predisposizione del DGUE caricare in formato **.pdf firmato digitalmente**, il file DGUE Response in SINTEL in fase di sottomissione dell'offerta nella busta amministrativa come allegato alla documentazione di gara”.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del citato art. 94.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lett. g) ed h) del D.Lgs. 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al periodo precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del D.Lgs. 36/2023, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 commesse nei tre anni antecedenti la data di invio della presente Lettera di Invito;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, c. 6 del D.Lgs. 36/2023 emessi nei tre anni antecedenti la data di invio della presente Lettera di Invito
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 36/2023, commessi nei tre anni antecedenti la data di invio della presente Lettera di Invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il DGUE deve essere presentato:

- sia dai progettisti ASSOCIATI che dai progettisti INDICATI
- nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, e Geie da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, compresa l'eventuale impresa cooptata;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento, dall'impresa ausiliata e dalla/e impresa/e ausiliarie.

inoltre, con riferimento agli operatori economici, associati o indicati, incaricati della progettazione:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, dal rappresentante munito di idonei poteri o comunque individuato come rappresentante dagli altri professionisti associati;
- per le società e i consorzi stabili si seguono le regole sopra indicate

21.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

A) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, compilando il **Modulo Allegato 7 “Dichiarazioni integrative”** con le quali:

1. DICHIARA di non incorrere nelle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D .Lgs. 36/2023;
2. DICHIARA i dati identificativi (*nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.*) dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo una delle seguenti modalità:
 - compilando l'apposita Sezione dedicata in calce all' *Allegato n. 7) “Dichiarazioni integrative”*
 - allegando apposito Elenco aggiuntivo, sottoscritto dal legale rappresentante e recante tutte le indicazioni richieste
 - indicando la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.
3. DICHIARA di non partecipare alla gara contemporaneamente in forme diverse **oppure** DICHIARA di partecipare alla gara contemporaneamente in più di una forma e **ALLEGA idonea documentazione** che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
4. DICHIARA remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi e i lavori oggetto di appalto;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori e dei servizi oggetto di appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. ACCETTA, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara; e DICHIARA di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per tutto il periodo previsto dalla presente Lettera di Invito;
6. DICHIARA di non essere tenuto al rispetto degli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e SI IMPEGNA, in caso di aggiudicazione e qualora si verificano eventi modificativi che comportino il rispetto degli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, a informare tempestivamente la stazione appaltante **oppure** DICHIARA di essere tenuto e aver assolto agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68 e SI IMPEGNA, in caso di aggiudicazione, a rendere, in corrispondenza di ogni SAL, apposita dichiarazione in cui darà atto di aver assolto agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68

(NB) le dichiarazioni di cui ai punti 7, 8, 9, 10 sono da rendere solo da parte delle IMPRESE COSTRUTTRICI)

7. DICHIARA di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante **oppure** DICHIARA di applicare un altro CCNL (*da indicare con il relativo codice alfanumerico*) e che tale diverso CCNL **garantisce** ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato dalla stazione appaltante e ALLEGA, a dimostrazione della asserita equivalenza, una TABELLA DI RAFFRONTO come indicato al **paragrafo 3.2** della Lettera di Invito **oppure** DICHIARA di applicare un altro CCNL (*da indicare con il relativo codice alfanumerico*) e che tale diverso CCNL **non garantisce** ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato dalla stazione appaltante e SI IMPEGNA, in caso di

aggiudicazione, ad applicare il contratto collettivo indicato dalla stazione appaltante nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e per tutta la sua durata

8. SI IMPEGNA in caso di aggiudicazione, a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato
9. SI IMPEGNA, in caso di aggiudicazione, al fine di garantire le pari opportunità generazionali e di genere ad assicurare una quota pari al 30% di occupazione giovanile e una quota pari al 15% di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto e a rendere, in corrispondenza di ogni SAL, apposita DICHIARAZIONE in cui comunicherà le eventuali nuove assunzioni effettuate e darà atto, se ne ricorrono le condizioni, del rispetto delle quote assunzionali relative all'occupazione giovanile e all'occupazione femminile come sopra indicate
10. DICHIARA di non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) oppure DICHIARA di essere iscritto nella "WHITE LIST" e indica la Prefettura competente e la data di iscrizione oppure DICHIARA di aver presentato domanda di iscrizione o di rinnovo alla "WHITE LIST" e indica la Prefettura competente e la data di presentazione della domanda
11. ACCETTA il "*Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova*" adottato dalla Provincia di Mantova con Decreto Presidenziale n. 72 del 27/06/2017, ai sensi di quanto previsto dall'art.1, c.17 della L. n.190/2012, allegato alla documentazione di gara (**Allegato 13**);
12. DICHIARA di essere edotto degli obblighi derivanti dal "*Codice di comportamento della Provincia di Mantova*" adottato dalla stazione appaltante con Decreto Presidenziale n. 62 del 10/05/2018 allegato alla documentazione di gara (**Allegato 14**) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
13. INDICA i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC
14. AUTORIZZA, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure NON AUTORIZZA, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, relativamente alle parti che contengono segreti tecnici/commerciali. A tal fine DICHIARA di avere inserito nella busta telematica "Offerta Tecnica":
 - una RELAZIONE in cui vengono indicate le parti relativamente alle quali si chiede l'oscuramento e in cui vengono fornite le motivazioni a supporto della richiesta.
 - (*facoltativo*) COPIA dei documenti presentati in sede di offerta tecnica con le parti già oscurate.
15. DICHIARA che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di *conflitto di interesse* ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, non diversamente risolvibile e SI IMPEGNA a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che possa insorgere durante la procedura di gara o, in caso di aggiudicazione, nella fase esecutiva del contratto;
16. ATTESTA di essere informato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (*Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018*) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, nonché del Reg. UE 241/2021 art. 22 par.3 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti riconosciuti dal citato Regolamento Europeo e dall'art. 7 del decreto legislativo n.196/2003, come meglio precisato nella "*Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679*" – (**Allegato 15**) della Lettera di Invito;
17. DICHIARA di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di gara, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale oppure DICHIARA di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si trovano nei propri confronti in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o comunque in una relazione di fatto significativa (collegamento) ma di avere formulato l'offerta autonomamente
18. DICHIARA la modalità di costituzione della garanzia provvisoria (*cauzione o fideiussione*) e, nel caso in cui la garanzia sia stata rilasciata nella forma di fideiussione, il sito internet o la PEC del garante, al fine di consentire la verifica della veridicità e autenticità della garanzia
19. INDICA le eventuali riduzioni della garanzia provvisoria di cui beneficia

20.SI IMPEGNA, in caso di aggiudicazione, sia con riferimento ai servizi di progettazione sia con riferimento all'esecuzione dei lavori, a porre in essere tutte le procedure e operazioni necessarie per il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) individuati dalla stazione appaltante e contenuti negli elaborati progettuali posti a base di gara, comprese le eventuali integrazioni apportate in sede di offerta tecnica, in ottemperanza a quanto previsto nel D.M. 23 giugno 2022, n.256 recante «*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi*» e nel D.M. 27 settembre 2017 recante "*Criteri ambientali minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica*".

Dichiarazioni da rendere in caso di crisi di impresa

In caso di presentazione della domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza)

21.INDICA gli estremi dei seguenti atti:

- data di presentazione della domanda di cui all'art. 40 D.Lgs. 14/2019
- Protocollo e data dell'autorizzazione del Tribunale a partecipare alla procedura e ALLEGA la documentazione riportata al *paragrafo 8.2)* "*Partecipazione degli operatori economici in caso di crisi di impresa*" della presente Lettera di Invito

In caso di operatori economici per i quali sia stato già adottato il decreto di apertura ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 14/2019

22.INDICA gli estremi dei seguenti atti:

- Tribunale che ha emesso il decreto di apertura e data del provvedimento
- Protocollo e data dell'autorizzazione a partecipare alla procedura rilasciata dal Giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato e ALLEGA la documentazione riportata al *paragrafo 8.2)* "*Partecipazione degli operatori economici in caso di crisi di impresa*" della presente Lettera di Invito

In caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs. n. 14/2019

23.DICHIARA di partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale.

Modalità di sottoscrizione

Le "Dichiarazioni Integrative devono essere sottoscritte dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, di ogni operatore economico che partecipa in qualità di concorrente

In caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie, sia costituiti che costituendi, da ogni operatore economico partecipante a tali forme associative, compresi i progettisti ASSOCIATI (limitatamente alle parti di competenza)

Nel caso in cui il progettista ASSOCIATO sia a sua volta un RTP (Raggruppamento Temporaneo di Progettisti) le Dichiarazioni Integrative vanno rese da ogni progettista associato partecipante al RTP (limitatamente alle parti di competenza)

In caso Consorzi di cooperative o Consorzi di imprese artigiane o Consorzi stabili: dal Consorzio

In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

*I progettisti INDICATI, le imprese Cooptate, le Consorziatate indicate quali esecutrici devono compilare e sottoscrivere solo la "**SEZIONE riservata alle dichiarazioni in merito ai soggetti di cui all'art. 94 commi 3 e 4 del D.Lgs. 36/2023**" presente in calce al Modulo Allegato 7)*

B) DICHIARAZIONI REQUISITI SPECIALI

Le Dichiarazioni relative al possesso dei **REQUISITI SPECIALI** richiesti per la partecipazione alla presente gara sono rese preferibilmente secondo i modelli di cui:

- *all'Allegato 3/a) Dichiarazione REQUISITI SPECIALI impresa costruttrice singola con Staff interno e/o progettisti Indicati*

- *all'Allegato 3/b) Dichiarazione REQUISITI SPECIALI impresa costruttrice singola in raggruppamento con progettisti Associati*
- *all'Allegato 3/c) Dichiarazione REQUISITI SPECIALI Raggruppamento di sole imprese costruttrici con Staff interno e/o progettisti Indicati*
- *all'Allegato 3/d) Dichiarazione REQUISITI SPECIALI Raggruppamento imprese costruttrici e progettisti Associati*

In particolare dovranno essere dichiarati:

- ✓ i Requisiti di capacità economica e finanziaria e Tecnica e professionale richiesti agli ESECUTORI DEI LAVORI, indicando le **categorie e classifiche di Attestazione SOA possedute** e le eventuali lavorazioni che si intendono affidare in subappalto.
Si sottolinea che è necessario, a pena di esclusione, dichiarare il I subappalto (**subappalto necessario**) delle Lavorazioni Scorporabili rientranti nelle categorie SOA non possedute o possedute per classifiche inferiori a quelle richieste.
In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario, Geie e Aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete dovrà essere indicata la esatta composizione di tali forme associative specificando la denominazione delle singole imprese, comprese la/le eventuale/i impresa/e cooptata/e, la rispettiva categoria e classifica SOA posseduta rilevante ai fini della partecipazione alla gara, nonché le quote di partecipazione a tali forme associative.
- ✓ i Requisiti di capacità economica e finanziaria e Tecnica e professionale richiesti agli ESECUTORI DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, indicando:
 - **il fatturato globale minimo** per <<servizi di architettura e ingegneria >> relativo ai migliori 3 (tre) esercizi, degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di invio della Lettera di Invito
 - **I Servizi di Punta**, espletati negli ultimi 10 (dieci) anni precedenti la data di invio della Lettera di Invito, relativi a “servizi di architettura e ingegneria” e “servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione”
- ✓ I Requisiti ulteriori dei PROGETTISTI ASSOCIATI/INDICATI (Artt. 35, 36, 37, 38 dell'Allegato II.12) da rendersi con riferimento:
 - *alle società di professionisti* (art.35 allegato ii.12)
 - *alle società di ingegneria* (art.36 allegato ii.12)
 - *ai consorzi stabili* (art.38 allegato ii.12)
 - *a altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura* (art.37 allegato ii.12)

Modalità di sottoscrizione

*Le Dichiarazioni relative al possesso dei requisiti speciali devono essere sottoscritte dal legale rappresentante, o da altra persona dotata dei poteri di firma, dei soggetti dichiaranti che rivestono la qualità di concorrenti, secondo quanto indicato nelle corrispondenti “Dichiarazioni di partecipazione” di cui al precedente **paragrafo 21.1***

Nel caso di partecipazione alla gara di **AGGREGAZIONI TRA LE IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE**, di cui all'art. 65, c.2, lett. g) del D.Lgs. 36/2023, oltre alla Dichiarazione di partecipazione in conformità al Modulo **Allegato 1/e**, la Dichiarazione sul possesso dei requisiti speciali dovrà essere presentata, a seconda della forma giuridica assunta dalla rete, utilizzando i seguenti Moduli

- Se la Rete partecipa tramite il proprio staff interno e/o con progettisti INDICATI: dovrà compilare, eventualmente adeguandolo, il Modulo **Allegato 3/c**
- Se la Rete partecipa in raggruppamento con progettisti ASSOCIATI: dovrà compilare, eventualmente adeguandolo, il Modulo **Allegato 3/d**

Le modalità di sottoscrizione sono quelle indicate per la corrispondente Dichiarazione di partecipazione (**Allegato 1/e**) di cui al precedente **paragrafo 21.1**

C) DICHIARAZIONE SULLA COMPOSIZIONE MINIMA OBBLIGATORIA DEL GRUPPO DI LAVORO

Deve essere prodotta la “**Dichiarazione sulla composizione minima obbligatoria del GRUPPO DI LAVORO**” da rendersi secondo il **Modulo Allegato 4**), in cui vengono nominativamente indicate le figure

professionali (*dettagliatamente elencate al paragrafo 8.1) della presente Lettera di invito*) la cui presenza è richiesta, a pena di esclusione, quale requisito di partecipazione.

Nella Dichiarazione devono essere indicate le generalità dei professionisti, il titolo di studio, gli estremi dell'iscrizione all'Albo/Ordine professionale, il ruolo che svolgeranno all'interno del Gruppo, l'indicazione se facenti parte dello staff interno del concorrente o se professionisti INDICATI o ASSOCIATI

In sede di partecipazione alla gara i concorrenti, tramite la suddetta Dichiarazione, devono unicamente attestare che il Gruppo di Lavoro messo a disposizione per l'appalto è costituito almeno dai professionisti la cui presenza è obbligatoria.

La effettiva composizione del Gruppo di Lavoro, comprendente anche figure professionali ulteriori rispetto a quelle la cui presenza è obbligatoria, dovrà essere indicata unicamente in sede di presentazione dell'Offerta Tecnica nell'ambito della quale sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice, a patto che rispetti i livelli minimi di composizione e di qualità richiesti.

Modalità di sottoscrizione

La Dichiarazione sulla composizione minima obbligatoria del Gruppo di Lavoro" deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, della/e impresa/e costruttrice/i e dei progettisti ASSOCIATI.

I progettisti INDICATI, non rivestendo il ruolo di concorrenti, non devono sottoscrivere la presente Dichiarazione, pur se ricompresi tra le figure professionali la cui presenza è obbligatoria.

D) DICHIARAZIONE RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROGETTISTI

Nel caso di partecipazione alla gara di un **Raggruppamento Temporaneo di Progettisti (RTP)** di cui all'art. 66, c.2 , lett.f) del D.Lgs. 36/2023, deve essere prodotta la Dichiarazione di cui al **Modulo Allegato 5)**

La Dichiarazione in questione deve essere resa sia in caso di partecipazione alla gara di un RTP di progettisti ASSOCIATI sia di un RTP di progettisti INDICATI.

Nella Dichiarazione deve essere indicata la esatta composizione del Raggruppamento, specificando i ruoli (*mandataria/mandanti*) svolti dai componenti nonché i servizi di progettazione che ognuno di essi svolgerà.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 39, comma 1 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023 nella Dichiarazione, a pena di esclusione, deve inoltre essere indicato **un giovane professionista**, laureato, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, che svolgerà attività di progettazione:

Modalità di sottoscrizione

La Dichiarazione sulla composizione del Raggruppamento Temporaneo di Progettisti (RTP) deve essere sottoscritta:

- *qualora sia già stato conferito il mandato (Raggruppamento già costituito), dal legale rappresentante o da altra persona dotata di poteri di firma, della mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti"*
- *qualora invece il mandato non sia stato conferito, (Raggruppamento costituendo) dai legali rappresentanti, o da altre persone dotate di poteri di firma, di tutti i progettisti che costituiranno il Raggruppamento*

E) DICHIARAZIONE CONSORZI

Nel caso di partecipazione alla gara di **Consorzi di società cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra imprese artigiane e Consorzi stabili (di cui all'art. 65, c.2, lett. b), c), d) del D.Lgs. 36/2023)** nonché **Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria (di cui all'art. 66, c.1, lett. g) del D.Lgs. 36/2023)** deve essere prodotta la Dichiarazione di cui al **Modulo Allegato 8)** con cui:

- si indica la natura giuridica del Consorzio
- si dichiara se il Consorzio intende eseguire le prestazioni oggetto di appalto con la propria struttura **o in alternativa**
si indica/indicano la/e impresa/e consorziata/e esecutrice/i

Modalità di sottoscrizione

La Dichiarazione da rendersi da parte dei Consorzi di cui sopra deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, o da altra persona dotata dei poteri di firma, del Consorzio.

La dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta anche dai Consorzi Stabili di società di professionisti e di società di ingegneria che partecipano alla gara in qualità di progettisti ASSOCIATI

I Consorzi Stabili di società di professionisti e di società di ingegneria di cui ci si avvale come progettisti INDICATI, non rivestendo il ruolo di concorrenti, non devono produrre la presente Dichiarazione.

NB)

Le imprese indicate come Consorziare esecutrici, pur non rivestendo il ruolo di concorrenti, a loro volta dovranno:

- compilare e sottoscrivere il DGUE (**Allegato 2**) per le parti di competenza
- compilare e sottoscrivere digitalmente l'**Allegato n. 9) "Dichiarazione Titolare effettivo"**
- compilare e sottoscrivere solo la **"SEZIONE riservata alle dichiarazioni in merito ai soggetti di cui all'art. 94 commi 3 e 4 del D.Lgs. 36/2023"** presente in calce all' Allegato 7) "Dichiarazioni Integrative";

F) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DELL'OPERATORE ECONOMICO AUSILIARIO

Nel caso di partecipazione alla gara con ricorso all'istituto dell'Avvalimento di cui all'art. 104 del D.Lgs. 36/2023 deve essere prodotta (*unitamente alla documentazione elencata al precedente paragrafo 12 della presente Lettera di Invito*) la **"Dichiarazione di impegno dell'operatore economico Ausiliario"** di cui al **Modulo Allegato 6).**

La Dichiarazione deve contenere:

- l'impegno dell'operatore economico ausiliario nei confronti della stazione appaltante e del concorrente ausiliato a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, il/i requisito/i di cui il concorrente è carente, fornendo le relative dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali
- nel caso oggetto di avvalimento sia l'Attestazione di Qualificazione SOA: gli estremi della suddetta qualificazione posseduta
- l'indicazione se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente (*cd. avvalimento premiale*) o se serve ad entrambe le finalità.
- l'attestazione di non incorrere in una o più cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023
- la dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4 del D.Lgs. 36/2023, da rendere compilando l'apposita Sezione riservata in calce al Modulo

Modalità di sottoscrizione

La Dichiarazione di impegno deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, o da altra persona dotata dei poteri di firma, dell'operatore economico Ausiliario

G) DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

La Dichiarazione relativa al Titolare Effettivo deve essere resa, a integrazione del DGUE, tramite la compilazione dell'**Allegato 9) "Dichiarazione Titolare Effettivo"** con cui si attesta o meno l'esistenza di un Titolare Effettivo e, qualora esistente, se ne indicano generalità e dati

Modalità di sottoscrizione

La Dichiarazione relativa al Titolare Effettivo deve essere resa da ogni operatore economico (*società di persone o di capitali*) tenuto alla compilazione del DGUE. (*vedasi precedente paragrafo 21.2*)

21.4 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

I concorrenti allegano:

- documento attestante la **GARANZIA PROVVISORIA** in formato elettronico, sottoscritto digitalmente dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante;
- copia scansionata della ricevuta di pagamento del **CONTRIBUTO** a favore dell'ANAC.

- copia scansionata **dell'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE** rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità
- (**Solo in caso di avvalimento**) In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento, di cui all'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023, dovranno essere prodotti tutti i documenti e le dichiarazioni indicate nel precedente **paragrafo 12)** della presente Lettera di Invito.
- copia scansionata delle **CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ** possedute rilevanti ai fini delle riduzioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 36/2023

(NB La produzione di copia della SOA e delle certificazioni di Qualità da parte degli operatori economici è richiesta al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante).

Documentazione ulteriore per i soggetti associati

I concorrenti allegano:

- In caso di **Raggruppamenti Temporanei già costituiti**:
 - Copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- Per i **Consorzi ordinari o GEIE già costituiti**:
 - Copia scansionata dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- Per le **Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete**:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**:
 - Copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**
 - Copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo**:
 - **in caso di RTI costituito**: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

22. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma Sintel, al secondo step del percorso guidato **"Invia offerta"**, nell'apposito campo **"Busta tecnica"** la seguente documentazione tecnica:

- con riferimento al **sub-criterio di valutazione A.1.1** *"Composizione e curricula Gruppo di Lavoro dedicato"*
 1. **ELENCO riassuntivo del "Gruppo di Lavoro" dedicato**, in cui devono essere riportati il numero ed i nominativi dei professionisti che ne faranno parte, con l'indicazione sommaria del ruolo che svolgeranno all'interno del Gruppo

2. una **SCHEDA DESCRITTIVA** per ogni componente del “Gruppo di Lavoro” indicato nell’Elenco
- con riferimento al **sub-criterio di valutazione A.1.2** “Epletamento di n. 1 servizio di Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica (o Definitiva) e/o Esecutiva affine a quello oggetto di affidamento”
 3. **SCHEDA DESCRITTIVA** del servizio
 - con riferimento al **sub-criterio di valutazione A.1.3** “Epletamento di n. 1 servizio di coordinamento della sicurezza affine a quello oggetto di affidamento”
 4. **SCHEDA DESCRITTIVA** del servizio
 - con riferimento al **sub-criterio di valutazione A.2.1** “Metodologia, principi e criteri organizzativi nello svolgimento delle attività di progettazione”
 5. **RELAZIONE DESCRITTIVA** delle proprie proposte
 - con riferimento al **sub-criterio di valutazione A.2.2** “Sviluppo della progettazione tramite metodologia BIM”
 6. **OFFERTA DI GESTIONE INFORMATIVA (oGI)**
 - con riferimento ai **sub-criteri di valutazione B.1.1** “Soluzioni tecniche migliorative per l’esecuzione della demolizione del ponte esistente” e **B.1.2** “Soluzioni tecniche migliorative per il varo del ponte”
 7. **RELAZIONE DESCRITTIVA** delle proprie proposte, articolata in 2 SEZIONI corrispondenti ai due sub-criteri di valutazione
 8. (eventuale) **ELABORATI PROGETTUALI** che il concorrente riterrà di produrre al fine di fornire elementi ulteriori circa le modalità operative che si intendono seguire.
 - con riferimento ai **sub-criteri di valutazione B.2.1** “Proposte migliorative rispetto ai CAM” e **B.2.2**. “Proposte migliorative della gestione del materiale di demolizione con particolare riferimento a modalità di demolizione e smaltimento che assicurino la minor ricaduta sul territorio”
 9. **RELAZIONE DESCRITTIVA** delle proprie proposte, articolata in 2 SEZIONI corrispondenti ai due sub-criteri di valutazione
 10. (eventuale) Copia del **CONTRATTO / IMPEGNO** del titolare della discarica o dei siti di trasformazione in cui saranno destinati i materiali di demolizione;
 - con riferimento al **sub-criterio di valutazione B.3.1** “Cantierizzazione dei lavori e processi di qualità interna aziendale”
 11. **RELAZIONE DESCRITTIVA** delle proprie proposte
 12. **ORGANIGRAMMA FUNZIONALE AZIENDALE** che illustri la struttura, i servizi manageriali e la manodopera specializzata che verrà messa a disposizione
 13. **CURRICULUM VITAE** delle figure specialistiche di cui si prevede l’utilizzo
 14. (eventuale) **SCHEMI E PLANIMETRIE** a corredo della Relazione Descrittiva
 - con riferimento al **sub-criterio di valutazione B.3.2** “Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 45001/2018 ”
 15. (eventuale) **COPIA SCANSIONATA** della certificazione UNI EN ISO 45001/2018
 - con riferimento al **sub-criterio di valutazione B.4.1** “Numero di anni interi offerti di manutenzione gratuita delle opere eseguite”
 16. **Modulo Allegato 10) “Offerta anni di manutenzione gratuita”** con l’indicazione degli anni interi offerti per la manutenzione gratuita delle opere eseguite
 - con riferimento al **sub-criterio di valutazione B.4.2** “Proposte migliorative riguardanti il monitoraggio della infrastruttura in fase di esercizio”
 17. **RELAZIONE DESCRITTIVA** delle proprie proposte

Le caratteristiche e i contenuti della documentazione costituente l’Offerta Tecnica sono

dettagliatamente indicati al successivo paragrafo 25.1)

- Inoltre, nel caso in cui i concorrenti intendano avanzare **richiesta di oscuramento** di parti dell'offerta tecnica presentata, in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, nella busta telematica "Offerta Tecnica":
18. dovrà essere inserita una **RELAZIONE** che indichi le parti da oscurare e fornisca le motivazioni a supporto della richiesta
 19. potranno essere allegate alla Relazione **COPIE DEI DOCUMENTI** presentati in sede di offerta tecnica con le parti già oscurate.

Sottoscrizione della Offerta tecnica

- **Ogni file** contenente la documentazione costituente l'offerta tecnica sopra indicata **deve essere sottoscritto digitalmente** e deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel C.S.A.
- Qualora sia richiesto da Sintel ovvero qualora l'operatore economico preveda il caricamento di numerosi file utilizzando un formato di compressione – quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in formato elettronico ".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati, **tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente**; sarà comunque accettata anche la firma digitale sulla cartella compressa, da intendersi riferita a tutti i file in essa contenuti.
- L'Offerta Tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore secondo le modalità indicate per la sottoscrizione della dichiarazione di partecipazione di cui al **paragrafo 21.1)** della presente Lettera di Invito.

23. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA ECONOMICA E OFFERTA TEMPO

Al terzo step del percorso guidato "**Invia offerta**" l'operatore economico dovrà indicare la propria Offerta Economica corredata anche dalla propria Offerta Tempo nonché, ai sensi di quanto previsto dall'art. 108, c. 9, del D.Lgs. n. 36/2023, dalla indicazione degli oneri aziendali della sicurezza e del costo della manodopera.

➤ **23.1**

OFFERTA ECONOMICA

Max punti 10

L'Offerta Economica consiste nel ribasso percentuale unico offerto dai concorrenti sull'importo a base di gara di **€ 17.822.125,54 (diciassettemilioniottocentoventiduemilacentocinquante/54)**, costituito:

- dall'importo delle spese e oneri accessori relativi alla Progettazione di Fattibilità Tecnico-economica stimato in € 98.138,94;
- dall'importo delle spese e oneri accessori relativi alla Progettazione Esecutiva stimato in € 58.986,60;
- dall'importo dei lavori (*al netto degli oneri della sicurezza e comprensivi del costo della manodopera non soggetti a ribasso*) stimato in € 17.665.000,00

Poiché l'art. 44, c.4 del D.Lgs. 36/2023 prevede che negli appalti integrati l'offerta deve indicare distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, i concorrenti dovranno dettagliare, compilando e allegando l'apposito **Modulo Allegato 12) "Offerta Economica per progettazione ed esecuzione dei lavori"**,

- a. il prezzo offerto per le spese e gli oneri accessori relativi alla Progettazione di Fattibilità Tecnico-economica (PFTE);
- b. il prezzo offerto per le spese e gli oneri accessori relativi alla Progettazione Esecutiva (PE)
- c. il prezzo offerto per i lavori
- d. il prezzo complessivo offerto (a + b + c) e il **ribasso percentuale unico** cui corrisponde;

I singoli prezzi e il ribasso percentuale unico indicati nel suddetto Modulo dovranno essere espressi in cifre.

NB)

L'attribuzione del punteggio relativo all'elemento di valutazione "OFFERTA ECONOMICA" avverrà solo in base al ribasso percentuale unico offerto inserito nell'apposito campo "Offerta Economica" della piattaforma Sintel.

Qualora non vi sia corrispondenza tra il ribasso percentuale unico inserito su Sintel e il ribasso percentuale unico indicato nel *Modulo Allegato 12*) farà fede solo il ribasso inserito su Sintel; in tal caso gli importi dei singoli prezzi offerti per progettazione e lavori nel suddetto Modulo verranno adeguati in proporzione;

Qualora nel *Modulo Allegato 12*) il prezzo complessivo offerto non corrisponda al ribasso percentuale unico indicato, farà fede:

- il ribasso percentuale unico, qualora corrispondente al ribasso inserito su Sintel; in tal caso gli importi dei singoli prezzi offerti per progettazione e lavori verranno adeguati in proporzione;
- il prezzo complessivo offerto qualora il suddetto prezzo globale sia corrispondente al ribasso inserito su Sintel;

Qualora nel *Modulo Allegato 12*) il ribasso percentuale unico indicato non corrisponda alla somma dei prezzi offerti per progettazione e lavori, farà fede:

- il ribasso percentuale unico, qualora corrispondente al ribasso inserito su Sintel; in tal caso gli importi dei singoli prezzi offerti per progettazione e lavori verranno adeguati in proporzione;
- la somma dei prezzi offerti per progettazione e lavori, qualora la suddetta somma sia corrispondente al ribasso percentuale unico inserito su Sintel;

Pertanto l'operatore economico dovrà a pena di esclusione, nell'apposito campo "**Offerta Economica**" presente sulla piattaforma Sintel:

1. **Indicare a Sistema**, nell'apposito campo "**Offerta Economica**" presente sulla piattaforma Sintel, la propria offerta economica, consistente nell'indicazione in cifre del **RIBASSO PERCENTUALE UNICO**, offerto sull'importo posto base di gara di € 17.822.125,54 come sopra indicato.
 - Il ribasso offerto si intende al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
 - Sono inammissibili le offerte economiche che siano pari o superiori all'importo a base di gara.
 - Nella formulazione dell'offerta economica il concorrente dovrà tenere conto di tutti gli oneri previsti dal CSA.
2. **Allegare** nell'apposito campo "Offerta Economica" presente sulla piattaforma Sintel, il **Modulo Allegato 12) "Offerta Economica per progettazione ed esecuzione dei lavori"** contenente il dettaglio della propria offerta economica, come sopra indicato.

Qualora il suddetto Modulo non venga allegato, ma venga solo inserito su Sintel il ribasso percentuale unico, ciò non comporterà l'esclusione del concorrente ma solo l'applicazione del ribasso percentuale unico a ciascun importo posto a base di gara per spese e oneri accessori della progettazione e per lavori.
3. **Indicare a Sistema**, nell'apposito campo "**di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico**" presente sulla piattaforma Sintel, i propri **COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA** afferenti all'esercizio dell'attività che verrà svolta con riferimento ai lavori posti a base di gara.
4. **Indicare a Sistema**, nell'apposito campo "**di cui costi del personale**" presente sulla piattaforma Sintel, i propri **COSTI DELLA MANODOPERA** con riferimento ai lavori posti a base di gara.

➤ 23.2

OFFERTA TEMPO

Max punti 15

L'operatore economico dovrà inserire nell'apposito campo "**Offerta Tempo**":

1. **Modulo Allegato 11) "Offerta riduzione tempo"** da rendersi debitamente compilato in ogni sua parte, riportante:
 - il **numero di giorni che il concorrente offre in diminuzione** rispetto ai **gg. 180** previsti come tempo massimo di chiusura del ponte al traffico conseguente alle operazioni di demolizione del vecchio ponte e varo del nuovo ponte.

Si precisa che:

- Deve essere indicato il numero di giorni in diminuzione (*e non il numero dei giorni che si ritiene di impiegare per le operazioni di demolizione e varo del ponte*)
 - La riduzione del tempo sopra indicata deve essere espressa, in cifre e in lettere, con un numero naturale intero positivo, senza la possibilità di utilizzare decimali.
 - Qualora non vi sia corrispondenza tra il numero di giorni espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà considerato valido il numero di giorni espresso in lettere.
 - Non verranno considerate le offerte espresse in altre unità di misura (*ad es: mesi, settimane o loro frazioni*) o comunque con modalità differenti da quelle richieste dalla presente Lettera di Invito.
 - La mancata presentazione in sede di gara della offerta di riduzione del tempo non costituirà motivo di esclusione, ma determinerà unicamente la non attribuzione del relativo punteggio.
 - Al contrario costituirà causa di esclusione la presentazione di una Offerta Tempo che preveda un tempo superiore ai *gg. 180* previsti come tempo massimo per la chiusura al traffico del ponte.
2. **CRONOPROGRAMMA** di massima delle operazioni di demolizione del vecchio ponte e di varo del nuovo ponte
A corredo della “Offerta riduzione tempo” dovrà essere prodotto un **Cronoprogramma** di massima che documenti le operazioni di demolizione del vecchio ponte e di varo del nuovo ponte e che consenta di valutare l’effettiva sostenibilità della riduzione della tempistica offerta e la sua coerenza con le soluzioni tecniche indicate in sede di gara, nell’ambito del criterio di valutazione “*B.1) Soluzioni tecniche migliorative per la realizzazione dei lavori*”
Nel caso in cui vi fosse incongruenza tra quanto indicato nelle soluzioni tecniche migliorative offerte e quanto indicato nell’ “Offerta tempo” il punteggio previsto per quest’ultima non verrà assegnato.

Modalità di sottoscrizione dell’Offerta Economica e dell’Offerta Tempo

Sia l’Offerta Economica (*comprensiva del Modulo Allegato 12*) che l’Offerta Tempo (*costituita dal Modulo Allegato 11 e dal Cronoprogramma*) devono essere sottoscritte con le modalità indicate per la sottoscrizione della Dichiarazione di partecipazione di cui al paragrafo 21.1), tenuta presente la composizione degli operatori economici concorrenti.

24. RIEPILOGO DELL’OFFERTA (STEP 4) E INVIO OFFERTA (STEP 5)

Al quarto step del percorso guidato “**Invia offerta**”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il “**Documento d’offerta**” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli step precedenti. Tale Documento dovrà essere scaricato dall’operatore economico sul proprio terminale e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o da altra persona dotata dei poteri di firma.

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, **effettuare l’upload in Sintel del “Documento d’offerta”** debitamente firmato digitalmente dal legale rappresentante (*o persona munita di comprovati poteri di firma*) secondo le modalità illustrate nella seguente Tabella.

Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche tecniche / procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso “**Invia offerta**” in Sintel, nonché nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”.

Al **quinto step** del percorso guidato “**Invia offerta**” l’operatore economico ha la possibilità di visualizzare il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso guidato e procedere quindi all’invio dell’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “**Invia offerta**”. Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le stesse non saranno più sostituibili.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato "Invia offerta" tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare la documentazione prodotta nonché il valore dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel "documento d'offerta".

Si precisa inoltre che nel caso in cui l'offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica).

25. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 44, c.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

La valutazione dell'Offerta Tecnica, dell'Offerta Tempo e dell'Offerta Economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
A - Offerta tecnica	75
B - Offerta tempo	15
C - Offerta economica	10
TOTALE	100

25.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la **lettera D** vengono indicati i "**Punteggi discrezionali**", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la **lettera T** vengono indicati i "**Punteggi tabellari**", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto.

Tabella dei criteri e sub-criteri discrezionali (D, quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

A) ASPETTI QUALIFICANTI IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE = max punti 18						
Criteri di Valutazione		Punti max	Sub-criteri di valutazione		Punti D max	Punti T max
A.1	PROFESSIONALITA' E COMPETENZA DEI PROGETTISTI	10	A.1.1	<i>Composizione e curricula Gruppo di Lavoro dedicato</i>	5	
			A.1.2	<i>Espletamento di n.1 servizio di Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica (o Definitiva) e/o Esecutiva, affine a quello oggetto di affidamento</i>	4	
			A.1.3	<i>Espletamento di n. 1 servizio di coordinamento della sicurezza affine a quello oggetto di affidamento</i>	1	
A.2	CARATTERISTICHE METODOLOGICHE	8	A.2.1	<i>Metodologia, principi e criteri organizzativi nello svolgimento delle attività di progettazione</i>	5	

	DELLA PROGETTAZIONE		A.2.2	<i>Sviluppo della progettazione tramite metodologia BIM</i>	<u> 3 </u>	
B) ASPETTI QUALIFICANTI LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI = max punti 57						
Criteria di Valutazione		Punti max	Sub-criteri di valutazione		Punti D max	Punti T max
B.1	SOLUZIONI TECNICHE MIGLIORATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI	<u> 30 </u>	B.1.1.	<i>Soluzioni tecniche migliorative per l'esecuzione della demolizione del ponte esistente</i>	<u> 20 </u>	
			B.1.2.	<i>Soluzioni tecniche migliorative per il varo del ponte</i>	<u> 10 </u>	
B.2	ASPETTI AMBIENTALI	<u> 10 </u>	B.2.1.	<i>Proposte migliorative rispetto ai CAM</i>	<u> 4 </u>	
			B.2.2.	<i>Proposte migliorative della gestione del materiale di demolizione</i>	<u> 6 </u>	
B.3	CANTIERIZZAZIONE E SICUREZZA DEI LAVORI	<u> 8 </u>	B.3.1	<i>Cantierizzazione dei lavori e processi di qualità interna aziendale</i>	<u> 6 </u>	
			B.3.2	<i>Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 45001/2018</i>		<u> 2 </u>
B.4	MANUTENZIONE E MONITORAGGIO DELL'OPERA	<u> 9 </u>	B.4.1	<i>Numero di anni interi offerti di manutenzione gratuita delle opere eseguite</i>		<u> 5 </u>
			B.4.2	<i>Proposte migliorative riguardanti il monitoraggio della infrastruttura in fase di esercizio</i>	<u> 4 </u>	
TOTALE OFFERTA TECNICA		<u> 75 </u>			<u> 68 </u>	<u> 7 </u>

Nello specifico per l'attribuzione del relativo punteggio verranno valutati i seguenti criteri e sub-criteri di valutazione:

A) - ASPETTI QUALIFICANTI IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione illustri in modo più preciso, convincente ed esaustivo la professionalità e l'adeguatezza dell'offerta relativa al servizio di progettazione oggetto del presente appalto integrato.

A.1	PROFESSIONALITA' E COMPETENZA DEI PROGETTISTI	Max punti 10
------------	--	---------------------

Verrà valutata l'adeguatezza dell'offerta relativa al servizio di progettazione desunta dalla composizione e professionalità del Gruppo di Lavoro dedicato e da **n. 2 servizi** di architettura ed ingegneria (*1 di progettazione e 1 di coordinamento della sicurezza*), ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare le prestazioni oggetto del presente appalto sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento.

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità dei progettisti, in quanto si dimostra che gli stessi hanno espletato servizi tecnici che, sul piano funzionale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la Stazione Appaltante con l'affidamento in oggetto.

NB) In particolare verranno presi in considerazione e valutati positivamente i servizi di architettura ed ingegneria per lavori riferiti alle categorie e ID oggetto dell'appalto o comunque per lavori ritenuti affini e che risultano espletati da progettisti/professionisti facenti parte del Gruppo di Lavoro.

In particolare, verranno valutati i seguenti **SUB-CRITERI**:

➤ **A.1.1)**

Composizione e curricula Gruppo di Lavoro dedicato

Max punti 5

I concorrenti dovranno indicare la composizione del “Gruppo di lavoro” dedicato all’espletamento dei servizi oggetto del presente appalto, tenendo presente che lo stesso deve prevedere come minimo la presenza **dei professionisti che ne devono far parte obbligatoriamente** in base a quanto indicato al precedente **paragrafo 8.1)**

I concorrenti dovranno pertanto produrre:

1. un **ELENCO riassuntivo del “Gruppo di Lavoro” dedicato**, in cui devono essere riportati il numero ed i nominativi dei professionisti che ne faranno parte, con l’indicazione sommaria del ruolo che svolgeranno all’interno del Gruppo (*progettista, co-progettista, responsabile sicurezza, collaboratore, ecc.*).

Nel medesimo Elenco dovranno, inoltre, essere indicati il numero ed i nominativi dei professionisti che si occuperanno di sviluppare la progettazione tramite metodologia BIM. La valutazione di questi ultimi, tuttavia, sarà effettuata con riferimento al successivo sub criterio A.2.2 “*Sviluppo della progettazione tramite metodologia BIM*”.

Nell’Elenco dovrà essere indicato il professionista incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

2. una **SCHEDA DESCRITTIVA per ogni componente del “Gruppo di Lavoro” indicato nell’Elenco** che dovrà riportare le seguenti informazioni:
 - generalità complete; titoli di studio e professionali; estremi conseguimento abilitazione alla professione ed iscrizione al relativo Albo Professionale; estremi abilitazioni possedute (*abilitazione di cui all’art. 98 del D.Lgs. n.81/2008; di cui al punto 4.3.2.1. del DM 27 settembre 2017, ecc.*)
 - Se professionista associato o indicato: posizione rivestita nella struttura di appartenenza (*titolare; professionista facente parte di studio associato; socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria; dipendente, collaboratore con contratto di collaborazione su base annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263, ecc.*);
 - indicazione del ruolo e descrizione delle attività che svolgerà all’interno del “Gruppo di lavoro”;
 - indicazione sommaria precedenti esperienze professionali ritenute significative e rilevanti in relazione all’oggetto della presente gara ed agli specifici compiti che verranno svolti nel “Gruppo di lavoro”.

La Scheda Descrittiva da redigere per ogni componente del “Gruppo di Lavoro”:

- non deve superare **2 (due) facciate** formato **UNI A4**;
- deve essere scritta in carattere **Arial 11**, non compresso, con interlinea 1,5;
- deve contenere tutte le informazioni indicate in precedenza;
- deve descrivere sommariamente le precedenti esperienze professionali ritenute più significative
- a corredo di tali Schede descrittive non è prevista la presentazione di fotografie ed elaborati grafici

➤ **A.1.2)**

Espletamento di n. 1 servizio di Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica (o Definitiva) e/o Esecutiva affine a quello oggetto di affidamento

Max punti 4

I concorrenti dovranno indicare **n. 1 servizio** di Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) di cui all’art. 41 del D.Lgs. 36/2023 (*o di Progettazione Definitiva di cui all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016*) e/o di Progettazione Esecutiva, ritenuto maggiormente significativo della propria capacità ad espletare la progettazione prevista in appalto.

Deve trattarsi di un servizio di Progettazione il più possibile **affine** a quello oggetto del presente appalto e quindi, a titolo esemplificativo, relativo a interventi di realizzazione di ponti e viadotti in acciaio o

comunque relativo ad interventi su infrastrutture aventi caratteristiche analoghe a quelle oggetto dei servizi in affidamento.

In particolare ai fini della valutazione, a titolo meramente indicativo, verranno considerati i seguenti aspetti: tipologia costruttiva, destinazione funzionale, classi e categorie di progettazione previste, data di espletamento del servizio, valore economico, tipo di committenza (*pubblica/privata*) ed ogni altro aspetto ritenuto apprezzabile e congruente dalla Commissione giudicatrice.

Può consistere sia in un servizio congiunto di Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica (o Definitiva) e di Progettazione Esecutiva, sia in un servizio di sola Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica (o Definitiva) o di sola Progettazione Esecutiva

➤ **A.1.3)**

Espletamento di 1 servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione affine a quello oggetto di affidamento

Max punti 1

I concorrenti dovranno indicare **n. 1 servizio** di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione ritenuto maggiormente significativo della propria capacità ad espletare le attività previste in appalto.

Deve trattarsi di un servizio di Coordinamento della Sicurezza il più possibile **affine** a quello oggetto del presente appalto e quindi, a titolo esemplificativo, relativo a interventi di realizzazione di ponti e viadotti in acciaio o comunque relativo ad interventi su infrastrutture aventi caratteristiche analoghe a quella oggetto dei servizi in affidamento.

In particolare ai fini della valutazione, a titolo meramente indicativo, verranno considerati i seguenti aspetti: valore economico, tipologia costruttiva, destinazione funzionale, classi e categorie di progettazione previste, data di espletamento del servizio, tipo di committenza (*pubblica/privata*) ed ogni altro aspetto ritenuto apprezzabile e congruente dalla Commissione giudicatrice.

Può consistere sia in un servizio congiunto di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione (CSP) e di esecuzione (CSE) sia in un servizio di Coordinamento della Sicurezza solo in fase di progettazione o solo in fase di esecuzione.

Con riferimento ai suddetti **sub-criteri A.1.2) e A.1.3)**, il concorrente dovrà compilare una **SCHEDA DESCRITTIVA** per ognuno, indicando le informazioni che ritiene utili ai fini della valutazione.

Ogni **Scheda Descrittiva** dovrà recare come denominazione l'esatta indicazione del Sub-criterio cui si riferisce, (*ad es: A.1.2 "Espletamento di 1 servizio di Progettazione di Fattibilità tecnico-Economica (o Definitiva) e/o Esecutiva affine a quello oggetto di affidamento"*) e dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- denominazione dell'intervento e sua ubicazione;
- dati generali riferiti: alla committenza (*pubblica o privata*), alla data di inizio dell'incarico, agli estremi di approvazione e/o validazione, alla durata;
- generalità del progettista/professionista incaricato con indicazione del titolo di studio, abilitazione all'esercizio della professione, iscrizione in Albo Professionale; per il professionista che ha svolto il Coordinamento della Sicurezza è richiesta anche l'indicazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008; indicazione del ruolo che il professionista svolgerà nel Gruppo di lavoro;
- dati dell'incarico con l'indicazione del tipo di servizio, della finalità e dell'importo del servizio;
- breve descrizione e dati tipologici dell'infrastruttura oggetto dell'intervento
- attinenza riferita ad aspetti tecnologici e morfologici di similarità con i servizi oggetto della gara. Il concorrente potrà sinteticamente fornire indicazioni che ritiene utili per meglio evidenziare la rispondenza e affinità dei servizi prestati con quelli oggetto del presente appalto (*ad es: per evidenziare lo svolgimento di attività con riferimento a particolari lavorazioni o particolari problematiche del tutto simili a quelle previste per la realizzazione dei lavori cui si riferiscono i servizi oggetto del presente appalto*).

Ognuna delle SCHEDE DESCRITTIVE:

- non deve superare **3 (tre) facciate** formato **UNI A4**;
- deve essere scritta in carattere **Arial 11**, non compresso, con interlinea 1,5;
- deve essere articolata rispettando i punti sopra indicati, al fine di consentirne una omogenea leggibilità e valutazione;
- deve riportare con chiarezza le generalità e i titoli dei professionisti che hanno svolto le attività e il ruolo che gli stessi svolgeranno all'interno del "Gruppo di Lavoro" (*se progettisti, Responsabili Sicurezza, ecc.*);
- può essere corredata da **max 3** elaborati grafici e **max 5** fotografie.

A.2	CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELLA PROGETTAZIONE	Max punti 8
------------	--	--------------------

In particolare, verranno valutati i seguenti **SUB-CRITERI**:

➤ **A.2.1)**

Metodologia, principi e criteri organizzativi nello svolgimento delle attività di Progettazione

Max punti 5

I concorrenti dovranno rappresentare l'articolazione delle attività e prestazioni previste per l'aggiornamento del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) e per la Progettazione Esecutiva (*compreso Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione*) dell'intervento, sequenziandole, con particolare riferimento alle procedure operative finalizzate ad assolvere al meglio l'incarico, nel rispetto del dettato normativo e nell'ottica di perseguire la migliore efficienza, celerità, affidabilità e verificabilità delle attività svolte.

In particolare dovranno essere descritte tutte le attività da porre in essere, compresa la raccolta dati conoscitiva preliminare, eventuali ulteriori indagini e sperimentazioni, che consentano di giungere all'individuazione della migliore ipotesi progettuale.

Si dovrà relazionare sugli strumenti e sul tipo di metodologia utilizzata per giungere alla definizione della soluzione progettuale ottimale, privilegiando approcci e strumenti che:

- ottimizzino l'integrazione delle conoscenze e delle competenze dei professionisti coinvolti nella progettazione e nella esecuzione dell'intervento per massimizzare l'efficacia e l'efficienza delle soluzioni tecniche di progetto nonché delle modalità realizzative dell'intervento;
- massimizzino l'efficacia della gestione e del controllo sulla esecuzione dell'appalto, con particolare riferimento alla fase realizzativa dei lavori.

Si dovranno inoltre descrivere le modalità di gestione della documentazione tecnico progettuale e dei rapporti con la committenza

Con riferimento al presente sub-criterio di valutazione A.2.1) i concorrenti dovranno produrre una **RELAZIONE DESCRITTIVA** con la quale illustrare le proprie proposte sviluppate secondo quanto sopra specificato.

La Relazione Descrittiva:

- deve riportare nel titolo il riferimento al presente sub-criterio di valutazione
- non deve superare **10 (dieci) facciate** formato **UNI A4**;
- deve essere scritta in carattere **Arial 11**, non compresso, con interlinea 1,5;
- non sono computati nel numero delle max 10 facciate l'indice, le copertine, gli eventuali sommari;
- tutte le pagine devono avere una numerazione progressiva ed univoca.

➤ **A.2.2)**

Sviluppo della progettazione tramite metodologia BIM

Max punti 3

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione illustri in modo più preciso, convincente ed esaustivo la proposta di sviluppare la progettazione con metodologia BIM, secondo le modalità meglio riportate nel **Capitolato Informativo (in seguito C.I.)** allegato alla documentazione di gara, che costituisce l'atto propedeutico per la redazione delle offerte.

Nella propria **Offerta di Gestione Informativa (oGI)** dovrà essere descritto il proprio processo produttivo e come si intenda garantire la rispondenza dei servizi di progettazione a quanto richiesto dal C.I.; potrà essere ampliato ed approfondito quanto proposto dal committente, fatto salvo il soddisfacimento dei requisiti minimi del C.I.

In caso di aggiudicazione, l'affidatario dovrà consolidare e rendere esecutivo quanto offerto in fase di gara in un **piano di Gestione Informativa (pGI)** che diverrà parte integrante del Contratto d'Appalto.

Nella **Offerta di Gestione Informativa (oGI)** dovranno essere trattati, oltre ad eventuali altri aspetti, almeno i seguenti punti conformemente a quanto previsto nel CI:

3a.1 Infrastruttura hardware: descrizione infrastruttura hardware che si intende utilizzare per il soddisfacimento degli obiettivi di modellazione e gestione informativa, distinguendola in relazione allo staff disciplinare (*Strutture – Impianti – Architettura, etc.*) che la utilizzerà. Nella oGI dovrà essere specificato ogni elemento utile a descrivere come intenda soddisfare i requisiti descritti in questa sezione del **CI** (secondo quanto previsto nella relativa tabella) oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorie.

3a.2 Infrastruttura software: indicazione della tipologia di software che si intende utilizzare per il soddisfacimento degli obiettivi di modellazione e gestione informativa come specificato *nella sezione gestionale del CI*.

Nella oGI dovrà essere specificato ogni elemento utile a descrivere come intenda soddisfare i requisiti minimi descritti in questa sezione del **CI** (secondo quanto previsto nella relativa tabella) oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorie.

3c.2 Specifiche aggiuntive per garantire l'interoperabilità: specificazione, in merito alla produzione di modelli informativi tramite l'uso del formato aperto IFC secondo UNI EN ISO 16739, del set di proprietà relativo agli oggetti in modo da garantire l'integrità dei dati nei passaggi dal formato proprietario a quello aperto.

Nella oGI dovrà essere specificato ogni elemento utile a descrivere come intenda soddisfare i requisiti minimi descritti in questa sezione del **CI** (secondo quanto previsto nella relativa tabella) oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorie.

3e. Sistema di denominazione e classificazione degli oggetti: indicazione degli oggetti costituenti il/i modello/i informativi grafici, organizzati *secondo quanto richiesto dalla relativa tabella*.

Nella oGI dovrà essere specificato ogni elemento utile a descrivere come intenda soddisfare i requisiti minimi descritti in questa sezione del **CI** (oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorie).

3g. Competenze di gestione informativa del concorrente: indicazione dei requisiti di formazione specifica in ambito di gestione digitale dei processi informativi all'interno della propria organizzazione con riferimento alle figure indicate al punto 4c. del CI.

4a.1 Obiettivi e usi del modello in relazione alle fasi del processo

Si deve illustrare per ciascun aspetto (*strutturale, impiantistico, architettonico, ecc.*) gli obiettivi e gli usi dei modelli per assicurare il superamento delle fasi di processo individuati dal committente. Nella oGI dovranno essere riportati detti obiettivi ed usi riepilogati in una tabella, sulla base di quella in parte compilata a solo titolo esemplificativo *nella corrispondente sezione del C.I.*

4b. Livelli di sviluppo degli oggetti e delle schede informative: eventuale indicazione, con riferimento al requisito minimo individuato *nella relativa tabella*, di ogni ulteriore elemento utile a descrivere come si intende soddisfare i requisiti minimi descritti *in questa sezione*, oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorie.

4c.1 Descrizione della struttura informativa dell'affidatario e della sua filiera: individuazione, all'interno della propria organizzazione, delle figure professionali con specifica formazione, esperienza, conoscenza e competenza idonee ad attuare la gestione digitale del processo informativo, indicando il flusso di ruoli e relazioni che legano i soggetti individuati.

Nella oGI dovrà essere descritto il diagramma di flusso della propria filiera di gestione informativa, secondo uno schema a blocchi, *analogamente a quello riportato, a mero titolo esemplificativo, nel diagramma presente nel punto 4c.1 del CI*.

4c.2 Identificazione dei soggetti professionali: indicazione delle figure professionali dell'organizzazione, con una sintetica descrizione della competenza, esperienza, qualifiche formative, ruoli, compilata in base al proprio diagramma di flussi e relazioni di cui al punto precedente.

Nella oGI dovranno essere identificati i soggetti professionali deputati alla gestione informativa della commessa, *analogamente alla tabella riportata, a mero titolo esemplificativo, al suddetto punto 4c.2 del CI*.

4e.3 Coordinamento dei modelli: indicazione della periodicità dell'attività di verifica di coordinamento del contenuto informativo dei diversi oggetti contenuti nei modelli, *secondo la cadenza definita nella relativa tabella*.

Nella oGI dovranno essere specificati i flussi ed ogni elemento utile a descrivere come si intenda soddisfare i requisiti minimi descritti in questa sezione, oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorative.

4e.3 definizione delle procedure di validazione: Nella oGI dovranno essere specificati il flusso e la procedura di validazione per il livello di verifica V1 e V2 definendo:

- le modalità con cui i modelli, gli oggetti e/o gli elaborati vengono sottoposti a validazione in merito alla loro emissione, controllo degli errori e nuove necessità di coordinamento;
- i contenuti informativi oggetto di una periodica revisione;
- la frequenza con cui i contenuti informativi sono soggetti a revisione.

Con riferimento al presente sub-criterio di valutazione **A.2.2 "Sviluppo della progettazione tramite metodologia BIM"**, i concorrenti dovranno produrre l' **OFFERTA DI GESTIONE INFORMATIVA (oGI)** con la quale illustrare le proprie proposte sviluppate secondo quanto sopra specificato.

L' **Offerta Di Gestione Informativa (oGI)** dovrà rispettare l'articolazione sopra indicata, riportando per ogni argomento le relative denominazioni (ad es.: 3.a.1 *Infrastruttura hardware*) fatta salva la possibilità di trattazione di elementi aggiuntivi e/o migliorativi non ricompresi nel precedente elenco.

L' Offerta Di Gestione Informativa (oGI):

- non deve superare **20 (venti) facciate** formato **UNI A4**;
- la parte descrittiva deve essere scritta in carattere **Arial 11**, non compresso, con interlinea 1,5;
- nelle n. 20 pagine devono essere ricomprese le tabelle; dimensioni, caratteri, interlinea delle tabelle non sono predefiniti ma comunque devono rendere facilmente leggibili le tabelle stesse;
- non sono computati nel numero delle max 20 facciate l'indice, le copertine, gli eventuali sommari;
- deve essere articolata come sopra indicato;
- tutte le pagine devono avere una numerazione progressiva ed univoca.

B) - ASPETTI QUALIFICANTI LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione illustri in modo più preciso, convincente ed esaustivo l'adeguatezza dell'offerta relativa alla fase di esecuzione dei lavori; saranno in particolare oggetto di valutazione, come meglio precisato di seguito:

- la qualità della struttura organizzativa prevista per la gestione della realizzazione dell'opera
- le soluzioni tecniche migliorative che il concorrente esporrà in sede di presentazione dell'offerta tecnica
- l'organizzazione del cantiere e lo svolgimento in efficienza e sicurezza delle lavorazioni
- tutti gli aspetti della realizzazione dell'intervento volti a garantire il minor impatto ambientale

La documentazione presentata dai concorrenti e la sua maggiore o minore definizione saranno specifici elementi di valutazione da parte della Commissione giudicatrice.

Gli aspetti inerenti la possibilità di presentare soluzioni tecniche migliorative sono definiti nel prosieguo della presente Lettera di Invito, rimanendo comunque preclusa la modificabilità sostanziale delle caratteristiche progettuali già stabilite dall'amministrazione e l'alterazione dei caratteri essenziali delle prestazioni richieste.

B.1	SOLUZIONI TECNICHE MIGLIORATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI	Max punti 30
------------	--	---------------------

In particolare, verranno valutati i seguenti **SUB-CRITERI**:

➤ **B.1.1)**

Soluzioni tecniche migliorative per l'esecuzione della demolizione del ponte esistente

Max punti 20

Saranno valutate le soluzioni tecniche migliorative proposte per la demolizione (*in alveo e in golena*) del vecchio ponte esistente, tali da garantire le migliori condizioni di sicurezza generali, di rispetto dell'ambiente nonché modalità operative che assicurino rapidità di esecuzione e minori interferenze con la navigazione e con il deflusso delle acque.

In particolare verranno valutati i seguenti aspetti:

- ✓ tipologia o combinazioni delle tipologie di demolizione che si intendono adottare
- ✓ indicazione delle attrezzature da utilizzarsi sul cantiere per l'esecuzione di tale attività
- ✓ modalità/metodi di protezione del nuovo ponte ad arco in alveo durante la demolizione del corrispondente tratto in alveo del vecchio ponte esistente ed ipotesi ed analisi delle interferenze dell'attività di demolizione con la viabilità sul nuovo ponte in alveo qualora si prospetti di eseguire la demolizione o parte di essa senza chiusura al traffico o con chiusura parziale
- ✓ definizione delle aree di cantiere dedicate al conferimento e stoccaggio del materiale demolito in attesa di trasferimento presso la/le discarica/e autorizzata/e
- ✓ definizione delle modalità di frantumazione (*riduzione volumetrica secondaria*) del materiale demolito conferito nelle suddette aree di cantiere appositamente individuate
- ✓ ogni altra soluzione migliorativa proposta dai concorrenti.

Saranno considerate positivamente le soluzioni proposte dai concorrenti tali da garantire:

- ✓ la completa salvaguardia dell'integrità del ponte a doppio arco attualmente collocato in posizione provvisoria, parallela al ponte esistente, al fine di evitare la possibilità che si verifichino danneggiamenti.
- ✓ la completa salvaguardia dell'incolumità degli utenti della strada che transitano sull'impalcato del nuovo ponte a doppio arco, qualora alcune operazioni di demolizione del vecchio ponte vengano effettuate senza interruzione del traffico stradale;
- ✓ la completa salvaguardia dell'ecosistema locale, limitando al massimo i rischi di inquinamento acustico, atmosferico ed idraulico.

Poiché la fase di demolizione del vecchio ponte esistente costituisce uno dei passaggi più complessi di tutto l'intervento in appalto, a supporto delle soluzioni tecniche migliorative proposte da indicare nella apposita sezione della Relazione Descrittiva, potranno essere allegati **ELABORATI PROGETTUALI**, al fine di fornire elementi ulteriori, e non solo descrittivi, circa le modalità operative che si intendono seguire.

➤ **B.1.2)**

Soluzioni tecniche migliorative per il varo del ponte

Max punti 10

Saranno valutate le soluzioni tecniche migliorative proposte per il varo del nuovo ponte in alveo e per lo spostamento della porzione di ponte in golena tali da garantire le migliori condizioni di sicurezza generali, di rispetto dell'ambiente nonché modalità operative che garantiscano rapidità di esecuzione e minori interferenze con la navigazione e con il deflusso delle acque.

In particolare verranno valutate:

- le soluzioni tecniche che consentano di ridurre, in completa sicurezza, i tempi relativi alla posa in opera, in posizione definitiva, dei macro-conci del nuovo impalcato in acciaio del tratto golendale.
- le soluzioni tecniche che consentano una traslazione del ponte a doppio arco, fino alla posizione definitiva in asse con la S.S. ex S.P. n.413 "Romana", senza sottoporre la nuova struttura, nel piano dell'impalcato, a stress oltremodo elevati potenzialmente causa di danni permanenti.

Poiché la fase di varo del nuovo ponte costituisce uno dei passaggi più complessi di tutto l'intervento in appalto, a supporto delle soluzioni tecniche migliorative proposte da indicare nella apposita sezione della Relazione Descrittiva, potranno essere allegati **ELABORATI PROGETTUALI** al fine di fornire elementi ulteriori, e non solo descrittivi, circa le modalità operative che si intendono seguire.

NB)

Nella descrizione delle soluzioni tecniche proposte per le operazioni di demolizione e varo non deve essere indicata l'eventuale riduzione del tempo di interruzione della viabilità (*stimato nel progetto in max. 180 giorni*) in quanto tale elemento è oggetto di specifica valutazione nell'ambito dell'"Offerta Riduzione Tempo" di cui al successivo paragrafo 23).

Peraltro le soluzioni tecniche che verranno proposte nell'ambito del presente criterio di valutazione "B.1) Soluzioni tecniche migliorative per la realizzazione dei lavori" dovranno risultare coerenti e compatibili con quanto indicato nella "Offerta tempo" ed in particolare con il Cronoprogramma di massima che dovrà essere prodotto a corredo della suddetta offerta.

Nel caso in cui vi fosse incongruenza tra quanto indicato nelle soluzioni tecniche migliorative offerte e quanto indicato nell' "Offerta tempo" il punteggio previsto per quest'ultima non verrà assegnato. In ogni caso le soluzioni tecniche migliorative offerte non potranno comportare un periodo di chiusura del ponte al traffico maggiore dei 180 giorni stimati nel progetto posto a base di gara.

In merito al presente criterio di valutazione **B.1) "SOLUZIONI TECNICHE MIGLIORATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI"** i concorrenti dovranno presentare:

- 1) una **RELAZIONE DESCRITTIVA** dei principali elementi caratterizzanti il presente parametro.
Tale Relazione descrittiva dovrà essere articolata in **2 SEZIONI** di cui la prima dedicata al **sub-criterio di valutazione B.1.1 "Soluzioni tecniche migliorative per l'esecuzione della demolizione del ponte esistente"** e la seconda dedicata al **sub-criterio di valutazione B.1.2 – Soluzioni tecniche migliorative per il varo del ponte**
La Relazione Descrittiva:
 - non deve superare **20 (venti) facciate** formato **UNI A4**;
 - deve essere scritta in carattere **Arial 11**, non compresso, con interlinea 1,5;
 - non sono computati nel numero delle max 20 facciate l'indice, le copertine, gli eventuali sommari;
 - deve essere articolata nelle **2 Sezioni** sopra indicate;
 - ogni Sezione dovrà recare come denominazione l'esatta indicazione del sub-criterio cui si riferisce (*ad es: Sezione 1 – B.1.1. Soluzioni tecniche migliorative per l'esecuzione della demolizione del ponte esistente*)
 - tutte le pagine devono avere una numerazione progressiva ed univoca.
- 2) (eventuale) **ELABORATI PROGETTUALI** che il concorrente riterrà di produrre al fine di fornire elementi ulteriori circa le modalità operative che si intendono seguire.
Per tali elaborati non sono previste limitazioni di testo o di dimensioni.

B.2	ASPETTI AMBIENTALI	Max punti 10
------------	---------------------------	---------------------

In particolare, verranno valutati i seguenti **SUB-CRITERI**:

➤ **B.2.1)**

Proposte migliorative rispetto ai CAM

Max punti 4

I concorrenti dovranno relazionare in merito all'applicazione dei criteri e delle metodologie di carattere ambientale sulla base delle indicazioni di cui al **D.M. 23 giugno 2022, n.256** recante «*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi*» e al **D.M. 27 settembre 2017** recante «*Criteri ambientali minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica*».

Saranno in particolare valutate le proposte migliorative relative all'utilizzo, nella realizzazione dei lavori, di materiali a basso impatto ambientale (*ad es: sostituzione di uno o più materiali o prodotti da costruzione previsti nel progetto posto a base di gara, con prodotti/materiali aventi le stesse prestazioni tecniche ma con prestazioni ambientali migliorative; minore contenuto di sostanze chimiche pericolose, ecc.*)

Le proposte migliorative potranno riguardare anche la prestazione energetica degli apparecchi di illuminazione previsti in progetto.

Verrà valutata anche l'adozione di metodologie operative finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale delle diverse attività, con particolare riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi con ridotto rilascio di emissioni in atmosfera.

➤ **B.2.2)**

Proposte migliorative per la gestione del materiale di demolizione

Viste le caratteristiche dell'intervento, che presenta aspetti di particolare complessità in riferimento alle operazioni di demolizione del vecchio ponte, dovranno essere evidenziate le proposte migliorative per la gestione del materiale di demolizione del ponte esistente quali: acciai (*barriere di sicurezza e acciaio strutturale di armatura ordinaria e di precompressione*), conglomerati bituminosi derivanti dalla pavimentazione stradale, calcestruzzi armati, conglomerati cementizi, giunti di dilatazione, ecc.

Nello specifico saranno particolarmente attenzionate le modalità di raccolta e di gestione del materiale derivante dalla demolizione del vecchio ponte in alveo, al fine di assicurare il minor impatto sul territorio ed evitare conseguenze negative per l'ambiente e in particolare per il fiume;

Tutti i materiali dovranno essere gestiti nel rispetto della vigente normativa in materia, con particolare riferimento alla normativa ambientale. Per ogni tipologia di materiale dovranno essere indicate le metodologie utilizzate per le fasi di demolizione e per il trasporto nelle discariche autorizzate o nei luoghi di trasformazione; inoltre dovrà essere dimostrata la piena compatibilità delle metodologie utilizzate per la gestione dei materiali alla normativa di riferimento.

Verranno inoltre presi in considerazione, ai fini della valutazione del presente sub-criterio:

- l'individuazione della/e discarica/che e/o dei luoghi di trasformazione in cui saranno destinati i materiali di demolizione; a tal fine i concorrenti potranno produrre, ove esistente, il contratto/impegno del titolare della discarica o dei siti di trasformazione;
- la distanza dal cantiere di tali luoghi di destinazione dei materiali, in quanto saranno valutati positivamente i casi in cui sono previste distanze minori con conseguente minor impatto sul territorio;

In merito al criterio di valutazione **B.2) "ASPETTI AMBIENTALI"** i concorrenti dovranno presentare:

- 1) una **RELAZIONE DESCRITTIVA** dei principali elementi caratterizzanti il presente parametro. Tale Relazione descrittiva dovrà essere articolata in **2 SEZIONI** di cui la prima dedicata al **sub-criterio di valutazione B.2.1 "Proposte migliorative rispetto ai CAM"**, e la seconda dedicata al **sub-criterio di valutazione B.2.2 – "Proposte migliorative della gestione del materiale di demolizione, con particolare riferimento a modalità di demolizione e smaltimento che assicurino la minor ricaduta sul territorio"**

La Relazione Descrittiva:

- non deve superare **20 (venti) facciate** formato **UNI A4**;
 - deve essere scritta in carattere **Arial 11**, non compresso, con interlinea 1,5;
 - non sono computati nel numero delle max 20 facciate l'indice, le copertine, gli eventuali sommari;
 - deve essere articolata nelle **2 Sezioni** sopra indicate;
 - ogni Sezione dovrà recare come denominazione l'esatta indicazione del sub-criterio cui si riferisce (ad. es: *Sezione 1 – B.2.1. "Proposte migliorative rispetto ai CAM, in particolare per l'utilizzo, nella realizzazione dei lavori, di materiali a basso impatto ambientale"*)
 - tutte le pagine devono avere una numerazione progressiva ed univoca.
- 2) (eventuale) Copia del **CONTRATTO / IMPEGNO** del titolare della discarica o dei siti di trasformazione in cui saranno destinati i materiali di demolizione;

B.3	CANTIERIZZAZIONE E SICUREZZA DEI LAVORI	Max punti 8
------------	--	--------------------

In particolare, verranno valutati i seguenti **SUB-CRITERI**:

➤ **B.3.1)**

Cantierizzazione dei lavori e processi di qualità interna aziendale

I concorrenti dovranno illustrare le soluzioni operative che si intendono impiegare al fine di migliorare lo sviluppo delle attività lavorative, in funzione dell'ottimizzazione dei tempi e delle modalità di organizzazione del cantiere, anche tramite il continuo monitoraggio dell'andamento dell'esecuzione.

In tale ottica verranno valutati gli aspetti riguardanti:

- ✓ l'eventuale allestimento di più sottocantieri contemporanei attraverso la successione e concatenazione delle fasi lavorative per ciascun sottocantiere legate alla compresenza di più

squadre di operai, nonché l'eventuale previsione di più turni lavorativi; verrà attribuita particolare evidenza alla coerenza e attendibilità delle proposte che, anche attraverso schemi e planimetrie, dimostrino la fattibilità ed esecutività degli interventi.

- ✓ le soluzioni proposte per la esecuzione in sicurezza delle fasi di demolizione della struttura del vecchio ponte (*sia della parte in alveo che di quella in golena*) e di varo del nuovo ponte, fasi che presentano, per le loro caratteristiche, la necessità di adottare misure rafforzate in tema di sicurezza dei lavoratori;
- ✓ i processi di qualità interna aziendale messa a disposizione, sulla base di un **“ORGANIGRAMMA FUNZIONALE AZIENDALE”** che illustri la struttura e i servizi manageriali che verranno messi a disposizione nelle diverse fasi di svolgimento dell'appalto. I concorrenti dovranno evidenziare inoltre le capacità e la competenza delle figure professionali e specialistiche che si intendono utilizzare nelle attività di conduzione, controllo e supervisione dell'appalto, con particolare riferimento a:
 - esperienza professionale del Direttore Tecnico di Cantiere;
 - esperienza professionale dei responsabili del controllo della realizzazione delle opere e dell'attuazione delle misure di sicurezza (*Preposto alla sicurezza/Capisquadra/Addetti alla gestione delle emergenze*).Con riferimento a tali figure dovrà essere fornito un sintetico “curriculum vitae” con l'indicazione delle pregresse esperienze lavorative maturate in commesse similari a quella oggetto del presente affidamento.

➤ **B.3.2)**

Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 45001/2018

Max punti 2

In considerazione delle caratteristiche e della complessità delle lavorazioni oggetto del presente appalto, e della necessità che i lavori vengano svolti in sicurezza, verrà valutato il possesso della certificazione **UNI EN ISO 45001/2018 “Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro”**

Il possesso o meno della Certificazione in oggetto deve essere comprovato tramite la produzione di copia scansionata del suddetto certificato.

NB) Il certificato di conformità deve essere in corso di validità e rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI-EN ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

In merito al criterio di valutazione **B.3) “CANTIERIZZAZIONE E SICUREZZA DEI LAVORI”** i concorrenti dovranno presentare:

- 1) una **RELAZIONE DESCRITTIVA** dei principali elementi caratterizzanti il **sub-criterio di valutazione B.3.1 “Cantierizzazione dei lavori e processi di qualità interna aziendale”**
La Relazione Descrittiva:
 - deve riportare nel titolo il riferimento al sub-criterio di valutazione **B.3.1**
 - non deve superare **10 (dieci) facciate** formato **UNI A4**;
 - deve essere scritta in carattere **Arial 11**, non compresso, con interlinea 1,5;
 - non sono computati nel numero delle max 10 facciate l'indice, le copertine, gli eventuali sommari;
 - tutte le pagine devono avere una numerazione progressiva ed univoca.
- 2) un **“ORGANIGRAMMA FUNZIONALE AZIENDALE”** che illustri la struttura, i servizi manageriali e la manodopera specializzata che verrà messa a disposizione.
L' Organigramma funzionale aziendale:
 - dovrà essere articolato e contenere tutte le informazioni secondo quanto indicato nel **sub-criterio B.3.1**
 - per tale Organigramma non sono previste limitazioni di testo o di dimensioni
- 3) **CURRICULUM VITAE** delle figure specialistiche di cui si prevede l'utilizzo.
Il curriculum vitae di ogni figura specialistica:

- non deve superare **2 (due) facciate** formato **UNI A4**;
 - deve essere scritto in carattere **Arial 11**, non compresso, con interlinea 1,5;
 - deve contenere tutte le informazioni indicate nel **sub-criterio B.3.1**;
 - deve descrivere sommariamente le precedenti esperienze lavorative maturate in commesse similari a quella oggetto del presente affidamento.
- 4) (eventuale) **SCHEMI E PLANIMETRIE** a corredo ~~della sezione~~ della Relazione Descrittiva relativa alla cantierizzazione dei lavori di cui al sub-criterio di valutazione **B.3.1**
Per tali elaborati non sono previste limitazioni di testo o di dimensioni
- 5) (eventuale) **COPIA SCANSIONATA** della certificazione UNI EN ISO 45001/2018

B.4	MANUTENZIONE E MONITORAGGIO DELL'OPERA	Max punti 9
------------	---	--------------------

In particolare, verranno valutati i seguenti **SUB-CRITERI**:

➤ **B.4.1)**

Numero di anni interi in manutenzione gratuita delle opere eseguite

max punti 5

Sarà valutato il numero degli anni interi di manutenzione di alcune delle opere eseguite offerto dai concorrenti tramite la compilazione del **Modulo (Allegato 10) "Offerta anni manutenzione gratuita"**.

Gli interventi da garantire per poter assolvere alla manutenzione delle opere eseguite per il numero di anni offerto riguarderanno tutto il manufatto del ponte e pertanto sia il tratto di ponte in alveo che il tratto di ponte in golena, e consisteranno, come dettagliato all'art. 72 del Capitolato Speciale, nelle seguenti operazioni che devono essere effettuate nel rispetto delle scadenze previste:

➤ **Pulizia delle vasche di raccolta acque di prima pioggia:**

Verifiche annuali:

- controllo del funzionamento delle vasche di prima pioggia (portata in ingresso e in uscita) ed eventuale asportazione di materiale sedimentato e suo smaltimento a norma di legge;
- controllo integrità chiusini pozzetti scolmatori;
- eventuale asportazione di sedimenti dai pozzetti scolmatori;
- controllo corretta apertura e chiusura delle valvole a "clapet";

Verifica semestrale

- controllo del corretto funzionamento del disoleatore con verifica ed eventuale pulizia dei filtri a coalescenza tramite estrazione e lavaggio con acqua a pressione per la rimozione di eventuali biofilm generatisi per via della presenza di cariche organiche nei reflui trattati oppure loro completa sostituzione in caso di totale inutilizzabilità;

➤ **Impianti di illuminazione:**

Verifiche semestrali

- controllo del funzionamento degli impianti di illuminazione previsti nell'ambito della realizzazione del ponte con eventuale sostituzione delle parti guaste o mal funzionanti (comprese lampade e/o led, corpi illuminanti, quadri elettrici, cassette di derivazione);
- controllo dello stato di conservazione dei cablaggi e della loro integrità;

➤ **Impianto di videosorveglianza:**

Verifiche semestrali:

- controllo dello stato di conservazione delle telecamere e dei loro obiettivi;
- controllo dell'integrità dei cavi di segnale e di alimentazione dell'impianto;
- controllo della qualità delle immagini rilevate da ogni singola telecamera ed eliminazione di potenziali cause che ne compromettono la buona definizione (es. fenomeni di condensa all'interno degli obiettivi);
- controllo della corretta funzionalità dei comandi automatici delle singole telecamere quali ad esempio: messa a fuoco, eventuali sistemi riscaldanti anti condensa ecc...
- controllo dell'assenza di ostacoli al movimento delle telecamere;
- controllo dell'assenza di eventuali forme fungine (misto polvere e umidità) sulle lenti degli obiettivi delle telecamere tali da impedire la visione nitida dell'ambiente sorvegliato;

➤ **Impianto di segnalazione per il volo e la navigazione:**

Verifiche annuali:

- controllo visivo del corretto funzionamento delle luci di segnalazione e dell'adeguata colorazione della segnaletica;
- controllo dell'eventuale opacizzazione delle superfici dei corpi illuminanti per via dei depositi di polveri dovute all'inquinamento atmosferico e conseguente pulizia delle stesse;
- controllo dell'integrità dei cablaggi e dell'integrità dei quadri di comando;
- pulizia delle superfici dei corpi illuminanti di segnalazione fluviale;

➤ **Impianto per rilevamento livelli idrici, vento:**

Verifiche semestrali:

- controllo della presenza di ostacoli tra il sensore e il pelo libero dell'acqua;
- pulizia della superficie del/dei pannelli solari che alimentano e consentono il funzionamento dell'idrometro;
- controllo dell'integrità del box contenente l'acquisitore dei dati e della conservazione della sua impermeabilità alla polvere e all'umidità;
- pulizia del sensore del misuratore doppler di portata;
- controllo funzionamento sistema pulizia automatica del misuratore di torbidità/trasporto solido

➤ **Impianto di monitoraggio strutturale:**

Verifiche semestrali:

- controllo dell'integrità dell'ancoraggio (viti e perni di montaggio) alla struttura degli accelerometri triassiali e monoassiali;
- controllo dell'integrità dell'ancoraggio alla struttura delle termoresistenze;
- controllo dell'integrità dei cavi di collegamento delle termoresistenze;
- controllo funzionamento delle celle di carico integrate nel sistema di collegamento a forchetta delle funi dell'impalcato;

Il numero di anni di manutenzione offerto sarà calcolato a partire dalla data del certificato di collaudo provvisorio e **sino ad un massimo di 5 (cinque) anni**. Per ogni anno di manutenzione offerto verrà attribuito il punteggio di **punti 1**

Non verranno considerate le offerte espresse in altre unità di misura (*ad es: mesi o loro frazioni*) o comunque con modalità differenti da quelle richieste dalla presente Lettera di Invito.

Il numero degli anni di manutenzione che il concorrente aggiudicatario dell'appalto avrà offerto in sede di gara, dovrà essere garantito mediante la stipula di una apposita polizza fidejussoria con primario istituto bancario e/o assicurativo, secondo quanto indicato all'art. 49 del C.S.A

➤ **B.4.2)**

Proposte migliorative riguardanti il monitoraggio della infrastruttura in fase di esercizio

max punti 4

Saranno valutate le proposte riguardanti il controllo, l'osservazione ed il monitoraggio del comportamento strutturale del nuovo ponte con riferimento allo stato tensionale e alle deformazioni dell'intera struttura, all'allungamento ed all'ancoraggio dei pendini di sostegno; altre utili informazioni alla conservazione in efficienza della struttura possono derivare dalla analisi dello stato vibrazionale, dalla verifica delle dilatazioni e dei fenomeni corrosivi subiti.

L'impianto di monitoraggio da installare sulla nuova infrastruttura deve inoltre resistere a condizioni ambientali critiche (*elevati tassi di umidità, elevato irraggiamento solare e conseguenti importanti deformazioni termiche*): saranno, pertanto, altresì valutate le proposte contenenti un'approfondita descrizione delle proprietà meccaniche dei materiali costituenti i singoli elementi dell'impianto (*sensori, cablaggi, ecc...*) tali da garantirne robustezza e durevolezza nel tempo, sia al fine di ridurre i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia al fine di garantire un'ottima affidabilità dei dati misurati per tutta la durata del monitoraggio.

Sarà valutata inoltre l'eventuale attività di affiancamento offerta per l'interpretazione dei dati rilevati dall'impianto per un monitoraggio più critico circa lo stato di salute della struttura, in particolare indicando se verrà utilizzato proprio personale specializzato e/o tecnici specializzati esterni, e la durata dell'affiancamento (**1 o 2 anni decorrenti dalla data del certificato di collaudo provvisorio**)

In merito al criterio di valutazione **B.4 “MANUTENZIONE E MONITORAGGIO DELL’OPERA”** i concorrenti dovranno presentare:

1. Il Modulo **Allegato 10) “Offerta anni manutenzione gratuita”** con l’indicazione degli anni interi offerti per la manutenzione gratuita delle opere eseguite (**sub-criterio di valutazione B.4.1**)
Il numero di anni interi di manutenzione gratuita offerto deve essere espresso, in cifre e in lettere, con un numero naturale intero positivo, senza la possibilità di utilizzare decimali.
Qualora non vi sia corrispondenza tra il numero di anni espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà considerato valido il numero di anni espresso in lettere.
2. una RELAZIONE DESCRITTIVA delle proposte migliorative caratterizzanti il **sub-criterio di valutazione B.4.2** “Proposte migliorative riguardanti il monitoraggio della infrastruttura in fase di esercizio” comprendente:
 - ✓ la descrizione delle tecnologie e delle strumentazioni che si propone di adottare;
 - ✓ l’eventuale attività di affiancamento offerta per l’interpretazione dei dati rilevati dall’impianto per un monitoraggio più critico circa lo stato di salute della struttura, in particolare indicando se verrà utilizzato proprio personale specializzato e/o tecnici specializzati esterni, e la durata dell’affiancamento (**1 o 2 anni decorrenti dalla data del certificato di collaudo provvisorio**)

La Relazione Descrittiva:

- deve riportare nel titolo il riferimento al presente sub-criterio di valutazione *B.4.2*
- non deve superare **10 (dieci) facciate** formato **UNI A4**;
- deve essere scritta in carattere **Arial 11**, non compresso, con interlinea 1,5;
- non sono computati nel numero delle max 10 facciate l’indice, le copertine, gli eventuali sommari;
- tutte le pagine devono avere una numerazione progressiva ed univoca.

ULTERIORI PRECISAZIONI IN MERITO ALLA REDAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

La chiarezza e la sinteticità della documentazione, svolta correttamente sia nella forma che nella sostanza secondo le indicazioni sopra riportate, contribuiranno alla positiva valutazione complessiva dell’offerta. Si invitano pertanto i concorrenti ad attenersi puntualmente alle indicazioni sopra riportate e soprattutto a rispettare il numero di pagine indicato.

Si precisa che:

- Dall’Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l’Offerta Economica.
- Qualora le Relazioni Descrittive o altra documentazione facente parte della offerta tecnica dovessero contenere la descrizione di aspetti richiesti, non dai relativi criteri e sub-criteri di valutazione, ma da criteri o sub-criteri di valutazione diversi rispetto a quello cui le stesse Relazioni o la stessa documentazione si riferiscono, tali descrizioni verranno valutate una sola volta e con riferimento al pertinente criterio o sub.criterio di valutazione.
- L’Offerta Tecnica dell’aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara.
- L’Offerta Tecnica non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione Appaltante.
- La mancata presentazione in sede di gara di uno o più dei documenti costituenti l’Offerta Tecnica non costituisce motivo di esclusione, ma determina unicamente la non attribuzione del relativo punteggio.
- Resta inteso che la totale mancata presentazione in sede di gara dell’Offerta Tecnica costituisce causa di esclusione. Parimenti costituiscono motivo di esclusione: a mancanza nel “Gruppo di Lavoro” di uno o più dei professionisti la cui presenza e le cui caratteristiche sono obbligatorie, costituendo requisito di partecipazione
- L’Aggiudicatario dell’appalto è tenuto a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di Offerta Tecnica. I documenti richiesti per la dimostrazione dei suddetti requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE dell’ANAC.
- La Stazione Appaltante si riserva di verificare anche in capo ad altri operatori economici partecipanti alla gara il possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta tecnica.

SOGLIA DI SBARRAMENTO AL PUNTEGGIO TECNICO

- Per il punteggio relativo all'offerta tecnica è prevista una soglia minima di sbarramento **pari a PUNTI 30**
- Pertanto, le offerte tecniche che conseguiranno un punteggio inferiore alla soglia di sbarramento sopra indicata non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione dell'Offerta Tempo e della Offerta economica.
- L'individuazione della sopra indicata soglia di ammissibilità tecnica dell'offerta è diretta a verificare che, tutte le offerte tecniche raggiungano uno standard qualitativo come minimo discreto con riferimento alle effettive modalità di prestazione dei servizi e dei lavori oggetto dell'appalto; aspetto che la Stazione Appaltante considera, in relazione alle caratteristiche delle prestazioni dedotte in appalto, particolarmente importante e qualificante.

25.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELLA OFFERTA TECNICA

Punteggi discrezionali (D)

Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli **elementi qualitativi** cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella (**sub-criteri A.1.1, A.1.2, A.1.3, A.2.1, A.2.2, B.1.1, B.1.2, B.2.1, B.2.2, B.3.1, B.4.2**) un coefficiente, sulla base del seguente metodo:

- attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario secondo la seguente **Tabella "Scala di Giudizi"** in cui sono indicati i valori (*minimi e massimi*) dei coefficienti relativi ai diversi livelli di valutazione

Tabella Scala di Giudizi

Giudizio	Valori	Criterio di giudizio
<i>mancata presentazione</i>	<i>0</i>	<i>La mancata presentazione, con riferimento a uno o più elementi di valutazione, della documentazione richiesta determina solo la non attribuzione del relativo punteggio. Resta inteso che la totale mancata presentazione in sede di gara dell'Offerta Tecnica costituisce motivo di esclusione. Parimenti costituiscono motivo di esclusione: la mancanza nel "Gruppo di Lavoro" di uno o più dei professionisti la cui presenza e le cui caratteristiche sono obbligatorie.</i>
<i>insufficiente</i>	<i>da 0,1 a 0,20</i>	<i>Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino indicazioni di metodologie e proposte non adeguate in relazione alle prestazioni oggetto di affidamento (ad es. in via indicativa):</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>con riferimento ai sub-criteri relativi alla <u>progettazione</u>: espletamento di servizi non affini a quelli oggetto dell'appalto o espletati da progettisti/professionisti non facenti parte del Gruppo di Lavoro, ecc.;</i>• <i>con riferimento ai sub-criteri relativi alla <u>realizzazione dei lavori</u>: proposte e soluzioni tecniche non documentate e/o inadeguate o peggiorative o che non rispettano le condizioni stabilite nel CSA e nei documenti di gara; personale dedicato alla commessa insufficiente e/o non qualificato, ecc.;</i>
<i>sufficiente</i>	<i>da 0,21 a 0,40</i>	<i>Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino indicazioni di metodologie e proposte sufficienti ma non migliorative in relazione alle prestazioni oggetto di affidamento (ad es. in via indicativa):</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>con riferimento ai sub-criteri relativi alla <u>progettazione</u>: espletamento di servizi affini a quelli oggetto dell'appalto in misura non particolarmente significativa; composizione del Gruppo di Lavoro corrispondente a quanto richiesto come presenza obbligatoria nei documenti di gara, ecc.;</i>• <i>con riferimento ai sub-criteri relativi alla <u>realizzazione dei lavori</u>: proposte e soluzioni tecniche poco documentate e/o tali da comportare miglioramenti di poco conto rispetto alle condizioni stabilite nel C.S.A. e nei documenti di gara; personale dedicato alla commessa appena sufficiente e/o poco qualificato, ecc.</i>
<i>discreto</i>	<i>da 0,41 a 0,60</i>	<i>Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino indicazioni di</i>

		<p>metodologie e proposte discrete in relazione alle prestazioni oggetto di affidamento (ad es. in via indicativa):</p> <ul style="list-style-type: none"> • con riferimento ai sub-criteri relativi alla <u>progettazione</u>: espletamento di servizi affini a quelli oggetto dell'appalto; composizione del Gruppo di Lavoro discretamente migliorativa rispetto a quanto richiesto come presenza obbligatoria nel C.S.A e nei documenti di gara, ecc.; • con riferimento ai sub-criteri relativi alla <u>realizzazione dei lavori</u>: proposte e soluzioni tecniche documentate e tali da comportare discreti miglioramenti rispetto alle condizioni stabilite nel C.S.A. e nei documenti di gara; personale dedicato alla commessa numericamente adeguato e qualificato in relazione ai lavori oggetto di affidamento, ecc.)
buono	da 0,61 a 0,80	<p>Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino proposte metodologiche e soluzioni organizzative decisamente migliorative in relazione alle prestazioni oggetto di affidamento (ad es. in via indicativa):</p> <ul style="list-style-type: none"> • con riferimento ai sub-criteri relativi alla <u>progettazione</u>: espletamento di servizi particolarmente affini a quelli oggetto dell'appalto; composizione del Gruppo di Lavoro migliorativa e qualificata rispetto a quanto richiesto come presenza obbligatoria nel C.S.A e nei documenti di gara, ecc.; • con riferimento ai sub-criteri relativi alla <u>realizzazione dei lavori</u>: proposte e soluzioni tecniche documentate e tali da comportare significativi miglioramenti rispetto alle condizioni stabilite nel C.S.A. e nei documenti di gara; buone soluzioni organizzative e personale dedicato alla commessa molto qualificato in relazione ai lavori oggetto di affidamento, ecc.
eccellente	da 0,81 a 1	<p>Nel caso in cui dalla documentazione presentata vengano formulate proposte metodologiche e vengano indicate soluzioni organizzative altamente migliorative in relazione alle prestazioni oggetto di affidamento e tali da garantire una realizzazione ottimale dell'opera (ad es. in via indicativa):</p> <ul style="list-style-type: none"> • con riferimento ai sub-criteri relativi alla <u>progettazione</u>: espletamento di servizi del tutto corrispondenti (per importi, caratteristiche e tipologia) a quelli oggetto dell'appalto; composizione del Gruppo di Lavoro migliorativa e altamente qualificata in relazione ai servizi oggetto di affidamento, ecc.; • con riferimento ai sub-criteri relativi alla <u>realizzazione dei lavori</u>: proposte e soluzioni tecniche dettagliatamente documentate e tali da garantire, rispetto a quanto previsto nel C.S.A. e nei documenti di gara, le soluzioni migliori per ottimizzare lo svolgimento dei lavori oggetto di affidamento; soluzioni organizzative ottimali e personale dedicato alla commessa altamente qualificato, in relazione ai lavori oggetto di affidamento, ecc.)

In dettaglio i coefficienti sono determinati come di seguito indicato:

- ciascun Commissario attribuirà discrezionalmente per ciascuno dei suddetti sub-criteri di valutazione di natura "qualitativa" (**sub-criteri A.1.1, A.1.2, A.1.3, A.2.1, A.2.2, B.1.1, B.1.2, B.2.1, B.2.2, B.3.1, B.4.2**) un coefficiente compreso **tra 0 e 1**, secondo la Scala di Giudizi sopra indicata;
- successivamente sarà effettuata la media dei coefficienti espressi dai singoli Commissari per ciascuno dei suddetti sub-criteri di valutazione al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare ai medesimi;
- infine la media dei coefficienti espressi dai singoli Commissari relativa a ciascun sub-criterio di valutazione qualitativo di ciascuna offerta verrà moltiplicata per il peso previsto per ciascuno dei suddetti sub-criteri di valutazione.

Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque.

Punteggi tabellari (T)

Quanto al sub-criterio di valutazione:

a) **B.3.2 “Possesso Certificazione UNI EN ISO 45001/2018”**

cui è assegnato un punteggio tabellare di **max punti 2** identificato dalla colonna “T” della Tabella

Si precisa che:

- ⇒ in caso di **ConSORZI di cui all’art. 65, c.2, lett. b), c), d)**, per il conseguimento del previsto punteggio tabellare di 2 punti, è necessario che il possesso della suddetta certificazione sia in capo al Consorzio o alle consorziate indicate per l’esecuzione dei lavori.
- ⇒ in caso di **operatori economici con idoneità plurisoggettiva** (*Raggruppamenti Temporanei, Consorzi ordinari, Geie, Aggregazioni di rete*) già costituiti oppure che intendano riunirsi o consorziarsi il punteggio tabellare verrà così attribuito:
- **2 punti** nel caso in cui la suddetta certificazione sia in capo a tutti gli operatori economici (imprese costruttrici) raggruppati o consorziati
 - **1 punto** nel caso in cui la suddetta certificazione sia in capo alla mandataria (*e ne siano mancanti una o più mandanti*).

Quanto al sub-criterio di valutazione:

b) **B.4.1 “Numero di anni interi offerti di manutenzione gratuita delle opere eseguite”**

cui è assegnato un punteggio tabellare di **max punti 5** identificato dalla colonna “T” della Tabella verranno attribuiti i seguenti punteggi, in base agli anni interi di manutenzione offerti:

Anni di manutenzione gratuita offerti	Punteggio
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

Alla presente procedura non si applica la **c.d. “riparametrazione”** in quanto si ritiene preferibile che il punteggio dell’offerta tecnica corrisponda all’effettiva valutazione espressa dalla Commissione.

25.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TEMPO E DELL’OFFERTA ECONOMICA

All’ **OFFERTA TEMPO (RT)** è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formola con interpolazione lineare**:

$$C_i = RTa/RTmax$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

RT_a = riduzione tempo offerta del concorrente *i*-esimo;

RT_{max} = riduzione tempo massima offerta.

All' **OFFERTA ECONOMICA** è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite Formula "Bilineare"

Formula "bilineare"

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X (A_i / A_{\text{soglia}})$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

X = **0,85**

A_{max} = valore del ribasso più conveniente

25.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: **metodo aggregativo compensatore**

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$

dove

P_i = punteggio concorrente *i*;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;

P_a = peso criterio di valutazione *a*;

P_b = peso criterio di valutazione *b*;

.....

P_n = peso criterio di valutazione *n*.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari relativi a:

c) sub-criterio B.3.2 "Possesso Certificazione UNI EN ISO 45001/2018":

d) sub-criterio B.4.1 "Numero di anni interi offerti di manutenzione gratuita delle opere eseguite"

già espressi in valore assoluto, ottenuto dall'offerta del singolo concorrente.

La sommatoria, in relazione a tutti gli elementi di valutazione, dei punteggi ottenuti come sopra indicato, determinerà il punteggio complessivamente conseguito da ciascun concorrente in relazione all'offerta.

26. SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE
--

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte la stazione appaltante provvede a nominare:

- un Seggio di Gara, composto da un Presidente e due testimoni, che provvede all'esame della documentazione amministrativa
- una Commissione Giudicatrice, composta da un numero dispari pari a **n. 5 (cinque)** membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, che provvede all'esame delle offerte tecniche ed economiche.

Sia in capo ai componenti del Seggio di Gara che ai componenti la Commissione Giudicatrice non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, c. 5 del D.Lgs. 36/2023. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione del Seggio di Gara e della Commissione Giudicatrice nonché i "curricula" dei rispettivi componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "[Amministrazione trasparente](#)".

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

27. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Tenuto conto che la presente procedura risulta interamente telematica, per cui la segretezza e la immutabilità della documentazione presentata è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, non sono previste sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa, la documentazione tecnica, le offerte tempo e le offerte economiche.

La procedura di aggiudicazione, pertanto, si svolgerà attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione Sintel.

I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura a mezzo della funzionalità "[Comunicazioni procedura](#)".

La prima seduta avrà luogo il **giorno 21 OTTOBRE 2024, alle ore 9.30**.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 3 giorni prima della data fissata.

Nella prima seduta il Seggio di gara:

- accerta la regolare composizione del Seggio; a tal fine provvederà a dare atto che non vi sono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tra i componenti del Seggio e gli operatori economici partecipanti, compilando e facendo compilare gli appositi moduli di autocertificazione che verranno allegati al Verbale delle operazioni;
- accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica, l'offerta tempo e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema

Successivamente il Seggio di gara procederà:

- a verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- a verificare la regolarità dell'apposizione della firma digitale sulla documentazione di gara (*questa attività non consente di visualizzare il contenuto del documento d'offerta*);
- a verificare la conformità della Documentazione amministrativa, presentata in modalità telematica, a quanto richiesto nella presente Lettera di Invito;
- ad attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente *paragrafo 20*);
- a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- a disporre le ammissioni e le eventuali esclusioni dalla procedura di gara

Ai sensi dell'art. 90, c.1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro 5 (*cinque*) giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

Il Presidente del Seggio quindi dichiarerà chiusa la fase della gara, rinviando l'apertura del file "OFFERTA TECNICA" a cura della Commissione giudicatrice.

28. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE TECNICHE ED ECONOMICHE – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE, ECONOMICHE E TEMPO

Con comunicazione scritta che verrà inviata agli operatori economici partecipanti mediante la funzionalità "*Comunicazioni procedura*", verrà comunicata la successiva seduta di gara nel corso della quale la Commissione Giudicatrice, dopo aver verificato la regolare composizione della stessa e che non vi siano situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tra i componenti e gli operatori economici partecipanti, procederà all'apertura del file "OFFERTA TECNICA", inserito nel campo "*offerta tecnica*" ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dalla presente Lettera di Invito.

In una o più sedute la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella presente Lettera di Invito. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento, ne dispone l'esclusione e la comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 90, c.1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023. La Commissione pertanto non procederà alla apertura dell'Offerta Tempo e dell'Offerta Economica dei predetti operatori.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte tempo e delle offerte economiche.

La Commissione Giudicatrice procede all'apertura delle Offerte Tempo e delle Offerte Economiche e, quindi, alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al *paragrafo 25.3*) e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Si precisa che:

- nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l'Offerta Tecnica, per l'Offerta Tempo e per l'Offerta Economica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'Offerta Tecnica.
- nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio parziale per l'Offerta Tecnica, ma punteggi differenti per l'Offerta Tempo e l'Offerta Economica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'Offerta Tempo.
- nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'Offerta Tecnica, per l'Offerta Tempo e per l'Offerta Economica, si procederà mediante sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al *paragrafo 29*), formulando la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora individui offerte anormalmente basse la Commissione chiude la seduta di gara dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo *paragrafo 29*).

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle Offerte (Tecniche, Tempo, Economiche), la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 90, c.1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023. - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'Offerta Economica dall'Offerta Tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste telematiche relative alla documentazione amministrativa e all'Offerta Tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

29. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023 saranno considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo (*offerta economica di ribasso*), sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione (*offerta tecnica e offerta tempo*), entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti. dalla presente Lettera di Invito.

La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa il RUP, avvalendosi della Commissione Giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di più o di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 (*quindici*) giorni dal ricevimento della richiesta.

Si precisa sin da ora che ogni concorrente, la cui offerta risulterà anormalmente bassa, sarà chiamato a produrre le "Spiegazioni" relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara nonché relative agli elementi di valutazione della offerta tecnica, e che, indicativamente e non esaustivamente, possono elencarsi nelle seguenti:

- costi del personale dedicato alle prestazioni dedotte in appalto;
- costi per la formazione del personale;
- eventuali consulenze e servizi esternalizzati;
- costi di amministrazione;
- materiali di consumo;
- in caso di ricorso all'Avvalimento: corrispettivo previsto per l'ausiliaria
- in caso di ricorso al subappalto, ove consentito: corrispettivo previsto per il subappaltatore
- spese generali
- utile.

Il RUP, con il supporto della Commissione Giudicatrice, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili in quanto non giustificano adeguatamente il livello di prezzi proposti o risultano anomale per le cause indicate all'art. 110, c.5 del D.Lgs. 36/2023; procede pertanto ai sensi del seguente *paragrafo 30*).

30. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Si applica quanto previsto all'art. 90 del Codice.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 108, c.10 del D.Lgs. 36/2023, può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione. Nella suddetta ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.

Parimenti la stazione appaltante, in ossequio al principio del risultato di cui all'art.1 del D.Lgs. 36/2023, si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto all'eventuale unica offerta presentata qualora la stessa risulti conveniente e idonea

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 c. 9 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante procederà, innanzitutto, relativamente ai costi della manodopera indicati dal concorrente nella propria offerta economica, a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, c. 5, lett. d) del suddetto Decreto.

Nello specifico il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 3.6;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 3.6 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Indicazioni in merito alla dimostrazione del costo della manodopera

Nell'ipotesi in cui il costo della manodopera indicato dal concorrente, in sede di partecipazione alla gara, sia inferiore al costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante, il concorrente medesimo è invitato a presentare, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta stessa, il dettaglio analitico delle voci considerate ai fini della determinazione del costo della manodopera indicato nell'offerta economica.

A tale riguardo il concorrente dovrà fornire tutte le spiegazioni ritenute utili ai fini della verifica delle componenti considerate per la determinazione del costo in parola e, in particolare, dovrà evidenziarsi se nella determinazione dello stesso si sia tenuto conto del solo costo del personale o, diversamente, sia stata considerata, come previsto dai prezzari, una quota corrispondente alle spese generali e una quota corrispondente all'utile, indicando, in tale ipotesi, l'incidenza percentuale delle stesse.

Inoltre, per giustificare specificatamente il costo del personale, il concorrente, nel rispetto del CCNL indicato dalla stazione appaltante o del diverso CCNL dichiarato equivalente in sede di partecipazione alla gara, dovrà indicare i profili professionali con relativi mansionari e costi tabellari del personale che si intende impiegare nell'appalto ed i relativi tempi di utilizzo.

Non saranno ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali inferiori ai minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

A completa giustificazione degli elementi di costo sopra elencati e allo scopo di dimostrare il rispetto del disposto normativo, il concorrente potrà produrre idonea documentazione di supporto (*contratti, polizze, documenti contabili, ecc.*)

NB)

Si precisa che nelle ipotesi di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023, la verifica del costo della manodopera verrà condotta nell'ambito della procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta.

Nel caso in cui la verifica del costo della manodopera non dia esito positivo la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla suddetta verifica qualora il costo della manodopera indicato dal concorrente in sede di partecipazione alla gara, sia pari o superiore al costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 41 c. 13 del D.Lgs. n. 36/2023,

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente Lettera di Invito ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione del concorrente, alla segnalazione all'ANAC e all'incameramento della garanzia provvisoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

L'importo contrattuale sarà determinato dall'importo risultante dal ribasso offerto in sede di gara sull'importo posto a base d'asta incrementato degli importi, non soggetti a ribasso d'asta, relativi al compenso per la progettazione di fattibilità tecnico-economica, al compenso per la progettazione esecutiva e ai costi della sicurezza.

Ai sensi dell'art. 17 c. 8 del D.Lgs. n. 36/2023, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, in considerazione dell'urgenza che caratterizza la presente procedura di affidamento.

La stipula del contratto deve aver luogo entro **60 (sessanta) giorni** dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 18, c.2 del D.Lgs. 36/2023, e in ogni caso solo a far data dal momento in cui la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto verrà integralmente acquisita dalla stazione appaltante. Fino alla scadenza dei suddetti termini l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, e come disciplinato dall'art. 46 del CSA.

Parimenti, prima della stipulazione del contratto, i progettisti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 48 del CSA, devono presentare una **polizza di responsabilità civile professionale** con specifico riferimento ai lavori da progettare, da rilasciarsi da parte di primaria compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo

«responsabilità civile generale» nel territorio dell'Unione europea. Tale polizza decorre dalla data di stipula del contratto ed ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Ai sensi dell'art. 119, c. 2, del D.Lgs. 36/2023, l'aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, c. 3, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi di quanto previsto dall'art 18, c.1 del D.Lgs. 36/2023 il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, in considerazione dell'importanza e dell'importo sopra soglia dell'affidamento.

Sono parte integrante del contratto e devono essere ad esso materialmente allegati: il Capitolato Speciale d'Appalto e il Capitolato Informativo

Sono altresì parte integrante del contratto e verranno richiamati nello stesso, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- L'offerta economica presentata in sede di gara
- L'offerta tempo presentata in sede di gara
- L'offerta tecnica presentata in sede di gara completa di tutti gli elaborati grafici e le relazioni, nonché le eventuali giustificazioni prezzi presentati dall'Appaltatore in sede di offerta
- Il Piano di Gestione Informativa (pGI)
- le polizze di garanzia di cui al Capo 6 del CSA;
- il Patto di Integrità
- Il Codice di comportamento della Provincia di Mantova
- La Dichiarazione conformità standard sociali minimi

tali documenti dovranno essere controfirmati dall'aggiudicatario e verranno conservati dalla Stazione Appaltante.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 18 c. 10 del D.Lgs. 36/2023, l'aggiudicatario appaltatore assolve "una tantum" all' **imposta di bollo** pari ad **€ 500,00**, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice, al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso, secondo le modalità di calcolo e versamento di cui alla tabella A contenuta nell'Allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023.

Resta a carico dell'Amministrazione appaltante la spesa relativa all'I.V.A.

Nei casi di cui all'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 36/2023 la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori. Il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 c. 2 del D.Lgs. 36/2023.

31. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 (*sette*) giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, c. 9 della citata L. 136/2010, la Stazione Appaltante verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità indicate nei commi precedenti del presente articolo. A tal fine l'appaltatore si assume l'onere di trasmettere i suddetti contratti o atti negoziali equivalenti, tramite un proprio legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura. Dal canto loro, i subappaltatori e i subcontraenti hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante, i conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi e sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari, relativi all'esecuzione dell'appalto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

32. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, come modificato dal DPR n.81/2023 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante approvato con Decreto Presidenziale n. 62 del 10/05/2018 e allegato alla documentazione di gara (**Allegato 14**) nonché nella sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO - triennio 2024 – 2026, approvato con Decreto Presidenziale n. 28 del 7/03/2024. (*pubblicato sul sito internet istituzionale www.provincia.mantova.it*).

33. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI

33.1 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione.

Si comunica quanto segue:

- e) il trattamento dei dati è necessario per l'espletamento della presente gara d'appalto e la partecipazione ad essa, ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali;
- f) i dati personali saranno trattati con le modalità indicate nella "**Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679**" – **Allegato 15**) della presente Lettera di Invito.

Titolare del trattamento è la Provincia di Mantova, in qualità di Stazione Appaltante, con sede in Mantova, Via Principe Amedeo n. 30-32.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati è lo stesso gestore di Sintel che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

Coordinatore del trattamento dei dati e referente del trattamento è il Dirigente dell'Area 5 Lavori Pubblici domiciliato per la carica in via Principe Amedeo 30/32, e-mail antonio.covino@provincia.mantova.it.

Incaricati del trattamento, per le rispettive competenze, sono la Dott.ssa Sabina Tosi, Responsabile E.Q. del Servizio Unico Appalti e Contratti - Centrale di Committenza, (Tel. 0376/204372-204382 – Fax 0376/204707 e-mail: appalti@provincia.mantova.it) e il RUP Ing. Luca Bondesani del “Servizio Progettazione strade, Ponti e Strutture complesse” della Provincia di Mantova (Tel. 0376/204214 - fax 0376/204269 – e-mail: lavori.pubblici@provincia.mantova.it), unitamente al personale dello stesso Servizio, autorizzato alle attività amministrative connesse.

Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/2016 il Titolare del trattamento ha nominato responsabile della protezione dei dati (RPD) per la Provincia di Mantova la Società Progetto Qualità e Ambiente s.r.l., nella persona di Armando Iovino, contattabile all'indirizzo mail: dpo@pqa.it

33.2 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto all'art. 35 del D.Lgs. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 36/2023:

- l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata dalla stazione appaltante, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 36/2023.
- agli operatori economici collocati nei primi cinque posti in graduatoria, oltre agli atti indicati in precedenza, sono rese reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, le offerte dagli stessi presentate.

Peraltro, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 35 del D.Lgs. 36/2023, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;

Pertanto, in sede di partecipazione alla gara, i concorrenti possono avanzare richiesta di oscuramento di parti delle offerte tecniche presentate a patto che:

- le parti da oscurare costituiscano segreti tecnici e commerciali
- la richiesta di oscuramento venga adeguatamente motivata

A tal fine i concorrenti **dovranno inserire nella busta telematica “Offerta Tecnica” una RELAZIONE** che indichi le parti da oscurare e fornisca le motivazioni a supporto della richiesta.

Alla Relazione potranno essere allegate copie dei documenti presentati in sede di offerta tecnica con le parti già oscurate.

La stazione appaltante valuterà le richieste avanzate dai concorrenti, decidendo se accoglierle in tutto o in parte o se rigettarle in quanto non integranti fattispecie di segreti tecnici o commerciali. Delle richieste di oscuramento avanzate e delle decisioni assunte in merito, la stazione appaltante darà atto nella comunicazione di aggiudicazione di cui all'art. 90 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 35, c.5 del D.Lgs. 36/2023 è comunque consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara. A tal fine è richiesto al concorrente di produrre copia del mandato ad un legale per la proposizione del ricorso avverso gli atti di gara.

34. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 “Codice del processo amministrativo”, come modificato dall'art.209 del D.Lgs. 36/2023, gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. – Sezione di Brescia – Via Carlo Zima n. 3 - 25121 Brescia.

Per l'impugnazione degli atti di cui al presente paragrafo, il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, sono proposti nel termine di 30 (trenta) giorni.

Il termine decorre, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 90 del D.Lgs. 36/2023 oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 36/2023

Per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è competente il Foro di Mantova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale:

Accordo bonario

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 210 del D.Lgs. 36/2023, per i lavori pubblici previsti nel presente appalto integrato, si applica il procedimento dell'accordo bonario disciplinato dal citato articolo.

Collegio Consultivo Tecnico (CCT)

Poiché il presente appalto integrato prevede lavori di importo superiore alla soglia di rilevanza europea, ai sensi di quanto disposto dall'art. 215 del D.Lgs. 36/2023, è prevista la costituzione obbligatoria del Collegio Consultivo Tecnico (CCT) con lo scopo di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto.

Il Collegio Consultivo Tecnico è costituito nella composizione e con le modalità previste dall'Allegato V.2 del D.Lgs. 36/2023 ed adotta gli atti previsti dagli artt. 210 e 211 del D.Lgs. 36/2023.

Il Collegio Consultivo Tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto

Io sottoscritto Ing. Antonio Covino, Dirigente dell'Area 5 Lavori Pubblici attesto che il contenuto della Lettera di invito sopra riportata pubblicata sul sito istituzionale della Provincia di Mantova è conforme al testo originale conservato nel fascicolo istruttorio presso il Settore di competenza.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
(Ing. Antonio Covino)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. N° 82/2005 e s.m.i.